

Dipartimento di Giurisprudenza

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED IMPRESA

XXX CICLO

*NUOVE PROSPETTIVE PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE IN
CRISI: LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA' IN CRISI E
L'IPOTIZZABILITA' DEL TRUST CON FINALITA' LIQUIDATIVA*

Tutor

Ch. Mo

Prof. Silvio Martuccelli

Candidato

Dott. Corrado Daidone

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 1
--------------------	--------

CAPITOLO PRIMO

LA TRASFORMAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO QUALE FENOMENO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO E LA SUA COMPATIBILITA' CON LA FASE DI CRISI DELL'ENTE

1.1 Premessa	pag. 13
1.2 Della natura della trasformazione	pag. 16
1.3.1 La trasformazione eterogenea e le ragioni della sua ammissione nell'ordinamento	pag. 23
1.3.2 Ammissibilità di trasformazioni eterogenee atipiche	pag. 27
1.4 L'ammissibilità e i limiti della trasformazione liquidativa	pag. 34

CAPITOLO SECONDO

IL *TRUST* INTERNO: AMMISSIBILITA' NEL NOSTRO ORDINAMENTO E LIMITI APPLICATIVI

2.1 Premessa	pag. 41
2.2 Cenni storici e origine dell'istituto	pag. 43
2.3.1 Struttura e operatività dell'istituto	pag. 45
2.3.2 Configurabilità della natura recettizia del negozio nei confronti dei beneficiari e conseguenze applicative	pag. 53
2.4.1 Il <i>trust</i> interno e la disputa sulla sua ammissibilità nell'ordinamento italiano	pag. 56
2.4.2 La critica basata sull'inesistenza di disciplina positiva sul <i>trust</i> nell'ordinamento italiano	pag. 57
2.4.3 La critica basata sull'impossibilità di una deroga al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.	pag. 58
2.4.4 La critica basata sulla violazione del principio di tipicità dei diritti reali	pag. 61
2.5 Il vincolo costituito dal <i>trust</i> e la sua opponibilità a terzi: il regime della trascrizione	pag. 65

CAPITOLO TERZO

IL *TRUST* E L'IMPRESA IN CRISI

3.1 Premessa	pag. 68
3.2 La trasformazione in <i>trust</i> dell'impresa formalmente <i>in bonis</i>	pag. 70

3.3.1 La trasformazione in <i>trust</i> della società in liquidazione.....	pag. 76
3.3.2 Facilitazioni nella ricostruzione dell'ipotesi in oggetto rispetto alla costituzione di <i>trust</i> in fase di liquidazione.....	pag. 79
3.3.3 Modalità di strutturazione della trasformazione in <i>trust</i> di ente in liquidazione.....	pag. 81
3.3.4 La trasformazione in <i>trust</i> di società che si trova in stato di insolvenza.....	pag. 90
3.5 La trasformazione in <i>trust</i> quale strumento di ristrutturazione aziendale.....	pag. 94

CAPITOLO QUARTO

PROBLEMI APPLICATIVI DELLA TRASFORMAZIONE IN TRUST LIQUIDATIVO

4.1 Premessa.....	pag. 97
4.2 L'adozione del <i>trust</i> liquidativo da parte di impresa in crisi e l'atteggiamento della giurisprudenza.....	pag. 101
4.3 Ruolo e responsabilità del Notaio nelle operazioni di trasformazione di società in crisi in <i>trust</i>	pag. 116
4.4 Profili fiscali dell'operazione in oggetto.....	pag. 124

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	pag. 129
--------------------------------	----------

BIBLIOGRAFIA.....	pag. 137
--------------------------	-----------------

INTRODUZIONE

La crisi economica che ha caratterizzato il primo periodo del nuovo secolo ha generato una modificazione del quadro socio economico italiano impattando significativamente sul tessuto anche legislativo del nostro Paese.

Il codice civile italiano, principale strumento di regolamentazione dei rapporti socio economici, è stato elaborato negli anni immediatamente precedenti il secondo conflitto mondiale. Si tratta di un testo estremamente sofisticato, frutto di elaborazioni dottrinali infarcite dell'esperienza francese e tedesca, ma chiaramente orientato, soprattutto nelle sue parti "economiche", alla gestione di un Paese che storicamente si trovava nella sua prima fase di sviluppo industriale e commerciale.

Lo scoppio della guerra e la nascita dello Stato repubblicano, fasi nelle quali le norme del codice si trovarono ad operare nel primo periodo di loro applicazione, non sconfessarono i dogmi e i precetti sul quale questo testo si fondava: la delicata e impegnativa ricostruzione nella quale fu coinvolto il Paese immediatamente dopo la guerra, costituiva essa stessa proprio uno stadio della industrializzazione. Nuovi capitali, molti di origini estere e frutto di finanziamenti post-bellici, nonché l'impegno dei privati che avevano immobilizzato le risorse sotto il periodo del conflitto e ora intendevano rimettersi in gioco per modernizzare e ricostruire, trovavano nella struttura del diritto civile e commerciale italiano quanto di più idoneo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Non è infatti ignoto agli storici che, il codice civile è stato formulato non solo nell'ottica delle esigenze di uno Stato in pieno sviluppo industriale, ma anche alla

luce dell'esperienza, allora ancora viva, della crisi finanziaria del 1929 che aveva più di ogni altro fenomeno evidenziato le lacune del sistema capitalistico e delle modalità di raccolta del credito privato. Se, dunque, da un lato lo stato fascista aveva, anche opportunamente, optato per la nazionalizzazione di molti servizi pubblici essenziali, laddove il necessario regime di monopolio proprio di una fase iniziale di sviluppo impediva una strutturazione compiuta del sistema economico concorrenziale, per quanto riguarda invece l'iniziativa economica privata si dava agli operatori economici la possibilità di usufruire degli strumenti ormai consolidati per la gestione dell'attività imprenditoriale, quali la società anonima ribattezzata società per azioni. Al contempo era forte l'esigenza di garantire al ceto creditorio, che forniva capitale, le più ampie garanzie di legge per il recupero di quanto offerto per lo sviluppo. Non è dunque da considerarsi un caso, né una mera svista del legislatore, se la materia fallimentare fu fatta confluire non nell'ampio tessuto del codice, ma proprio in una legge autonoma, la n. 267 del 1942, la quale attenzionava in maniera specifica proprio questi interessi.

Il privilegio dell'autonomia patrimoniale perfetta proprio della prima forma di società di capitali era sottolineato dal fatto che essa costituiva, nel tessuto del codice, l'unica fondamentale deroga al principio di responsabilità patrimoniale del 2740 cod. civ.. D'altro canto, colui il quale intraprendeva attività economica senza onorare gli impegni assunti subiva, senza possibilità di alternative, la disciplina del fallimento. Quest'ultima era, allora ancora più di ora, non solo una sanzione di natura propriamente economica, comportando l'estromissione del soggetto dal mercato, ma anche una sanzione sociale, costituendo il fallimento una vera e propria "*deminutio*"

giuridica, comportando la perdita di alcune facoltà proprie del soggetto che gode di piena capacità d'agire.

Questo schema, rigido nella sua strutturazione, ha avuto piena compiutezza per tutto il periodo del pieno sviluppo economico italiano, per poi essere ampiamente messo in discussione in seguito alle varie crisi economiche che si sono succedute durante il periodo repubblicano.

La crisi economica degli anni settanta ha iniziato ad evidenziare come gli strumenti che il legislatore forniva all'imprenditore per scindere la propria personale responsabilità patrimoniale da quella dell'impresa non erano del tutto appropriati: la società per azioni, ex "anonima", non poteva costituire l'unico esempio di società di capitali essendo calibrata per quanto riguarda la dotazione patrimoniale, le norme di funzionamento e la struttura degli organi gestori, su imprese di dimensioni medio grandi, esistenti nel tessuto imprenditoriale italiano, ma meno diffuse di quella di dimensioni medio piccole che si era in seguito maggiormente radicata e che richiedeva strumenti appropriati.

La nascita della società a responsabilità limitata come nuovo modello di società di capitali, mutuata da felici esperienze soprattutto nel sistema tedesco, sembra proprio rispondere a questa esigenza. Il legislatore tuttavia non comprende appieno l'importanza dell'introduzione di questo strumento e, forte del successo e della stabilità del modello principale della S.p.A., la disegna come una forma minore della stessa: ne sono uguali i principi e le prerogative, persino le norme di funzionamento, sebbene vengano ridotti i requisiti patrimoniali iniziali e le strutture gestorie.

Un altro momento significativo per l'evoluzione del panorama si ha tra la fine degli anni settanta e gli anni novanta, quando alcuni fenomeni pongono il legislatore di fronte a considerazioni sulle quali non può fare a meno di pronunciarsi. Lo Stato, anche per ragioni di cassa, intende, con una lunga attività di privatizzazioni, uscire dall'intervento diretto in economia lasciando ai privati la gestione di alcune *utilities* strategiche. Allo stesso tempo, di fronte a una congiuntura economica non più brillante come alla metà del secolo, anche i grandi gruppi industriali italiani risentono nella loro operatività, andando in molti casi vicini al “portare i libri in tribunale”. Ci si è resi conto, più che mai in quella fase, che il paradigma, imprenditore in crisi dunque imprenditore non virtuoso, per il quale il sistema della legge fallimentare comminava all'epoca “l'onta” del fallimento, non era più realistico, né opportuno: in primo luogo perché spesso la crisi dell'impresa non era legata ad errori di gestione, ma semplicemente ad effetti della congiuntura economica che portavano imprese “sane” nella gestione ad essere comunque in uno stato di difficoltà finanziaria, in secondo luogo perché, in una economia non più brillante, dove il mercato del lavoro non è più così fluido e dove la chiusura di un'impresa decotta non vuol dire per chi lavora in essa una veloce ricollocazione su altre imprese virtuose, il valore economico dell'impresa prescinde spesso dalla bontà della sua gestione. Ne deriva che, se prima il soggetto economico inefficiente andava velocemente espunto dal sistema per fare spazio a soggetti virtuosi, idea sulla quale si fondava il principio della vigente legge fallimentare, di fronte a realtà radicate e strutturate soprattutto in termini di forza lavoro impiegata, poteva essere più proficuo

per il sistema penalizzare in minima parte le esigenze del ceto creditorio per favorire la ripresa e la ricostituzione dell'impresa decotta.

E' di questo periodo il superamento di alcuni punti della legge fallimentare attraverso leggi speciali quali, ad esempio, il decreto legge n. 26 del 1979 rivisto venti anni dopo e poi ampliato con la "legge Marzano" del 2004, che hanno come obiettivo quello di fornire strumenti per evitare il fallimento dei grandi gruppi, cosicché attraverso le procedure indicate dalla legge possano, anche a scapito degli interessi del ceto creditizio, reimmettersi proficuamente nel ciclo economico.

Questa prima fase di interventi è stata solo l'inizio di una serie di novelle legislative che, negli anni immediatamente successivi, hanno in maniera ancora più significativa destrutturato, e non sempre in modo organico, l'impostazione codicistica iniziale.

Il periodo di riferimento sono i primissimi anni del nuovo secolo.

L'importante riforma del diritto societario, che nel 2003 riscrive completamente la disciplina delle società di capitali in un'ottica più vicina a quella degli altri Paesi europei e in una prospettiva più rispondente alle esigenze del mercato, costituisce il primo essenziale punto di svolta.

In primo luogo, la S.p.A. cessa di costituire il modello di riferimento delle società di capitali. La nuova s.r.l. frutto della riforma è un ente assolutamente nuovo, costruito sul modello delle *GmbH* tedesche, che da anni e con discreto successo hanno concretamente dimostrato che imprese di dimensioni non irrilevanti possono essere brillantemente gestite anche al di fuori dello schema azionario. Rimane inalterata la dotazione patrimoniale iniziale che si attesta ancora su livelli bassi, ma viene resa centrale l'estrema duttilità del sistema di amministrazione e controllo, la cui struttura

viene rimessa ad una piuttosto libera determinazione statutaria, senza far mancare ampi riferimenti al modello delle società di persone. La commistione qui realizzata tra il modello società di capitali e il modello società di persone, destruttura completamente il principio cardine del diritto societario fino ad allora vigente per cui autonomia patrimoniale perfetta significava anche una separazione tra investitori e imprenditori, laddove solo l'effettivo potere economico sul capitale consentiva di indirizzare indirettamente le scelte gestorie. Al contempo ove il filtro dell'autonomia patrimoniale non sussisteva, come nelle società di persone, chi investiva gestiva, potendo però fallire.

La dimostrazione di questa decostruzione è fornita da due istituti potenziati e/o introdotti con la riforma.

In primo luogo, abbiamo la conferma della società di capitali unipersonale che, nata per espresso recepimento di normative europee per la s.r.l., viene estesa anche alla disciplina delle S.p.A.. Sebbene vengano posti dei correttivi più che altro formali, quali la responsabilità illimitata del socio che non libera integralmente il capitale alla costituzione e non pubblicizza adeguatamente lo *status* di unico socio, non sfugge agli interpreti il dato essenziale che, per la prima volta nel nostro ordinamento, un soggetto, da solo e dunque senza riconoscersi in una compagine sociale, può svolgere attività economica separando la responsabilità patrimoniale da "imprenditore" da quella come persona fisica. Viene dunque per la prima volta messo in discussione il dogma della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 cod. civ.

Questa modificazione ha creato nel sistema codicistico una frattura importante anche in termini sistematici, considerato che la società unipersonale, sebbene nascente da

un negozio di fatto unilaterale, continua a definirsi ex art. 2247 cod. civ. contratto, salvando la definizione solo alla luce del fatto che, essendo la società un contratto, *rectius* un negozio “aperto”, può recuperare la pluripersonalità con la successiva annessione di altri soci: resta però evidente che la necessità di mettere in discussione il principio di cui al 2740 cod. civ. è così forte da consentire senza problemi di immaginare una società senza l'elemento fondante dell' *affectio societatis*.

Ulteriore conferma l'introduzione degli istituti dei patrimoni separati di cui ai due commi del 2447 bis cod. civ. i quali, nelle loro due differenti forme, costituiscono un ulteriore indebolimento del principio della responsabilità patrimoniale, consentendo di costituire all'interno dell'ente, una gestione che a sua volta gode di autonomia patrimoniale e risponde a creditori diversi da quelli dell'ente cui afferisce, pur non costituendo un ulteriore ente.

La riforma in oggetto d'altronde, pur di fatto costituendo una vera e propria forza deflagrante nella sistematica del codice civile, non manca di dimostrare una sua coerenza interna. Ciò appare evidente nelle previsioni che ammettono espressamente la possibilità operativa della cosiddetta trasformazione eterogenea delle società in enti associativi e a natura personale, quali quelli di cui al libro primo del codice civile, e viceversa o addirittura in entità che non costituiscono enti, quali la comunione d'azienda, sulla base del principio, squisitamente economico, che la modificazione trasformativa tende a conservare non tanto l'ente quale compagine sociale, ma l'entità economica che rappresenta e che si conserva, sebbene di fatto venga meno la struttura entificata in cui era racchiusa.

La riforma del 2003 costituisce, dunque, un primo importantissimo binario sul quale si muoveranno altrettanto rilevanti modificazioni legislative degli anni immediatamente successivi, tutte indirizzate al medesimo obiettivo.

Era già del 1985 la ratifica italiana della Convenzione dell'Aja del primo luglio che riconosceva anche nel nostro Paese l'efficacia del *trust*. Questo istituto di origine anglosassone, di cui più diffusamente al primo capitolo di questo lavoro, si basa su un concetto di “*double ownership*” di difficile configurazione in un sistema romanistico come il nostro, in quanto postula l'esistenza di una separazione patrimoniale all'interno del singolo soggetto praticamente inconciliabile con il principio di cui all'art. 2740 cod. civ. Il patrimonio separato per la persona fisica è un'esigenza pratica che trova uno strumento giuridico nell'esperienza anglosassone, meno infarcita di basi dottrinarie ma più orientata ai risvolti pragmatici, in quanto formatasi attraverso il dato giurisprudenziale, ma di difficile configurazione in ordinamenti come il nostro: ne è dimostrazione il fatto che, pur in presenza della Convenzione, per lungo tempo l'esistenza di un *trust* che non trovasse giustificazione nel richiamo ad un elemento di collegamento straniero, cioè il cd. *trust* interno, è stata ampiamente messa in discussione dalla dottrina.

E' del 2006, quindi pochi anni dopo la riforma del diritto societario, l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 2645 ter cod. civ. introduttivo del negozio di destinazione, uno strumento cioè con il quale si consente alla persona fisica, a fronte di un interesse meritevole di tutela inteso nel più ampio senso possibile, di costituire un patrimonio separato. Questo istituto non solo mette fine alla diatriba sulla

ammissibilità del trust interno, ma indebolisce definitivamente il dogma del 2740 cod. civ.

A questo punto, e nell'ottica evolutiva e riformatoria del nostro ordinamento, si inserisce la novella, sempre del 2006, della legge fallimentare che viene rivista in modo coerente nel senso, intrapreso già con le novelle degli anni novanta, di vedere il fallimento e le procedure concorsuali non come le sanzioni all'imprenditore inefficiente, ma come gli strumenti di "cura del mercato" di fronte all'impresa decotta: si dà all'impresa possibilità di reinserirsi virtuosamente nel mercato, solo se non riesce ne viene estromessa.

E' chiaro che le garanzie che il codice, come riscritto, pone a favore del ceto creditorio sono completamente ridisegnate a livello soprattutto di principi. La tutela del credito non è più il solo e primario interesse del legislatore secondo il paradigma per cui un *enforcement* delle ragioni del credito è automatica garanzia dello sviluppo economico di un sistema, ma ci si apre al principio per cui le ragioni dell'impresa e del suo mantenimento in essere possono sacrificare le ragioni creditizie. Ne sono conferma anche alcune norme in materia societaria sull'efficacia delle operazioni straordinarie.

Con queste basi, il nostro ordinamento si è trovato ad affrontare la crisi finanziaria del 2008, la cui portata e durata ha sicuramente inciso nel sistema forse più che nel 1929. Tutto ciò con una significativa differenza: la crisi del '29 colpì l'Italia autarchica del fascismo, dove lo Stato dirigista non ebbe problemi né scrupoli ad arrogare a sé poteri e a riscrivere *ex novo* le norme sulla base delle nuove esigenze, il tutto correlato a una struttura economico finanziaria del Paese ancora nascente.

L'Italia del 2008 aveva invece un sistema legislativo ed economico radicato, una realtà imprenditoriale già maturata sulla quale l'intervento del legislatore non solo diventa più chirurgico, ma è significativamente limitato dai vincoli e dai dettami degli organismi internazionali, quali l'Unione Europea, in cui il Paese si riconosce ed a cui aderisce.

Non c'è da meravigliarsi, dunque, se gli interventi che sono stati posti in essere dai governi in risposta alla crisi sugli strumenti codicistici e legislativi sono stati frammentari e spesso contraddittori, volti più a rispondere ad esigenze pressanti della contingenza piuttosto che alla strutturazione di un panorama organico.

E' degli anni della crisi il completo superamento del concetto di "capitale sociale" e di responsabilità patrimoniale delle società di capitali correlata ad esso: l'introduzione della s.r.l. a capitale ridotto, ben potendo oggi esistere società con capitale simbolico di un euro, si muove in questo senso. Ne deriva che il legislatore, al fine di facilitare l'iniziativa economica e il costituirsi di nuove società, ha completamente sacrificato il principio di responsabilità patrimoniale, come fino al momento inteso. In termini pratici, la società che nasce con capitale simbolico non ha strumenti per raccogliere capitali sul mercato offrendo valide garanzie: finisce dunque per iniziare l'attività finanziandosi con capitali dei soci che, sebbene assoggettati alla postergazione nel rimborso secondo la vigente disciplina in materia di s.r.l., sono pur sempre risorse liquide dei soci che confluiscono nell'impresa sotto un regime più blando del regime vincolistico del capitale sociale che per anni ha costituito la principale garanzia dei creditori sociali.

Anche la coeva introduzione in materia fallimentare di strumenti quali il cosiddetto “concordato in bianco” volta a consentire all’impresa decotta di accedere a strumenti di ristrutturazione della propria esposizione finalizzati al suo reinserimento nel mercato si muovono in questa direzione: rendere più “fluida” l’accesso e l’uscita dal mercato dell’impresa per facilitare e incrementare lo sviluppo economico del Paese.

Sono estranee a questo lavoro le pur opportune considerazioni di politica economica che comporterebbero un giudizio sulla coerenza ed efficacia di queste misure.

E’ invece obiettivo di questo scritto, valutare, alla luce del nuovo panorama legislativo disegnato dalle nuove novelle, con la prospettiva dell’interprete del diritto, quali spazi ed opportunità si aprono per l’impresa, specie in stato di difficoltà, per stabilizzarsi nel mercato in modo proficuo ed efficiente.

Il panorama normativo proposto, molto frammentario e per certi aspetti contraddittorio, se letto, come questo lavoro si propone di fare, in maniera coerente e sistematica può, alla luce dei nuovi principi affermati, proporre agli operatori economici nuovi efficienti strumenti per affrontare la crisi e, compatibilmente alle esigenze, anche superarla.

In questo senso si muove l’obiettivo di dimostrare come, alla luce del superamento dell’idea della società quale ente veicolo dell’attività economica, e a fronte dell’esigenza di salvaguardare quest’ultima, istituti nuovi per il nostro ordinamento quali il *trust* possono costituire forme organizzative duttili e dunque economicamente efficienti, per ristrutturare imprese che, per strutture organizzative e costi connessi, sono in situazione di crisi, conseguenza spesso proprio della ridondanza organizzativa e amministrativa.

La tesi si muove proprio nella direzione di dimostrare i limiti di fattibilità di questa proposta, rileggendo anche i limiti teorici che l'ordinamento pone, alla luce dei nuovi principi e degli obiettivi che le novelle legislative hanno lentamente introdotto nel nostro ordinamento.

CAPITOLO PRIMO

LA TRASFORMAZIONE NEL NOSTRO ORDINAMENTO QUALE FENOMENO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO E LA SUA COMPATIBILITA' CON LA FASE DI CRISI DELL'ENTE

1.1 Premessa 1.2 Della natura della trasformazione 1.3.1 La trasformazione eterogenea e le ragioni della sua ammissione nell'ordinamento 1.3.2 Ammissibilità di trasformazioni eterogenee atipiche 1.4 L'ammissibilità e i limiti della trasformazione liquidativa

1.1 Premessa

Il nostro codice civile, in maniera sintetica ma estremamente completa, definisce all'art. 2082 cod. civ. l'imprenditore come colui che *“esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”*.

Pur dando solamente una definizione di imprenditore e non di impresa, il legislatore, per il tramite della norma, appare perfettamente consapevole di quelli che sono i principi economici sottesi all'attività imprenditoriale, ossia l'obiettivo del raggiungimento del profitto da ottenersi sostenendo investimenti, dunque costi, per ottenere ricavi.

Per raggiungere tale fine, si mettono a disposizione dell'operatore economico non solo gli strumenti giuridici propri dell'attività negoziale e contrattuale ma anche, per una migliore raccolta dei capitali da investire da parte di più soggetti, la possibilità di

costituire entità giuridiche in grado di svolgere attività economica imprenditoriale individuate specificamente in due tipi di società personali: quella in nome collettivo e in accomandita semplice, e in tutte le società di capitali, per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.

Non sono invece strumenti di impresa, o meglio non nascono come strumenti della attività di impresa gli enti di cui al libro primo del codice civile, la cui finalità, che peraltro giustifica la loro collocazione nel suddetto libro, deve essere necessariamente di pubblica utilità. Questo non vuol dire necessariamente che gli enti in oggetto, cioè associazioni, fondazioni e comitati non possano svolgere attività economica, anzi spesso l'attività di impresa è sottesa proprio al loro funzionamento e alla necessità di raccogliere risorse economiche. Tuttavia in essi manca quell'obiettivo del raggiungimento del lucro soggettivo, cioè dei ricavi da distribuire, in quanto ciò che viene prodotto in termini economici non può essere indirizzato al lucro del singolo, ma indirizzato al fine meritevole e di pubblica utilità che si sono poste.

Discorso simile si potrebbe effettuare per le società cooperative, nelle loro differenti forme. Con riferimento a questo tipo societario non difetta l'operatività in termini economici, quindi il contemperamento tra costi e ricavi, bensì l'obiettivo del raggiungimento del lucro soggettivo, qui sostituito dallo scopo mutualistico.

Considerata la differenza non tanto strutturale, ma più che altro concettuale, nonché le distinte finalità per cui i suddetti enti operano nel mondo giuridico, si è a lungo discusso, fino alla riforma del diritto societario del 2003, sulla possibilità della trasformazione cosiddetta eterogenea da e verso enti societari nei confronti di enti

che societari non sono, come quelli di cui al libro primo. Il legislatore del 2003, come già evidenziato, non solo espressamente ammette questa fattispecie, ma ne allarga i confini sino a comprendere e ammettere la trasformazione anche nei confronti di situazioni giuridiche che, pur presentando struttura di patrimonio separato o di compagine pluripersonale, non sono giuridicamente definibili quali enti.

Altro interrogativo in tema di trasformazione, e utile da analizzare ai nostri fini, è quello della possibilità di trasformare l'ente societario che ha già decretato il suo scioglimento, deliberando l'inizio della fase liquidativa. In questo senso l'art. 2500 cod. civ., che nei contenuti riproduce il 2498 cod. civ. vigente ante riforma, ammette questa possibilità addirittura indicandone la possibilità in pendenza di procedura concorsuale.

Resta da indagare quindi, al di là del limite deliberatamente posto dal legislatore, cioè quello della compatibilità con *“le finalità e lo stato della stessa (procedura liquidativa)”*, quali sono i limiti logici e operativi che si pongono per l'operatore giuridico che intende strutturare una trasformazione c.d. liquidativa, nel caso concreto spesso regressiva, fino a considerare le ragioni che giustificano la trasformazione liquidativa regressiva ed eterogenea, l'operazione in concreto proposta da questa tesi quale strumento di risoluzione della crisi di impresa.

1.2 Della natura della trasformazione

La trasformazione, unitamente alla fusione e alla scissione, sono operazioni giuridiche disciplinate nell'ambito della disciplina degli enti societari che riguardano loro modificazioni inerenti non semplicemente le norme di funzionamento in ambito amministrativo o economico, ma propriamente il loro inquadramento in un determinato tipo societario.

Sin dalla prima formulazione del codice civile, il legislatore ha disegnato i modelli societari in maniera piuttosto rigida. Per quanto fosse lasciato all'autonomia statutaria un margine per poter adattare le norme di funzionamento statutario alle esigenze proprie sia personali che dell'attività economica che va a costituire l'oggetto sociale, appare evidente che il riconoscimento della società costituita in un tipo sociale significa l'individuazione di un modello specifico di ripartizione del rischio di impresa e della responsabilità anche patrimoniale che non può essere liberamente interpretato dalla parti. Ne è dimostrazione non solo la stretta differenziazione tra la struttura delle società di persone e le società di capitali, dove alla responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (sebbene nella società in nome collettivo mitigata dal principio di preventiva escussione del capitale sociale) delle prime si contrappone l'autonomia patrimoniale perfetta delle seconde, ma anche l'esistenza tipizzata di modelli quali quello della società in accomandita (semplice o per azioni). Laddove infatti in un modello societario il legislatore ha voluto definire un doppio e differente regime di responsabilità patrimoniale fra categorie di soci non ne ha lasciato la determinazione dei confini all'autonomia

statutaria. In tali casi è la stessa legge a tracciare i confini di questa differenziazione, sottoponendo eventuali abusi a stringenti norme sanzionatorie, quali ad esempio il divieto di immistione con le relative sanzioni, che sono infatti definite norme imperative e inderogabili. Tutto questo è chiaramente funzionale alla tutela dei creditori: chi finanzia l'impresa deve poter conoscere chi la esercita e in che limiti ne risponde, allontanando così il reale rischio degli inevitabili abusi che la libertà statutaria, spinta sino al limite estremo di poter determinare la responsabilità patrimoniale finanche del singolo socio, potrebbe produrre.

E' per questa specifica ragione che, anche quando la riforma del 2003 ha introdotto, con riferimento alle società di capitali, più ampi margini per l'autonomia statutaria soprattutto in tema di società a responsabilità limitata, laddove ha previsto ad esempio l'introduzione statutaria di particolari diritti da riconoscersi alla "persona" del socio, non alla sua quota, o la contaminazione del modello di amministrazione con elementi propri delle società di persone, il legislatore ha coerentemente pensato di mantenere vigente la rigidità dei singoli tipi societari che costituiscono la ragione sociale dell'ente e che ne connotano, per usare un termine scientifico, il suo d.n.a. sino alla sua estinzione (o trasformazione). E' questa la ragione per cui la dottrina concordemente contrasta chi, in maniera superficiale, definisce le società in accomandita, con il loro doppio regime di responsabilità tra soci accomandanti e accomandatari, un "ibrido" fra le società di persone e le società di capitali. Coerentemente con l'impostazione codicistica la società in accomandita è una società di persone nella quale si riconosce un particolare regime di responsabilità (limitata) ai soci accomandanti, mentre la società in accomandita per azioni è una società di

capitali a base azionaria, nella quale si riconosce un particolare regime di responsabilità patrimoniale agli accomandatari.

D'altronde, se si ragionasse conformemente alla ricostruzione criticata che inquadra le società in accomandita come enti a regime patrimoniale "ibrido", la scelta del legislatore di individuare ben due differenti tipi sociali con questa struttura potrebbe risultare assolutamente ridondante.

Ciò chiarito la trasformazione è l'operazione che consente alla compagine sociale che intende rimodulare la propria struttura e il proprio regime di esposizione a livello di responsabilità patrimoniale, di addivenire al nuovo assetto in modalità diretta senza giungere allo scioglimento dell'ente e, dunque, alla relativa procedura liquidativa che nelle società di capitali è strettamente procedimentalizzata e inderogabile, e alla costituzione di uno nuovo. In questo senso trova ragione di essere la norma cardine della disciplina che, all'art. 2498 cod. civ. stabilisce che *"Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione"*. Quella appena citata è norma che la riforma ha ripreso integralmente e che costituisce principio generale cosiddetto della "continuità dei rapporti giuridici" valido per ogni operazione tra società (e adesso anche non) di natura straordinaria quale anche la fusione e la scissione.

Nei primissimi anni di vigenza della norma, la dottrina ha interpretato questo principio in modalità assolutamente differenti da quelle con le quali in un'ottica sistematica il legislatore le ha poste.

La norma appena letta infatti veniva interpretata come la necessità del legislatore di esprimere un principio, posto a tutela dei terzi e dei creditori che hanno nel corso della sua esistenza contratto rapporti giuridici con l'ente, a salvaguardia della validità e della vigenza delle obbligazioni sorte a loro favore o carico.

Si individuava nella trasformazione (e, parimenti, nelle operazioni che ne condividono la natura) un'operazione semplificativa di un procedimento, più complesso, di estinzione dell'ente di partenza e di ricostituzione dell'ente di arrivo: il legislatore si è limitato a ridurre le fasi operative, derogando alla necessaria liquidazione e consentendo un passaggio diretto, ma solo di fatto, poiché comunque con la trasformazione una società “muore” ed una nuova “nasce”. La conferma di questa tesi era frutto di due ordini di fattori. Il primo, una valutazione di natura pragmatica: concretamente, a livello di necessaria pubblicità ai terzi, la società trasformata viene cancellata dal registro delle imprese, mentre la società risultante dalla trasformazione viene iscritta nel medesimo come se si trattasse di una società di nuova costituzione. Il secondo, di ordine puramente legislativo: le tutele, analizzate meglio nel prosieguo, che il legislatore pone a tutela dei creditori. Queste, che consistono sostanzialmente nella necessità del loro consenso al mutamento di regime di responsabilità patrimoniale dei soci e nella possibilità di opposizione alla operazione, sono il necessario e indispensabile correttivo all'abolizione di quella fase liquidativa che, in differenti circostanze, è sempre necessaria in quanto garanzia (unica) per la realizzazione del loro credito.

In questa ottica si giustifica dunque il contenuto dell'art. 2498 cod. civ. che costituirebbe una necessaria specificazione della continuità dei rapporti giuridici “nonostante” la morte del nuovo ente e la nascita del nuovo.

Il paradosso di questa teoria, che ha suscitato le principali critiche alla stessa, è che così ragionando si viene a introdurre nel nostro ordinamento una ulteriore forma di successione universale diversa da quella disciplinata dal nostro codice civile nel secondo libro la quale espressamente si occupa della successione universale *mortis causa* delle persone fisiche.

Anche ad ammettere la possibilità che il codice civile con il secondo libro non avesse voluto esaurire le ipotesi di successione universale, va correttamente osservato, come la dottrina prevalente ha fatto, che è pure scorretto parlare per le società di successione universale a causa di morte, in quanto la cessazione di un ente non è mai neppure latamente assimilabile alla morte naturalisticamente intesa della persona fisica.

L'ente cancellato, per quanto non esiste più, fa comunque residuare, seppure in via remota, un centro di interessi e cioè i soci liquidati, cui attribuire eventuali rapporti giuridici che sono stati erroneamente tralasciati nelle operazioni di liquidazione, come dimostra la stessa sorte di eventuali sopravvenienze, attive o passive, che è stata disegnata dalla giurisprudenza coerentemente con la realtà fattuale.

Dunque, con riferimento al caso di specie, da parte del filone dottrinario qui criticato, si è arrivati a ricostruire la categoria della successione universale “tra vivi”, non potendosi parlare di “morte” per un ente giuridico quand'anche si addivenga alla sua cessazione e cancellazione dal registro imprese.

Anche questa ricostruzione non è stata esente da critiche, se possibile più forti di quelle rivolte al primo filone interpretativo. Un soggetto al quale l'ordinamento riconosce la capacità giuridica, sia esso persona fisica o ente, non può *tout court* abdicare all'universalità dei propri rapporti giuridici in essere: può validamente dismetterli in favore di altro soggetto trasferendoglieli, ma anche in questo caso non si può parlare di successione universale. Si tratterebbe, più coerentemente con il nostro sistema, di un trasferimento a titolo particolare di ogni singolo rapporto in essere, ma in nessun modo questo atto potrebbe costituire una sorta di abdicazione alla propria idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici, idoneità che l'ente conserverebbe per il fatto che esiste, ben potendone costituire di nuovi.

E di fatto l'ente nel caso della trasformazione (o della fusione e della scissione) non trasmette le proprie situazioni giuridiche soggettive ad altro soggetto, ma le fa confluire in un altro facendo venire meno la sua stessa esistenza, nel caso di specie, trasformandosi in altro ente.

La corretta ricostruzione in termini logico giuridici, come di sovente avviene in ambito civilistico, è stata preceduta dalla ricostruzione del legislatore tributario, il quale, analizzando la questione dal punto di vista concreto dettato dai principi di cassa, ha ben definito le operazioni straordinarie, nella disciplina in materia di imposta di registro, come operazioni neutre, soggette a imposta fissa: questo perché, secondo il legislatore tributario in siffatte operazioni non c'è alcun trasferimento di entità patrimoniali (dunque non c'è alcun elemento patrimoniale suscettibile di costituire base imponibile), ma una mera modificazione della struttura del soggetto che è titolare di quei rapporti giuridici.

Riportando questo ragionamento su un piano più esclusivamente civilistico, appare evidente, ed è confortato dalla sistematica del codice, che le operazioni straordinarie non sono fenomeni successori, ma fenomeni modificativi dell'ente che, in quanto tali, non agiscono sulla titolarità dei diritti, ma sulla struttura del centro di interessi che ne è riconosciuto titolare. E poiché la struttura dell'ente è determinata dal contratto, trasformazione, fusione e scissione non sono altro che meri fenomeni modificativi dello stesso.

Questa ricostruzione, che ha costituito lo stato dell'arte già prima del 2003, con la riforma da un lato ha trovato piena conferma nella nuova centralità che ha assunto l'art. 2498 cod. civ., che rende il principio di continuità dei rapporti giuridici paradigma di ogni operazione straordinaria a conferma della natura modificativa delle operazioni, ma dall'altro ha subito, in una lettura sistematica con altre novelle, una parziale destabilizzazione.

Se le operazioni straordinarie sono modificazioni del contratto, esse possono riguardare enti o comunque entità che nascono dal contratto: sicuramente quindi le società (siano esse di capitali o persone), sicuramente gli enti associativi come associazioni e comitati, che sono, seppure con struttura e finalità differenti, contratti plurisoggettivi, ma non enti come la fondazione che originano dal negozio unilaterale, né tantomeno fenomeni quali la comunione d'azienda, che non solo non sono enti, ma sovente originano da situazioni giuridiche, quali la successione nell'azienda, e non dal contratto.

In questo senso insomma, un principio di stretta coerenza avrebbe voluto che la fattispecie trasformativa in particolare fosse mantenuta nell'alveo del contratto, dal

momento che di modificazione contrattuale si tratta. Né giova alla ammissibilità della trasformazione al di là di questi confini appena tracciati, il principio di meritevolezza di cui all'art. 1322 cod. civ. che ammette validi i contratti che, sebbene non disciplinati, sono diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. La trasformazione eterogenea sarebbe sì un contratto modificativo atipico ex art. 1322 cod. civ., ma nei limiti in cui modifica un contratto, non qualora invece di fatto sciolga un contratto sociale per fare sorgere un centro di interessi giuridico, entificato o no, che non ha alcuna caratteristica del contratto sociale.

1.3.1 La trasformazione eterogenea e le ragioni della sua ammissione nell'ordinamento

Nonostante quanto sopra detto, il legislatore del 2003 ammette espressamente la trasformazione cd. eterogenea delle società da e verso enti o addirittura nei confronti della comunione d'azienda.

La comunione d'azienda è, secondo la prevalente ricostruzione giuridica, una situazione giuridica che deriva prevalentemente da una vicenda successoria. Si tratta dell'azienda, intesa ex. 2555 cod. civ., condotta da un imprenditore che, venendo a mancare, lascia quali successori i suoi eredi. Divenire eredi non significa necessariamente acquistare la qualità di imprenditori: stando alla definizione dell'art. 2082 cod. civ., la mera titolarità dell'azienda, per quanto già organizzata ed

economicamente funzionante, non significa la contemporanea esistenza dell'elemento soggettivo proprio dell'attività imprenditoriale cioè la volontà degli eredi di proseguire l'attività economica, assumendo in proprio quello che viene definito il rischio di impresa. Se così fosse ci troveremmo al di fuori del perimetro della comunione d'azienda in quanto gli eredi, facendo proprio il rischio di impresa del *de cuius*, costituirebbero una compagine sociale che svolge le funzioni delineate dall'art. 2082 cod. civ., e una compagine siffatta è, seppur di fatto, una società, secondo la definizione del 2247 cod. civ.

Differente è il caso in cui gli eredi, come più di sovente avviene, preferiscano assumere la titolarità dell'azienda, ma delegandone la gestione ad un soggetto terzo competente attraverso l'affitto della medesima. In un caso siffatto si crea una scissione tra l'elemento oggettivo, cioè la presenza di un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa che fa capo agli eredi, e l'elemento soggettivo, cioè lo sfruttamento economico della stessa che fa capo all'affittuario.

Qualora gli eredi non esercitino direttamente l'attività di impresa connessa all'azienda ereditata, ma si limitino a goderne dei frutti attraverso le rendite che l'affitto di quest'ultima produce, non possiamo parlare di società neppure di fatto tra gli eredi in quanto l'art. 2248 cod. civ. riconduce alla disciplina della comunione le ipotesi di "*comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose*".

Così ragionando, fra gli eredi, tra i quali ribadiamo neppure di fatto può ricostruirsi una *affectio societatis*, non si costituisce un ente, ma solo una situazione di

contitolarità ricostruita come comunione. Nella impostazione romanistica propria del nostro ordinamento, la comunione non è classificabile come ente.

A questo punto, il legislatore del 2003 espressamente ammette che una società, e dunque un contratto basato sull'*affectio societatis*, possa trasformarsi in una comunione d'azienda che è una situazione di contitolarità, priva totalmente della struttura dell'ente e priva di qualsivoglia indice di *affectio societatis*.

Una novella di questa portata può trovare, come è avvenuto, giustificazione solo modificando in maniera significativa la prospettiva di ragionamento del legislatore e, di conseguenza, ricostruendo la coerenza sistematica dell'ordinamento su basi assolutamente innovative rispetto alle epoche precedenti.

Non è stato fatto mistero, anche nei testi che hanno accompagnato l'approvazione di questa importante e significativa riforma, che si sia espressamente indicato come l'esigenza è quella di innovare la disciplina nel senso di dare rilievo a quelle valutazioni di natura anche economica che sono sottese all'attività di impresa comunque esercitata.

Al di là della validità della ricostruzione giuridica, il diritto societario ha come obiettivo quello di disciplinare e tutelare l'attività di impresa, definita ex art. 2082 cod. civ. come attività economica: è dunque l'attività economica a costituire la stella polare del legislatore nelle sue valutazioni che si traducono in norme.

Leggendo in questo senso la norma che lo stesso legislatore ha posto alla base della disciplina della trasformazione, cioè il citato art. 2498 cod. civ. sul principio di continuità, i rapporti giuridici di cui si garantisce il mantenimento tra l'ente di partenza e l'ente di arrivo non sono altro che i rapporti giuridici che costituiscono

l'attività di impresa stessa: dunque la trasformazione è un'operazione che nasce a conservazione, garanzia e tutela dell'impresa.

Se leggiamo così questa importante norma, ed è questa l'interpretazione autentica che lo stesso legislatore fornisce, laddove c'è la continuità dell'impresa c'è la continuità giuridica.

E va effettuata una ancora più importante specificazione: poichè stiamo ragionando in termini più squisitamente economici che giuridici non possiamo parlare in senso ampio di "impresa". Difatti esistono due aspetti dell'impresa, che per ragioni di sintesi il legislatore del 2082 cod. civ. accomuna nell'unico periodo della norma: l'aspetto statico, costituito dall'insieme di diritti e beni che sono correlati all'impresa in quanto organizzati al suo fine, e che potrebbe coincidere con l'azienda, e l'aspetto dinamico, cioè la volontà imprenditoriale di condurli al profitto e al raggiungimento dei risultati economici. Da questa nuova ottica più esclusivamente economica il legislatore pare interessarsi alla salvaguardia solo del primo aspetto, quello statico. Ragionando in questi termini la trasformazione consiste nell'operazione con la quale si conserva il vincolo di destinazione impresso a un patrimonio per l'esercizio dell'attività di impresa.

Ne consegue che alcuna obiezione di incoerenza può essere mossa al legislatore che ha ammesso la trasformazione eterogenea finanche nei casi particolari della fondazione e della comunione d'azienda: l'elemento di continuità non è più costituito dal contratto, ma è costituito dal suo oggetto, il patrimonio destinato.

L'osservatore più attento potrebbe venire ad obiettare che ci si sta muovendo su confini ben più ampi di quella ricostruzione della trasformazione quale vicenda

modificativa contrattuale, coincidente con la novazione causale del contratto. Le vicende trasformative ordinarie infatti sono classificabili teoricamente come novazioni causali di un contratto, nelle trasformazioni eterogenee in esame la causa stessa del contratto viene sacrificata. Ma, come sostenuto da autorevole dottrina sul punto, l'omogeneità della causa è stata sacrificata a favore dell'omogeneità dell'impresa sull'altare della nuova logica delle esigenze economiche.

Né possiamo dire che questo fenomeno costituisce un *unicum* nel tessuto della riforma: ricordiamo, come già indicato nell'introduzione a questo lavoro, che la espressa previsione della società unipersonale per tutti i tipi di società di capitali compatibili, quindi anche per le S.p.A., inserisce nel nostro ordinamento un tipo sociale che nasce dal negozio unilaterale sebbene sia espressamente previsto dal codice che la società nasca per contratto. Quale dimostrazione migliore di questa che in tutto il tessuto del libro V del codice, la coerenza sistematica con le categorie del diritto civile è stata sacrificata di fronte alle pragmatiche esigenze dell'economia.

A dare una spalla al legislatore anche la giurisprudenza in materia ha consentito, come vediamo appresso, allo sfondamento delle barriere causali determinate dai teorici, per estendere i confini della trasformazione sul piano dell'esperienza pratica.

1.3.2 Ammissibilità di trasformazioni eterogenee atipiche

Il legislatore con la riforma del 2003 espressamente ammette le trasformazioni eterogenee da società di capitali e verso società di capitali con gli articoli 2500

septies e *octies* cod. civ. con espresso riferimento quali enti di arrivo o di partenza di consorzi, società consortile, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Ammessa e giustificata la *ratio* della novella ci si è sin da subito domandati, stante anche l'eccezionalità della norma nel sistema, se le ipotesi contemplate fossero da interpretare in termini di tassatività. Questo non solo per quanto riguarda l'operatività della trasformazione, cioè se può operare solo quando ente di partenza o arrivo è la società di capitali, ma anche per valutare se gli enti o i centri di interesse di arrivo o partenza, possano essere solo quelli strettamente contemplati dalle norme invero altri non inclusi, quali i comitati, le associazioni non riconosciute, e nello specifico caso dell'oggetto di questo lavoro, il *trust*.

Ragionando coerentemente con quanto ricostruito sopra, se elemento fondante del nuovo inquadramento della trasformazione è l'omogeneità non della causa, ma dell'impresa, la cui continuità è garantita e tutelata dalla trasformazione, le norme di cui sopra dovrebbero costituire non tanto un elenco tassativo di ipotesi, ma un modello procedimentale per le operazioni di trasformazione eterogenea, ivi incluse quelle non espressamente citate.

In questo senso depone la struttura del codice, dove il legislatore parrebbe considerare solo le ipotesi in cui le società di capitali sono enti di arrivo o di partenza in quanto ipotesi peculiari e paradigmatiche. Si ragioni esclusivamente ai nostri fini, ancora secondo gli schemi che, ante riforma, portavano alla conclusione che la trasformazione eterogenea non fosse ammissibile nel nostro ordinamento. Due ordini

di ragioni deponavano a favore della tesi negativa: la conservazione degli interessi del socio, e quella degli interessi del ceto creditorio.

La prima delle due esigenze veniva salvaguardata dalla omogeneità causale: in termini concreti ciò significava che, ogni qualvolta si andava a modificare la causa stessa del contratto sociale, finanche a negarla, questa operazione non poteva essere considerata mera vicenda modificativa e non poteva essere deliberata con il voto favorevole di una maggioranza, ma sarebbe stata possibile solo con un consenso negoziale *uti singulo* del socio, volto alla modificazione o all'annullamento dell'*affectio societatis* contratta.

Il legislatore del 2003 quando ammette in particolare per le trasformazioni da società di capitali la trasformazione eterogenea col necessario consenso di una maggioranza rafforzata del capitale (e previo consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata) ex II e II comma dell'art. 2500 *septies* cod. civ., di fatto prende in considerazione il requisito sopra richiesto e, cercando di contemperare l'interesse economico alla trasformazione eterogenea, con l'interesse del socio alla cosiddetta omogeneità causale, prevede dei quorum debitamente rafforzati.

In secondo luogo, la conservazione degli interessi del ceto creditorio trova oggi una ampia ed esaustiva tutela nell'art. 2300 *novies* cod. civ. che disciplina l'opposizione dei creditori nella trasformazione ed eterogenea quale norma di chiusura dell'intera disciplina. Data anche la collocazione della norma, si può agevolmente sostenere che essa costituisce, insieme ad altre norme in materia di trasformazione eterogenea come il citato II comma dell'art. 2500 *septies* cod. civ., la disciplina "generale" della trasformazione eterogenea da applicarsi in ogni fattispecie ad essa riconducibile.

La riforma ha rafforzato significativamente questo istituto così come oggi delineato rispetto alla sua versione vigente nel 1942, rendendolo uno strumento di contemperamento tra le ragioni dell'autonomia privata e quelle di tutela del ceto creditorio. Il legislatore non vuole più porre freni imperativi alle seppur legittime aspirazioni dell'imprenditore, dunque gli concede libertà fornendo al contempo al ceto creditorio, attraverso l'opposizione, uno strumento di autotutela la cui attivazione è rimessa alla discrezionalità, secondo le ragioni di opportunità dello stesso. Conferma di questo orientamento è la possibilità che l'efficacia della trasformazione avvenga anche prima del termine di sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 cod. civ. qualora consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli dissenzienti: si dà dunque possibilità ai creditori anche di avallare la procedura trasformativa qualora questi ritengono che il relativo risultato non sia di ostacolo al soddisfacimento delle loro ragioni. Non è il legislatore apoditticamente a valutare la convenienza dell'operazione, ma è lo stesso ceto creditorio ad esprimere il suo giudizio sulla scorta del caso concreto.

La dottrina osserva infatti come l'istituto dell'opposizione in esame riprende la forza che aveva nella sua formulazione nel codice di commercio del 1882, periodo in cui le spinte liberiste che ispirarono il codice erano ben più forti del pensiero dirigista che connotava il periodo di stesura del codice civile del 1942.

L'azione di opposizione dei creditori è modellata su quella di cui all'ultimo comma dell'art. 2445 cod. civ.: è dunque un'opposizione di natura contenziosa ed inibitoria, che si apre con citazione e si fonda sul pericolo di pregiudizio che può derivare al creditore dal mutamento della struttura organizzativa. Non si tratta di un mero

pericolo di danno, ma si dovrà dimostrare l'incidenza negativa della nuova disciplina organizzativa sull'affidabilità e la capacità del “nuovo” creditore a soddisfare le specifiche ragioni creditorie. Al di fuori di questo non basta la semplice sussistenza dell'operazione di trasformazione a giustificare l'opposizione, considerato che in sé la trasformazione non implica né la mutazione del debitore, né la consistenza patrimoniale offerta a garanzia. E' peraltro pacifico che l'art. 2500 *quinquies*, relativo al mantenimento della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, da considerarsi quale principio generale in materia di opposizione anche per quella relativa alla fusione di cui all'art. 2503 cod. civ., impedisce al creditore di opporsi per la semplice assunzione da parte dei soci o di parte di essi della responsabilità limitata.

L'operatività dell'opposizione è data dalla pubblicità della stessa negli opportuni registri, non solo ai fini della valutazione dei creditori legittimati all'opposizione, ma soprattutto quale strumento per i creditori per la conoscibilità dell'intervenuta operazione.

Ragionando ancora sui vecchi schemi ante riforma, si può compiere un'ulteriore considerazione. Attraverso questi due strumenti, *quorum* deliberativi rafforzati e rafforzamento dell'opposizione dei creditori, il legislatore ha delineato una disciplina generale della trasformazione eterogenea che risponde alle principali critiche di non ammissibilità della stessa. Alla luce di questo si può ritenere che tutte le trasformazioni eterogenee, anche non previste dal legislatore, siano ammissibili ogni qualvolta venga rispettato il criterio della continuità del patrimonio d'impresa.

Ad essere rigorosi, andrebbero escluse dal novero delle trasformazioni eterogenee ammissibili, tutte quelle fattispecie in cui né l'ente di partenza, né quello di arrivo sono soggetti a pubblicità nel registro delle imprese o in quello delle persone giuridiche. Ed è forse questa la ragione per la quale il legislatore avrebbe escluso le associazioni non riconosciute. Tuttavia, va osservato anche in questo caso che si è trattato più di una semplificazione delle ipotesi disciplinate, che di una vera e propria scelta legislativa.

Appare evidente infatti che, alla luce di quanto detto, le trasformazioni eterogenee atipiche non sono vietate e l'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo e non tassativo. Non può ulteriormente insistersi sulla natura eccezionale delle norme sulla trasformazione eterogenea essendo, secondo quanto affermato, ormai organicamente e coerentemente coese al tessuto normativo del codice.

Va infine ricordato che, anche qualora si considerasse non opportuno procedere alla trasformazione diretta tra i tipi non espressamente menzionati nel codice dal legislatore, nessuna norma vieta esplicitamente di procedere in via indiretta, trasformando l'ente non incluso in uno dei modelli inclusi in via intermedia e procedendo ad un'ulteriore trasformazione sino all'ente di arrivo. Considerato il risultato finale e che il principio generale di economia dei negozi giuridici impone la via operativa più breve, quando la soluzione proceduralmente più impegnativa non comporti significativi vantaggi per gli interessi tutelati, come nel caso di specie dove già la singola trasformazione diretta gode delle tutele sopra elencate, appare evidente che la trasformazione eterogenea atipica, sebbene non espressamente inclusa nel novero della legge, sia ammissibile.

La giurisprudenza attuale ha fatto proprie queste conclusioni e le ha più volte confermate con la sola eccezione della trasformazione da impresa individuale a società unipersonale e viceversa.

Diverse sono le ragioni che sono state addotte quali ad esempio l'impossibilità, specie nella trasformazione da impresa individuale a società unipersonale, di potersi individuare un vero e proprio patrimonio imprenditoriale separato da quello personale che dovrebbe costituire oggetto del "conferimento" garantendo la continuità, nonché il consueto problema della tutela dei creditori sociali. E' vero che anche in questo caso una risposta in senso positivo potrebbe essere sempre data dalla lettura sistematica delle norme. Nel caso di trasformazione da società unipersonale a impresa individuale, trattandosi di società di capitali è indubbia l'applicazione e dunque la garanzia data ai creditori sociali dall'opposizione dei creditori ex art. 2500 *novies* cod. civ..

Più problematico il caso della trasformazione da impresa individuale in società unipersonale. In questa eventualità si potrebbe notare che lo strumento in esame concorra con altri strumenti di tutela quale l'azione revocatoria. Tuttavia, la dottrina rileva che da un lato in sé l'opposizione in esame è uno strumento di azionabilità più agevole, dunque più garantista per i creditori, in secondo luogo, l'esperibilità della revocatoria dovrebbe essere esclusa in questo caso dagli effetti distorsivi che la stessa potrebbe causare sull'integrità della compagine sociale neocostituita per trasformazione, in virtù del principio di stabilità che sembra inderogabilmente sancito dall'art. 2332 cod. civ.

Appare forse più realistico ritenere che le poche aperture che la giurisprudenza ha effettuato nei confronti della trasformazione da e in impresa individuale siano dettate non tanto da ragioni logico sistematiche, visto che a questa tipologia di trasformazione eterogenea non difettano i requisiti propri di tutte le trasformazioni eterogenee, ma da ragioni di natura fiscale. A conferma di ciò si deve infatti considerare che, a questi fini, l'optare per l'operazione di trasformazione costituisce uno strumento concreto di elusione delle imposte previste in caso di conferimento o di assegnazione di beni al socio.

Ragionando quindi sulla possibilità che la trasformazione eterogenea sia ammessa per ogni tipo di trasformazione e ribadito che con l'ammissione della trasformazione da e in comunione d'azienda il legislatore crea il paradigma per trasformazioni caratterizzate non dalla omogeneità causale ma dalla mera omogeneità patrimoniale, appare ammissibile anche la trasformazione in *trust*, che per le caratteristiche che enucleeremo nel successivo capitolo, si caratterizza per non essere un ente. Rispetto ad altre tipologie di trasformazione tuttavia nella trasformazione in *trust* l'operazione è connotata anche di omogeneità causale, essendo la sua costituzione nella maggior parte dei casi un contratto a favore del terzo.

1.4 L'ammissibilità e i limiti della trasformazione liquidativa

Per i fini del presente lavoro appare anche opportuno riepilogare i confini dell'ammissibilità nel nostro ordinamento della trasformazione di società in fase di liquidazione.

L'art. 2499 cod. civ. come precedentemente indicato prevede espressamente la compatibilità della trasformazione (fin)anche in pendenza di procedura concorsuale purchè questa si adatti alle finalità e lo stato della stessa. Se consideriamo che il legislatore in questo ambito ha preferito una modalità di scrittura delle norme sintetica, laddove nel più si considera il meno, anche la semplice liquidazione volontaria dell'ente, se compatibile con la trasformazione è ammissibile. Non di meno depone in questo senso il testo dell'art. 2477 cod. civ. che in materia di società per azioni, come l'omologo 2482 ter cod. civ. in materia di s.r.l., che per le società che abbiano eroso il capitale sociale al di sotto del limite legale prevede, tra gli opportuni provvedimenti che gli organi di gestione devono sottoporre senza indugio alla assemblea, la trasformazione quale strumento alternativo alla ricapitalizzazione. E' invero secondo la dottrina la società che ha eroso il capitale al di sotto del minimo legale è di fatto una società in liquidazione in quanto non dotata dei requisiti patrimoniali che ne giustificano l'esistenza e dunque l'ammissibilità della liquidazione.

Si noti peraltro come il legislatore ha utilizzato l'espressione "procedure concorsuali": una definizione non strettamente normativa, quasi atecnica, volta a ricollegarsi in maniera sintetica alle procedure di cui alla legge fallimentare o alle leggi speciali che ne hanno integrato la disciplina, quasi ad indicare l'intenzione legislativa di includere nel novero quante più ipotesi possibili.

Così delineato il quadro normativo, gli elementi positivi che il legislatore ha fissato come limiti all'operatività della trasformazione in fase liquidativa sono solo due e cioè le finalità e lo stato della medesima.

Si tratta di due ipotesi ben distinte. Con il primo termine si fa riferimento al necessario giudizio di coerenza che l'operatore del diritto deve effettuare prima di ammettere la liceità della trasformazione. *Nulla questio* ad esempio in tutte le ipotesi di trasformazione regressiva, laddove l'inevitabile alleggerimento della struttura gestoria già *de visu* comporta dei vantaggi in termini economici assolutamente compatibili con le finalità liquidative in quanto il risparmio sulla gestione massimizza il valore economico della liquidazione a tutto vantaggio della realizzazione in primo luogo delle ragioni creditorie. Ma non sono da escludere in via astratta neppure ipotesi inverse.

La fase della liquidazione è infatti strutturata come reversibile, nella quale i soci, ai quali si prospettano possibilità concrete di rilancio dell'attività di impresa, potrebbero trovare spazi e tempi per rimettere in sesto l'ente: in questo senso sembra ammissibile persino una trasformazione progressiva della società in liquidazione, laddove propedeutica, ad esempio, alla partecipazione a gare che richiedono specifici requisiti, cui seguirà, solo in caso di aggiudicazione dell'affare, l'eventuale revoca dello stato di liquidazione. Sul punto il legislatore continua a confermare il suo orientamento decisamente liberale nei confronti delle operazioni in oggetto: non vi è mai un apodittico divieto all'operazione in sé, ma si lascia sempre all'operatore del diritto, meglio descritto ed identificato nei capitoli successivi, , la valutazione dell'opportunità e dunque della liceità dell'operazione.

Ha una connotazione sicuramente più tecnica il secondo limite ossia quello della compatibilità con lo stato della liquidazione. In questo caso si tratta di valutare in

senso tecnico se la nuova organizzazione sociale proposta con la trasformazione è idonea ad affrontare le esigenze proprie della fase liquidativa.

Come dicevamo, il legislatore non indica a chi è rimessa questa valutazione lasciando a dottrina e giurisprudenza l'indicazione del soggetto a cui spetta vagliare gli interessi in gioco quando si promuovono operazioni straordinarie di questo tipo.

Sicuramente, come analizzeremo per il caso oggetto di questo lavoro, un ruolo centrale è rimesso al Notaio che riceve la deliberazione o il contratto che integra l'operazione. Ciò in particolare in virtù del nuovo ruolo che è stato attribuito al Notaio in seguito alla riforma del 2000 che ha portato al nuovo testo dell'art. 2436 cod. civ. Il controllo omologatorio del Notaio dovrebbe in questo senso rivestire un ruolo centrale, considerato anche che il pubblico ufficiale, ai sensi della legge notarile cui deve rimettersi, e in particolare dell'art. 27 della stessa, non potrebbe ricevere senza incorrere in sanzioni un atto privo dei requisiti di validità, quale potrebbe essere quello che avvia una procedura trasformativa che confligge con obiettivi e stato della liquidazione.

Non è sfuggito però alla dottrina un dato essenziale: il controllo omologatorio notarile non ha mai natura sostanziale, bensì di legalità, formale. Ne abbiamo dimostrazione ad esempio in sede di costituzione di società, dove il Notaio ad esempio deve verificare ed attestare l'effettività dei requisiti minimi patrimoniali per il tipo sociale che si va a costituire e mai potrebbe spingersi sino al punto di valutare l'adeguatezza della dotazione di capitale al raggiungimento dell'oggetto sociale che la società si pone.

Da questo punto di vista il controllo notarile cessa di essere un filtro: al di là di ovvie ragioni di opportunità il professionista deve verificare esclusivamente la sussistenza dei requisiti per la costituzione dell'ente che risulterà dalla trasformazione secondo legge, non avendo neanche gli strumenti tecnici per poter valutare l'incidenza dell'operazione sulla fase liquidativa che è in essere. Il potere di valutazione sarebbe dunque rimesso agli organi della procedura liquidativa, unici competenti relativamente allo stato e alle condizioni della procedura, e consapevoli delle prospettive reddituali in vista della liquidazione del ceto creditorio o del ritorno *in bonis* della società. Da ciò deriva una importante considerazione., Mentre una remissione al controllo omologatorio notarile della validità dell'operazione, sotto la spada di damocle dell'art. 27 l.n., potrebbe far sì che il pubblico ufficiale si trovi a considerare in linea meramente logico giuridica determinate operazioni di trasformazione (quale potrebbe essere quella da società in liquidazione in trust nel caso in esame) vietate *ex se* (come peraltro diremo alcuna giurisprudenza ha ritenuto in una prima fase), tornando così a quell'atteggiamento apodittico che lo stesso legislatore ha dimostrato di avere dismesso, la nuova impostazione che rimette agli organi della procedura la valutazione nel caso concreto lascia al contrario quei margini di operatività che sono più coerenti con l'impostazione sistematica della legge e con le finalità della stessa.

Né si può dire che una siffatta ricostruzione sia meno garantista nei confronti del ceto creditorio, il cui interesse di tutela rimane primario: gli organi della procedura, quali i liquidatori, rimangono assoggettati a responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei creditori, senza considerare che, laddove ci si trovi nell'ambito di

procedure concorsuali, il loro operare è per lo più soggetto al controllo e all'autorizzazione giudiziale, che è sicuramente controllo tecnicamente e concretamente più competente e accurato del mero controllo di legalità notarile.

Compatibilità della trasformazione con le procedure concorsuali e dunque con la liquidazione significa anche, quale corollario del principio di cui all'art. 2499 cod. civ., anche permanenza dell'ente di arrivo nello stato liquidativo. In concreto, e limitatamente agli enti societari, si ritiene che la deliberazione di trasformazione, a meno che non sia espressamente previsto in delibera, non comporti lo stato di liquidazione e anzi, nelle situazioni ordinarie, è una modalità di attuazione della liquidazione.

Pochi i risvolti pratici: nelle società, la trasformazione in fase di liquidazione è operativa dal compimento degli adempimenti pubblicitari, mentre qualora la trasformazione fosse conseguenza della revoca dello stato di liquidazione, la sua deliberazione andrebbe condizionata all'efficacia della delibera dello stato di liquidazione che è sottoposta, ex II comma art. 2487 ter cod. civ, al decorrere dei sessanta giorni a disposizione dei creditori per l'opposizione, salvo il loro consenso o pagamento.

Ci si interroga piuttosto sull'atteggiarsi del perdurare dello stato di liquidazione quando la trasformazione dell'ente in liquidazione è verso un soggetto che ente non è e per il quale non si può tecnicamente parlare di liquidazione. Da questo punto di vista giova ricordare che la deliberazione della liquidazione di una società non significa la cessazione della sua attività economica che, al contrario, dovrà proseguire al fine di conservare e garantire le entità patrimoniali che serviranno a

soddisfare il ceto creditorio e liquidare i soci, ma consiste essenzialmente in una modifica dell'oggetto sociale che avrà come fine non più il perseguimento del lucro soggettivo, ma solamente la realizzazione delle ragioni dei creditori e in subordine dei soci in sede di liquidazione. Ne consegue che l'ente di arrivo, che potrebbe non essere suscettibile di una vera e propria fase liquidativa per ragioni di struttura, dovrà in caso di deliberazione di una trasformazione siffatta, contenere nel proprio scopo la ragione liquidativa in maniera espressa.

|In questo senso torna in vigore l'importanza del controllo notarile: il Notaio ha in questo caso gli strumenti per esercitare un controllo legale formale sull'esistenza nel contratto, che ad esempio costituisce il *trust* liquidativo di arrivo da una trasformazione di s.r.l. in liquidazione, dello scopo liquidativo all'interno degli obiettivi del *trust* stesso.

CAPITOLO SECONDO

IL *TRUST* INTERNO: AMMISSIBILITA' NEL NOSTRO ORDINAMENTO E LIMITI APPLICATIVI

2.1 Premessa 2.2 Cenni storici e origine dell'istituto 2.3.1 Struttura e operatività dell'istituto 2.3.2 Configurabilità della natura recettizia del negozio nei confronti dei beneficiari e conseguenze applicative 2.4.1 Il *trust* interno e la disputa sulla sua ammissibilità nell'ordinamento italiano 2.4.2 La critica fondata sull'inesistenza di disciplina positiva sul *trust* nell'ordinamento italiano 2.4.3 La critica fondata sull'impossibilità di una deroga al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. 2.4.4 La critica fondata sulla violazione del principio di tipicità dei diritti reali 2.5 Il vincolo costituito dal *trust* e la sua opponibilità a terzi: il regime della trascrizione

2.1 Premessa

Come premesso in introduzione, le modificazioni del mercato introdotte dalla recente crisi economica hanno evidenziato la necessità di individuare nuovi strumenti per l'impresa o per resistere sul mercato adattandosi alle nuove condizioni economiche oppure, se inevitabilmente decotta, ad uscirne, massimizzando il più possibile la realizzazione delle ragioni creditizie. La crisi nasce infatti in ambito bancario: l'influsso negativo che il collasso finanziario ha generato sull'industria ha portato alla crisi e spesso al fallimento di molte imprese vanificando per gli stessi istituti di credito la restituzione dei finanziamenti effettuati, con ulteriore appesantimento dei bilanci bancari e aggravamento della crisi stessa. E' evidente dunque che trovare strumenti anche per rendere più veloce ed economica la realizzazione delle ragioni

creditorie senza andare in contrasto con le tutele che la legge pone nei confronti del ceto creditorio costituisce per lo stesso un vantaggio, se non addirittura una necessità. La trasformazione, intesa entro l'ambito abbastanza ampio con la quale il legislatore l'ha disegnata anche grazie alla riforma del 2003 ricostruito nel precedente capitolo, può costituire lo strumento tecnico giuridico attraverso il quale attuare questa semplificazione: si tratta come abbiamo visto di uno strumento di facile attuazione, grazie all'introduzione della deliberabilità a maggioranza, garantista nei confronti del ceto creditorio, grazie al rafforzamento dell'istituto dell'opposizione, duttile in quanto può essere adottato in quasi qualsiasi momento della vita sociale, persino quello della liquidazione e può essere indirizzato verso un'ampia gamma di enti o di situazioni giuridiche, grazie all'ammissibilità della trasformazione eterogenea.

Alla base di questo lavoro vi è la volontà di dimostrare come la trasformazione dell'impresa in crisi può essere proficuamente indirizzata, per i fini che abbiamo sopra elencato, verso l'istituto del *trust* che presenta sufficienti caratteristiche di duttilità per rendere più efficiente dal punto di vista economico non solo la gestione della fase liquidativa di un ente o il suo eventuale ritorno *in bonis*, ma anche semplicemente la gestione di una fase significativa di crisi, finalizzata al recupero della normale attività sociale o a minimizzare i danni del periodo negativo. Per questa ragione risulta necessario e preliminare analizzare la struttura di questo istituto, le sue ragioni nonché i limiti della sua ammissibilità nel nostro ordinamento.

2.2 Cenni storici e origine dell'istituto

L'origine del *trust* è da individuarsi nell'ordinamento anglosassone, che appartiene all'esperienza di *common law*. E' per questa iniziale ragione che il suo inquadramento, e dunque la sua ricezione, all'interno dell'ordinamento italiano è risultata particolarmente difficile tra gli interpreti, sebbene ormai consolidata e pacifica.

Il *trust*, il cui termine in inglese significa fiducia, consiste nell'attribuzione fiduciaria di beni ad un soggetto diverso dal proprietario per fini di svariata natura (riservatezza ad esempio, o volontà di affidare a un estraneo la gestione patrimoniale), creando un patrimonio separato.

La configurazione di questo istituto è stata facilitata nell'ordinamento anglosassone per due ordini di ragioni. Il primo è che nel sistema di *common law* il passaggio della proprietà era basato sul principio dell'investitura, per cui l'attribuzione della titolarità dei beni avveniva attraverso un negozio unilaterale ed anche astratto. Ciò ovviamente già sottolinea le differenze con il nostro sistema, dove l'esistenza del principio consensualistico di cui all'art. 1376 cod. civ. fa sì che l'attribuzione della proprietà possa avvenire essenzialmente attraverso il contratto che ex art. 1325 cod. civ., è negozio causale.

Il secondo ordine di ragioni è dettato dal dato storico per cui, al di là dell'utilità nella prassi dell'istituto e dell'idoneità dell'ordinamento a recepirne la struttura, l'istituto del *trust*, per il quale le corti di *common law* non erano ancora dotate della necessaria esperienza giurisprudenziale che potesse supportare una valida tutela delle ragioni

del fiduciante, trovò un valido strumento di tutela grazie allo strutturarsi della giurisdizione di *Equity*. La giurisdizione del Cancelliere si basava sui giudizi che questi emanava in quanto rappresentante della coscienza del re: a causa della lentezza nel giudizio, per eccesso di domanda nelle Corti di *common law*, i sudditi ricorrevano a questo tipo di giudizio che andò nel tempo a rappresentare una vera e propria giurisdizione parallela affidato al cancelliere.

L'esistenza di questa giurisdizione, la cui caratteristica era quella di fornire un giudizio rapido, basato sull'analisi del caso concreto, decretò successo e diffusione del *trust* in quanto il Cancelliere, con i suoi poteri ordinatori, aveva la facoltà di dirimere questioni inerenti alla attribuzione fiduciaria anche quando ancora la giurisprudenza di *common law* non era dotata di strumenti e precedenti idonei a tutelare la “*double ownership*” di titolare e di fiduciante, tutto questo senza contrastare i fondamenti del diritto vigente. Laddove di fronte a un *trust*, dove i beni attribuiti al fiduciante-*trustee* vengono gestiti con abuso del potere conferito, la giurisdizione di *common law*, sulla base dei vigenti precedenti giurisprudenziali, non poteva che accertare in capo a chi dei due soggetti fosse la effettiva proprietà e ordinare la restituzione, creando giustizia, ma vanificando l'esistenza del *trust*, il giudizio di *Equity* aveva un'efficacia differente. Tramite questo sistema di giustizia di carattere ordinatorio, era possibile imporre al *trustee* di comportarsi secondo l'accordo fiduciario, salvaguardando dunque l'esistenza del *trust*. Tutto questo senza entrare in contraddizione con l'ordinamento di *common law*.

2.3.1 Struttura e operatività dell'istituto

La definizione del *trust* quale situazione di *double ownership*, cioè sostanzialmente di doppia proprietà ci dà immediatamente idea della funzionalità dell'istituto dove le due “proprietà” non sono altro che la titolarità effettiva del bene, privata del potere gestorio, e una titolarità formale finalizzata alla gestione: solo l'agire su due piani diversi può infatti giustificare la coesistenza (non la compartecipazione, come nella comunione) di due diritti reali pieni. Per questo correttamente la dottrina ha definito il *trust* quale fenomeno gestorio, o anche come strumento di articolazione del patrimonio.

Lo stesso termine *trust* ha, giuridicamente parlando, una attribuzione non univoca perché individua diversi momenti e rapporti all'interno della fattispecie: è *trust* infatti sia il rapporto fiduciario di affidamento tra disponente e *trustee*, sia il vincolo di destinazione che grava sui beni, sia l'obbligo in capo al *trustee* di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di affidamento che è tenuto ad onorare, sia più in generale il complesso delle posizioni giuridiche nascenti dal rapporto di affidamento.

I soggetti del *trust* sono innanzitutto il disponente o *settlor* che è colui che trasferisce fiduciariamente la proprietà dei suoi beni o di parte di essi ad un fiduciante o *trustee* il quale ha l'obbligo di gestire e amministrare i beni conferiti non nell'interesse proprio, ma in quello di un beneficiario che può essere individuato dal disponente (o essere lo stesso disponente come nel *trust* autodichiarato), dal *trustee* successivamente oppure anche ad terzi.

L'estrema duttilità di questo istituto, dovuta al fatto che la sua disciplina è stata elaborata in più di una esperienza giuridica appartenente alla famiglia del *common law*, ci impone di fissare gli elementi essenziali che ci consentono di poter compiutamente parlare di *trust*. Questi elementi sono: il mandato fiduciario, da parte del disponente in favore del *trustee* e nell'interesse del beneficiario, il fondo che costituisce la dotazione patrimoniale del *trust*, il trasferimento della proprietà dei beni dal disponente al *trustee*, la predisposizione di strumenti che possono garantire ai beneficiari la tutela dei diritti da loro vantati sul fondo.

Individuati questi cinque elementi, occorre specificare che esistono fattispecie particolari, riconducibili sempre al *trust* che tuttavia presentano particolarità relativamente ad uno singolo di questi elementi.

Il *trust* è detto autodichiarato quando disponente è *trustee* coincidono: in questo specifico caso manca l'elemento del trasferimento di proprietà, sostituito se vogliamo dalla creazione del vincolo di separazione patrimoniale conseguente alla costituzione.

Se disponente e *trustee* possono non coincidere, non può al contrario accadere che il *trustee* coincida con il beneficiario, o meglio sia l'unico beneficiario. La ragione è logicamente spiegabile: se il *trustee* ricevesse i beni per amministrarli nell'interesse di sé stesso, agirebbe come pieno proprietario e non come fiduciante. Non potendosi parlare in questo caso di mandato fiduciario, poichè questo è un elemento essenziale che connota la struttura del *trust* (ed è anche la causa dell'istituto), si va al di fuori della definizione di *trust*.

Il *trust* è detto invece di scopo quando il beneficiario non è individuato in un soggetto specifico: in questo caso il *trust* diventa un patrimonio destinato ad un fine di pubblica utilità cosa che lo rende molto affine all'istituto della fondazione (con la principale differenza che la fondazione è ente, il *trust*, come vedremo, no).

Queste figure particolari di *trust*, che in realtà anche nella stessa esperienza anglosassone sarebbero escluse dalle tipologie che connotano l'istituto, sono considerate valide ed efficaci in ragione della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, cui ha aderito anche l'Italia e che ha costituito attraverso la legge che l'ha ratificata, la n. 264 del 16 ottobre 1989, lo strumento legislativo attraverso il quale dal 1° gennaio 1992 il *trust* è ammissibile anche nel nostro ordinamento.

Per cercare di essere onnicomprensivo, l'art. 2 della citata convenzione intende come *trust* tutti i rapporti giuridici istituiti da una persona qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o di un fine specifico.

Questo ambito, ben più ampio della definizione e struttura originaria di *trust*, ha fatto sì che il *trust* ammesso attraverso la Convenzione dell'Aja e volgarmente denominato *trust* internazionale venisse anche definito come *trust* "amorfo".

Ai fini del presente lavoro, l'ammissibilità, adesso positiva di un *trust* "amorfo" risulta come vedremo fondamentale. Se infatti un *trust* diventa l'istituto attraverso il quale si gestisce il patrimonio dell'ente in liquidazione, i beneficiari dello stesso devono essere i medesimi soggetti nel cui interesse è posta la procedura liquidativa cioè in primo luogo i creditori, e in secondo luogo e subordinatamente al soddisfacimento dei primi, coloro i quali partecipano l'ente titolare del patrimonio costituito in *trust*, cioè i soci.

Il *trust* liquidativo dunque, se ammesso, dovrebbe essere inquadrato nel *trust* con beneficiari gli stessi disponenti unitamente ai creditori, cioè una delle ipotesi eccezionali di *trust*.

Si è molto discusso se il *trust* abbia la struttura di negozio unitario ovvero se esso sia composto di due differenti negozi, uno istitutivo, con il quale il disponente enuncia il compito e il programma destinatorio designandone attuatori, beneficiari e guardiano, e un altro dispositivo, e un altro dispositivo (o più negozi dispositivi attuati in più fasi) con il quale si dà al *trust* consistenza patrimoniale. Lo stesso problema d'altronde si pone anche nella ricostruzione logica dell'istituto della fondazione, dove coesistono in effetti il momento (e negozio) istitutivo, col momento (e negozio) di dotazione.

Nel *trust* la difficoltà sorge in relazione al fatto che mentre nella fondazione comunque si può sostenere la natura unilaterale di entrambi i negozi, essendo anche quello di dotazione un negozio attuato nei confronti dello stesso ente che si costituisce con il negozio istitutivo, nel *trust*, non costituendosi un ente, ma essendovi uno spossessamento nei confronti di un altro soggetto cioè il *trustee*, convivono in effetti il negozio unilaterale di istituzione con il negozio bilaterale (o contratto a favore del terzo se consideriamo il beneficiario) di dotazione. Per semplificare si può indicare come in realtà non si possa dare una ricostruzione unitaria in quanto mentre nel *trust* "ordinario" è evidente la presenza di due distinti negozi, nel *trust* testamentario o in quello autodichiarato, dove difetta il trasferimento o si attua in ragione del trasferimento *mortis causa*, il negozio è unitario.

Qualora si parli di due negozi distinti è importante sottolineare che fra di essi sussiste un rapporto di collegamento negoziale bilaterale, laddove se i trasferimenti senza il negozio istitutivo sono essenzialmente privi di causa, lo stesso negozio istitutivo, senza consequenziale attribuzione dei beni, rimane privo di causa essendo le finalità in esso fissate inattuabili. E' per questa ragione che è difficile in termini pratici individuare i due negozi in quanto per ragioni logiche e pratiche essi sono sempre contestuali, potendo essere differiti solo eventuali nuovi negozi dispositivi integrativi della consistenza patrimoniale.

Il negozio istitutivo, è dunque negozio unilaterale del disponente, di natura recettizia in quanto, considerati gli obblighi assunti dal *trustee* l'incarico deve poter essere da questi accettato o rifiutato, di natura patrimoniale e di durata, stante il perpetuarsi nel tempo dell'incarico gestorio. Parzialmente diversa la struttura del *trust* autodichiarato in cui difetta la recettizietà stante la coincidenza della figura del disponente e del *trustee*.

Si ritiene che il negozio sia irrevocabile, non tanto perché non possa essere prevista la sua revocabilità, ma perché ai fini pratici la revocabilità potrebbe essere letta come indice simulatorio della segregazione patrimoniale.

Elementi essenziali del negozio istitutivo, oltre la volontà di costituire il *trust* e l'indicazione dei beni costituenti il fondo, sono l'individuazione del *trustee* e l'attribuzione dei poteri e l'indicazione dei beneficiari.

Riguardo l'attribuzione dei poteri al *trustee*, se questi sono di portata tanto limitata da lasciare di fatto poteri decisionali al disponente si parlerà di *trust* nudo, se invece di fatto non viene attribuito al *trustee* alcun potere dispositivo e gestorio si parlerà di

sham trust. Lo *sham trust* è considerato dalla giurisprudenza anglosassone un *trust* nullo fin dall'origine, con conseguente nullità dei trasferimenti in favore di *trustee* o beneficiari. Se però nella giurisprudenza anglosassone perché il *trust* sia invalido è sufficiente che il *trustee*, accordandosi con il disponente, non ponga in essere le facoltà e i poteri lui concessi dal negozio istitutivo o ammetta le ingerenze dello stesso, nel nostro ordinamento, secondo la giurisprudenza, solo il *trust* privo in origine di definizione di poteri concreti per il *trustee* è nullo, integrando una ipotesi di simulazione assoluta, laddove invece un *trust* dove il *trustee* ha pieni poteri, ma non li esercita per accordi con il beneficiario rimane valido, salvo il rispondere del *trustee* per inadempimento delle obbligazioni fiduciarie.

Ai poteri gestionali e dispositivi riconosciuti al *trustee* possono affiancarsi poteri personali quali ad esempio il riconoscimento di compensi o altre utilità, essendo il suo incarico di natura onerosa: il negozio istitutivo comunque determina quale grado di discrezionalità abbia il *trustee* nell'esercizio dei singoli poteri costituenti l'incarico fiduciario cosicché il giudice, su sollecitazione dei beneficiari, possa valutare in che misura sanzionare l'inerzia o l'abuso nell'esercizio degli stessi.

Il negozio di dotazione (o i negozi) è invece un negozio bilaterale, collegato bilateralmente al negozio istitutivo. A differenza che in altre ipotesi tipiche di segregazione patrimoniale, quali ad esempio il fondo patrimoniale limitato a beni dotati di specifico regime pubblicitario finalizzato all'opponibilità del vincolo quali immobili, mobili registrati e titoli di credito, nel *trust* qualsiasi diritto assoluto o relativo, ivi inclusa l'aspettativa di diritto, può essere oggetto del negozio di

dotazione, con le relative implicazioni pubblicitarie in tema di opponibilità del vincolo.

E' discussa la natura della causa del negozio destinatorio, stante lo stretto legame con il negozio istitutivo. Non si può infatti classificare nelle donazioni, in quanto appare palese l'inesistenza della causa liberale nei confronti del *trustee*, che riceve i beni per gestirli nell'interesse dei beneficiari. Più correttamente questo negozio dovrebbe essere classificato tra i negozi a causa esterna, dove il trasferimento è giustificato dalla necessità di dotare il *trustee* del patrimonio su cui esercitare l'incarico fiduciario: è dunque corretto dire che il negozio in esame ha natura gratuita, ma non liberale.

Con riferimento ai soggetti si è detto che il *trust* coinvolge il disponente, il *trustee*, i beneficiari e, quale organo eventuale, il guardiano.

Il disponente è colui che determina la costituzione e la dotazione del *trust*. Il suo rapporto fiduciario con il *trustee* non è ricollegabile al rapporto di mandato in quanto il *trustee* non risponde al disponente, ma solo ai beneficiari: in questo senso sarebbe più corretto ritenere che, se proprio si vuole ricondurre l'incarico al mandato, si parli di mandato in *rem propriam* ex art. 1723 cod. civ., per quanto questa figura disciplini il mandato "anche" nell'interesse di terzi e non "solo" di terzi, come nel caso di specie.

Peraltro, come già visto, le ingerenze gestorie del disponente, per quanto alcune ingerenze gestorie anche a livello consultivo sono tollerate dalla Convenzione dell'Aja e dalla forma di *trust* amorfo in essa proposto, che consente espressamente

che il disponente si riservi specifiche attività e prerogative gestorie, rischiano di rendere nullo il *trust* in quanto classificabile come *sham trust*.

Il *trustee* è il titolare dell'incarico fiduciario, definibile come un ufficio di diritto privato in quanto attività svolta obbligatoriamente, a nome proprio ma nell'interesse altrui. Dati i suoi poteri gestori e dispositivi assimilabili a quelli del pieno proprietario si richiede che goda della piena capacità di agire: in questo senso può essere rappresentato dalla singola persona fisica o giuridica o da un organo plurisoggettivo. Il suo incarico avviene nel negozio istitutivo o con successivo negozio, che abbia il requisito minimo della forma scritta, che ha natura recettizia e necessita di accettazione. L'incarico è oneroso e si estingue per morte o dimissioni oppure revoca, che può avvenire giudizialmente o per via negoziale, se previsto dal negozio istitutivo, da parte del disponente, di altro *trustee* o del guardiano. Anche la revoca è negozio recettizio.

I beneficiari invece sono i soggetti nel cui interesse è istituito il *trust*, e possono essere definiti dal disponente come avviene nel *trust* ordinario, o dal *trustee* o dal guardiano, come avviene nel *trust* discrezionale. Possono essere beneficiari dei redditi del *trust* oppure beneficiari finali della proprietà dei beni. Particolare tipo di *trust*, definito *bare*, è quello in cui i beneficiari sono beneficiari finali, in quanto il loro diritto alla restituzione dei beni è già definito nell'atto istitutivo, e quindi può pretendere in qualunque momento dal *trustee* la restituzione dei beni, controllando di fatto l'esistenza stessa del fondo.

Ai fini del nostro lavoro, l'ipotizzabilità del *trust* liquidativo è riconducibile alla figura del *bare trust* laddove, qualora i beneficiari del *trust* sono i creditori e in

subordine i soci, essi vantano, quali diritti quesiti già all'atto istitutivo, pretese sul patrimonio liquidato e dunque potrebbero agevolmente, liquidato il patrimonio, richiedere al *trustee* la restituzione dei beni.

Infine, il guardiano del *trust* è un organo eventuale la cui funzione è quella di impartire direttive al *trustee* o vigilare sul suo operato, sostituirsi ad esso in caso di inerzia o impedimento, prestare il consenso a particolari atti da questi compiuti. Svolge anch'esso un incarico fiduciario classificabile nella figura dell'ufficio di diritto privato.

2.3.2 Configurabilità della natura recettizia del negozio nei confronti dei beneficiari e conseguenze applicative

Nel precedente paragrafo si è analizzata la struttura del negozio o dei negozi nei quali si struttura il *trust*, sia quello istitutivo che quello dispositivo. In particolare, per quanto riguarda il negozio istitutivo, si è propensi ad identificarlo in un negozio unilaterale, di natura recettizia. Non si è analizzato però un altro aspetto, che potrebbe avere importante di particolare rilievo per quanto riguarda l'analisi relativa a questo lavoro.

La leggi che nei Paesi stranieri regolamentano il *trust* sembrano propendere per una ricostruzione dell'istituto come un negozio dove il beneficiario è destinatario degli effetti, ma al di fuori dell'assetto negoziale instaurato. Non sono nuove anche nel nostro ordinamento ipotesi di questo tipo, basti pensare al contratto a favore del

terzo: tuttavia la differenza sostanziale è che innanzitutto l'ipotesi dell'art. 1411 cod. civ. è un contratto non un negozio unilaterale, in secondo luogo sebbene il terzo sia fuori dalla stipulazione, in quanto questa, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, produce i suoi effetti col semplice consenso dei contraenti, è anche vero che solo la dichiarazione del terzo di volere profittare rende stabile il negozio, irrevocabile e immodificabile. Nella struttura contrattuale del contratto a favore di terzo dunque la sua adesione diventa assolutamente non irrilevante.

Il negozio istitutivo del *trust* invece, per quanto recettizio nei confronti del *trustee*, che giustamente deve conoscere gli obblighi cui sarà sottoposto in conseguenza dell'istituzione, non prende in considerazione la figura del beneficiario. Ebbene si ragiona sul fatto che quest'ultimo gode solo di effetti positivi dalla costituzione del *trust*, non avendo necessità di essere informato delle eventuali conseguenze che il *trust* genererà sulla sua sfera giuridica, avendo natura solo positiva.

Questa configurazione va drasticamente criticata. Innanzitutto perché il nostro ordinamento, anche quando disciplina fattispecie che nei confronti del soggetto che è estraneo alla loro formazione stabiliscono dei vantaggi in termini giuridici, prevede un meccanismo di automaticità nell'efficacia, ma consente sempre il potere di rifiuto: abbiamo già visto la dichiarazione del terzo di voler profittare ex art. 1411 II comma cod. civ. e possiamo chiamare ad ulteriore esempio la fattispecie del legato, che non necessita di accettazione, ma può essere rifiutato dal beneficiario. Addirittura nel principale esempio di negozio liberale, che comporta solo vantaggi in termini di incremento di patrimonio per il beneficiario, cioè la donazione, il legislatore ha

inteso come assolutamente necessario il consenso del donatario, configurando la stessa come contratto.

Anche se ammettessimo che il *trust* nella maggioranza dei casi è un negozio che, nel suo complesso, costituisce nei confronti del beneficiario una liberalità, sarebbe estraneo al nostro ordinamento un modello come quello straniero dove il beneficiario non abbia notizia dell'attribuzione (anche se indiretta e mediata) nei suoi confronti.

In realtà vi è di più. Il *trust* spesso, e in particolare nel caso del *trust* liquidativo, dove il *trustee* opera nell'interesse dei creditori, viene costituito non tanto per beneficiare *tout court* i destinatari, ma per soddisfare alcuni diritti quesiti. Nel caso oggetto di questo lavoro, il limite applicativo del *trust* quale strumento della liquidazione diventa il fatto che, nella prassi, il beneficiario è soggetto escluso dalla partecipazione alla stipulazione dei due negozi costituenti l'istituto, quando invece i creditori beneficiari, in quanto portatori dell'interesse che il *trust* mira a realizzare dovrebbero essere i primi a poter partecipare alla stipulazione per vagliare e anche censurare i contenuti dello stesso. Si anticipa tuttavia che, sebbene da un punto di vista di ricostruzione giuridico sistematica sarebbe opportuno che anche nella prassi effettivamente si concedesse al beneficiario nel cui interesse è posto il *trust* a partecipare alla sua stipulazione, o quantomeno di averne notizia, potendo poi esperire il rifiuto, questo difetto, ai fini della configurabilità del *trust* liquidativo, è colmato dall'istituto dell'opposizione dei creditori. Questa si pone infatti quale strumento relativo all'operazione di trasformazione attraverso la quale si "costituisce" il *trust*, che recupera quella recettività nei confronti del beneficiario assente nella struttura dell'istituto.

2.4.1 Il *trust* interno e la disputa sulla sua ammissibilità nell'ordinamento italiano

Il nostro ordinamento civilistico di origine romanistica non conosce un'esperienza assimilabile a quella del *trust*: non si tratta solo della possibilità astratta di disciplinare positivamente questo istituto, ma della difficoltà concreta di inquadrare in un sistema come il nostro una doppia proprietà, dove innanzitutto il principio consensualistico che fa sì che con il semplice consenso si attui il trasferimento rende concretamente difficile disporre delle tutele della gestione fiduciaria paragonabili a quelle che nel tempo la giurisdizione di *equity* ha costruito nei sistemi di *common law*.

Si è riusciti nel tempo solo a trovare un espediente pratico, cioè una modalità di trascrizione del vincolo fiduciario tale da renderlo opponibile ai terzi. Infatti la disciplina di cui all'art. 2645-ter cod. civ. relativa al cosiddetto negozio di destinazione, è la norma con la quale si è correttamente affermato che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una sorta di *trust* all'italiana, e che ha risolto grazie a questa analogia i problemi applicativi relativi alla pubblicità del *trust*. In ogni caso è solo una norma che regola la pubblicità di questo negozio, ma non ne costruisce alcuna disciplina positiva.

E' per questa ragione che, sebbene il legislatore italiano abbia recepito la succitata Convenzione dell'Aja, non esiste un *trust* di diritto italiano, ma è configurabile esclusivamente il *trust* cosiddetto interno, cioè quel *trust* dove i soggetti sono tutti cittadini italiani, il patrimonio costituente il fondo è situato in Italia, ma la legge

regolatrice dell'istituto è quella di un ordinamento straniero. D'altronde la Convenzione stessa se all'art. 6 lascia al disponente la possibilità di scegliere a quale legge regolatrice assoggettare la disciplina del *trust* costitutivo, allo stesso tempo impone che il richiamo alla legge di costituzione riguardi solo ed esclusivamente ordinamenti che prevedono positivamente l'istituto, non che al massimo lo considerino contratto atipico lecito: il nostro ordinamento è dunque da considerarsi escluso.

Le obiezioni che la dottrina ha posto nei confronti dell'ammissibilità del *trust* interno, poi confutate da altra dottrina recepita dalla giurisprudenza sono molteplici.

2.4.2 La critica fondata sull'inesistenza di disciplina positiva sul *trust* nell'ordinamento italiano

Un primo filone interpretativo, parte dalla considerazione che le norme contenute nella Convenzione dell'Aja sono norme di diritto internazionale privato, per la cui applicazione occorre un elemento di collegamento con un ordinamento straniero.

A questo specifico fine non sarebbe sufficiente il richiamo alla legge regolatrice straniera: questo infatti sarebbe, per quanto detto prima, un elemento necessario per la configurazione del *trust* interno, senza il quale l'istituto stesso non potrebbe prendere forma, occorrendo dunque ulteriormente che un altro elemento, cioè uno dei soggetti o dei beni costituenti il fondo sia riconducibile a ordinamenti diversi da quello italiano.

Si è obiettato su questo punto che l'inammissibilità su queste basi del *trust* interno costituirebbe una aperta violazione del principio di uguaglianza di matrice costituzionale, laddove in termini pratici lo straniero che intendesse costituire i propri beni siti in Italia in *trust* riceverebbe dall'ordinamento quel riconoscimento del proprio vincolo e la relativa tutela che verrebbe negata al cittadino italiano che volesse usufruire del medesimo strumento giuridico.

2.4.3 La critica fondata sull'impossibilità di una deroga al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.

Il secondo filone interpretativo argomenta contro l'istituto del *trust* interno sostenendo che l'effetto del *trust* sarebbe quello di una segregazione patrimoniale non conosciuta all'interno del nostro ordinamento e costituente una deroga al principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ., possibile solo attraverso una disciplina positiva del legislatore italiano. Ed invero lo stesso art. 13 della Convenzione consente al giudice la facoltà di non riconoscere il *trust* nel proprio ordinamento qualora questo sia regolamentato da una legge straniera e la legge interna non abbia una specifica disciplina sul *trust*.

Anche questa ricostruzione è stata negata.

Innanzitutto il principio di cui all'art. 2740 cod. civ., da molti anni ormai, in relazione ad alcune importanti novelle legislative di cui alcune ripercorse in premessa, ha perso nel nostro ordinamento quella centralità tale da renderlo norma

inderogabile. Innanzitutto già dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è stata introdotta nel nostro ordinamento una forma di segregazione patrimoniale, attraverso il fondo patrimoniale, patrimonio destinato ai bisogni della famiglia. Ha successivamente rappresentato ulteriore dimostrazione di quanto detto, la possibilità di costituire società di capitali unipersonali, di costituire all'interno delle società di capitali patrimoni separati destinati a specifici affari e, per ultimo, la possibilità di porre in essere negozi di destinazione capaci di attuare la separazione patrimoniale ex art. 2645 ter cod. civ. Il legislatore ha introdotto questi istituti giustificandone la loro coesistenza con il principio di cui all'art. 2740 cod. civ. attraverso quelle azioni e rimedi propri del diritto civile (oggi peraltro innovati ulteriormente con l'introduzione del nuovo 2929 bis cod. civ.) posti a tutela dei creditori del disponente.

Va anche osservato che qualora l'introduzione del *trust* quale separazione patrimoniale non fosse interpretabile quale strumento coerente con l'impostazione codicistica, ivi compreso il principio di responsabilità patrimoniale, non si può neanche ammettere che il nostro ordinamento non conosca una disciplina positiva del *trust*.

In primo luogo perché la stessa Convenzione, che è ratificata con legge del nostro ordinamento, espressamente ammette all'art. 11 che l'effetto del *trust* è la separazione patrimoniale, dunque questa norma stessa costituisce una deroga positiva espressa al principio di cui all'art. 2740 cod. civ.

In secondo luogo il legislatore tributario con la Legge finanziaria 2007 ha modificato gli artt. 44 e 73, I comma lett. D) del D.p.r. 917/1986 cioè del Testo Unico delle

Imposte sui Redditi disciplinando positivamente la tassazione dei redditi derivanti dai *trust* con disponenti e beneficiari italiani e beni costituenti il fondo siti in Italia, espressamente prevedendo solo per i *trust* fiscalmente residenti in Italia l'obbligo di tenuta delle scritture contabili. Esiste dunque nel nostro ordinamento una normativa, seppure limitata al piano fiscale, sul *trust* cd. interno.

Né si può argomentare sull'esistenza del potere del giudice di invalidare il *trust* interno ex art. 13 della Convenzione a favore della tesi sulla inammissibilità dell'istituto in quanto questa è da interpretare quale norma di chiusura della normativa e il potere del giudice è un rimedio estremo che la Convenzione pone a favore dell'ordinamento interno quando nonostante il dettato degli artt. 18, 16 e 15 della Convenzione, gli obiettivi del *trust* siano valutati in concreto ripugnanti con gli obiettivi propri dell'ordinamento.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza più recente insomma il *trust* e il negozio fiduciario in esso sotteso, qualora interni, non possono essere valutati astrattamente inidonei ad albergare all'interno del nostro ordinamento, ma la loro ammissibilità risente di un giudizio di valutazione che ha le stesse basi di quello che viene effettuato ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. per valutare la meritevolezza e dunque la liceità di un negozio atipico. Se per di più riteniamo che la ricezione della Convenzione all'interno del nostro ordinamento renda il *trust* negozio tipico, il potere attribuito al giudice ex art. 13 della Convenzione non perde né utilità, né importanza considerato che, secondo quella stessa ricostruzione che sta alla base della valutazione della causa in concreto come criterio per la valutazione di liceità di un negozio, persino un *trust* correttamente strutturato si sensi della Convenzione

potrebbe essere indicato dal giudice come invalido in quanto i suoi scopi in concreto ledono quelli posti dall'ordinamento, perseguendone altri lesivi o fraudolenti.

In questo senso, ai fini della configurabilità di un *trust* liquidativo, è importante come viene rimessa all'interprete la possibilità di calibrare le finalità del *trust* cosicchè non contrastino con gli scopi fondamentali della procedura liquidativa, in primo luogo la tutela dei creditori.

2.4.4 La critica fondata sulla violazione del principio di tipicità dei diritti reali

Più attenta e di difficile argomentazione la critica che viene mossa al *trust* interno e legata alla sua natura di *double ownership*. Abbiamo più volte sottolineato come la natura di doppia proprietà propria del *trust* sia assolutamente incompatibile con la struttura e la definizione del diritto di proprietà come delineato dal nostro codice civile. Il diritto di proprietà, quale diritto assoluto nel nostro ordinamento civilistico, può coesistere solo con altri diritti reali minori, che pur condividendone le caratteristiche essenziali, quali l'assolutezza. Questi si connotano per una portata minore delle facoltà connesse alla signoria sulla cosa, cosicchè essi possono coesistere con la proprietà stessa, stante sempre una loro limitazione temporale in modo tale che alla loro estinzione la proprietà compressa dal diritto reale minore possa, grazie alla sua elasticità, riespandersi nel suo pieno valore. La proprietà può coesistere quando più soggetti la esercitano sullo stesso bene addivenendosi alla situazione giuridica della comunione: in essa però non abbiamo distinte proprietà in

capo a ciascun soggetto, come invece si configurerebbe nel *trust* di *equity*, ma un unico diritto di proprietà spettante a più soggetti dove le facoltà di ciascuno sono piene, ma trovano limite nelle facoltà dell'altro contitolare. Una doppia proprietà come quella del *trust* invece presupporrebbe un diritto di proprietà del *trustee* che può amministrare e disporre pienamente e un coevo diritto di proprietà del beneficiario, privo del diritto di amministrare e disporre, ma destinatario degli effetti della gestione stessa sul bene. Non si tratta solo di un problema teorico bensì pratico: il nostro ordinamento, per la concezione di cui sopra non ha strumenti giuridici per tutelare le pretese del beneficiario. Né è ipotizzabile ricavarne di nuovi attraverso lo strumento dell'analogia, essendo vigente nel nostro ordinamento, per evidenti ragioni legate alla absolutezza dei diritti in esame che riconosce piena signoria sul bene ai titolari e lo *ius excludendi* nei confronti degli altri soggetti, il principio di stretta tipicità dei diritti reali.

Se il *trust* è doppia proprietà, la proprietà del beneficiario sarebbe insomma un diritto reale nuovo, non tipizzato e dunque illegittimo nel nostro ordinamento.

Questa ricostruzione è stata contestata ricostruendo l'istituto del *trust* su basi teoriche differenti rispetto a quelle sinora qui postulate. Si ritiene infatti che sicuramente la proprietà del *trustee*, sebbene limitata nel tempo stante l'obbligo finale di restituzione al beneficiario, è piena proprietà in quanto spetta allo stesso il pieno potere di gestire e finanche di disporre in attuazione dello scopo fiduciario che è stato lui attribuito. Peraltro lo stesso regime di pubblicità conseguente al trasferimento di proprietà in suo favore da parte del disponente, rende il *trustee* quale unico effettivo proprietario in quanto soggetto risultante dalla nota di trascrizione relativa al

trasferimento. Viene dunque riqualificata la natura del diritto del beneficiario, che viene ricondotta nella classificazione del diritto di credito: un diritto relativo, ma connotato da un particolare regime di opponibilità. Il *trust* sarebbe non più dunque una doppia proprietà, ma una proprietà tradizionale e piena cui si affianca un diritto di credito opponibile a terzi. Appare evidente che, con questa ricostruzione, non si ponga alcun problema di configurabilità di diritti reali atipici.

Questo punto di arrivo è stato messo in discussione dalla introduzione dell'art. 2645-ter cod. civ. il quale, introducendo il regime di trascrizione dei negozi di destinazione, nei quali possiamo includere sicuramente anche il *trust*, ha introdotto il regime di pubblicità relativo al vincolo. Ciò ha fatto sì che la natura del diritto spettante al beneficiario fosse nuovamente posto in discussione.

Secondo una parte della dottrina, minoritaria e superata, la novella legislativa non avrebbe per nulla apportato innovazioni ai fini della ricostruzione teorica dell'istituto, cosicché la configurazione sopra citata andrebbe assolutamente riconfermata.

Invero, la norma introdotta disciplina una modalità di pubblicità, non un istituto positivo, laddove il negozio di destinazione di cui si ammette la trascrivibilità non è positivamente disciplinato, ma rimane negozio atipico la cui meritevolezza è suscettibile di ammissibilità alla stregua dei criteri dettati dall'art. 1322 cod. civ..

Così ragionando è impossibile ammettere che la norma riconosca al beneficiario un diritto dotato dei requisiti di realtà, difettando la norma di una espressa tipizzazione del diritto, cosicché questo rimane configurabile quale diritto di natura obbligatoria connotato di un particolare requisito di opponibilità.

La dottrina prevalente ha invece ragionato in maniera diametralmente opposta. Secondo questa ricostruzione la norma di cui all'art. 2645 ter, la trascrizione del negozio di destinazione, attraverso l'indicazione nella nota degli elementi costitutivi del negozio dà regime di pubblicità a una fattispecie tipica e dunque tipizza il diritto del beneficiario dandogli natura reale. Non sussiste violazione del numero chiuso dei diritti reali riconoscendo il negozio di destinazione e quindi il *trust* perché la norma introdotta stessa tipizza il diritto e lo rende opponibile a terzi in quanto reale.

Come si può conciliare dunque la natura reale sia del diritto del beneficiario che di quello del *trustee*? Semplicemente riconoscendo che solo quello di quest'ultimo è un diritto di proprietà, laddove quello del beneficiario è un vincolo, di natura reale, opponibile ai terzi ai sensi della normativa citata, e dunque sia a terzi acquirenti che ai creditori, in particolare a quelli diversi da quelli della destinazione.

Il bene, di cui il *trustee* può pienamente disporre, può circolare sebbene gravato dal vincolo in favore del beneficiario: si direbbe insomma che *res transit cum onere suo*.

E d'altronde la stessa atipicità del negozio di destinazione quale negozio finalizzato alla costituzione di diritti reali non è in contrasto con il principio di tipicità degli stessi. L'interprete infatti non deve fare confusione tra la tipicità del diritto (e il negozio di destinazione è chiaramente positivamente tipizzato ex art. 2645 ter cod. civ.) e atipicità del suo contenuto: né è dimostrazione il fatto che il nostro ordinamento ammette che le servitù, che costituiscono un diritto reale rientrante nei tipi ammessi, possono avere, per stessa ammissione del legislatore, contenuto atipico.

2.5 Il vincolo costituito dal *trust* e la sua opponibilità a terzi: il regime della trascrizione

Ai sensi dell'art 11 della Convenzione dell'Aja, elemento imprescindibile per il riconoscimento del *trust* è la separazione patrimoniale che consegue alla costituzione.

La separazione patrimoniale comporta che i beni che il *trustee* riceve fiduciariamente costituiscono patrimonio separato dunque non fanno parte del suo regime patrimoniale familiare, sono esclusi dall'asse ereditario, non possono essere oggetto di azioni da parte dei suoi creditori personali e sono esclusi dalle eventuali procedure fallimentari cui esso può essere sottoposto. Sull'ammissibilità di un effetto segregativo che costituisca deroga all'art. 2740 cod. civ. si è già detto sopra: perché dunque questo effetto possa considerarsi lecito nel nostro ordinamento occorre che la separazione sia conseguenza di un vincolo di destinazione impresso dal costituente al patrimonio destinato, destinazione che deve essere costituita da interessi meritevoli di tutela per il nostro ordinamento. Se dunque solo il momento segregativo è strettamente richiesto dalla Convenzione per la configurabilità del *trust*, nel nostro ordinamento finalità destinatorie e momento segregativo sono elementi inscindibili tra loro cosicché risultano entrambi necessari per configurare un *trust* valido.

Allo stesso tempo, se la segregazione non è opponibile a terzi non è effettiva e dunque il *trust* è invalido ai sensi dell'art. 11 della Convenzione. E' per questa ragione che al successivo art. 12 la Convenzione ammette l'espressa facoltà del *trustee* di richiedere la pubblicità del trasferimento relativo al *trustee* in qualsiasi

forma idonea a far rilevare l'esistenza del *trust*, purchè compatibile con le norme dello Stato in cui la pubblicità ha luogo. La Convenzione parla di facoltà del *trustee* laddove non vi è dubbio che siamo di fronte a un vero e proprio obbligo pubblicitario, essendo la pubblicità elemento fondante e quindi costitutivo del vincolo.

Prima della novella di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ., gli interpreti ritenevano che fossero gli stessi art. 11 e 12 della convenzione a legittimare nel nostro sistema una trascrizione a favore del *trustee* ai sensi dell'art. 2643 comma I n. 1) cod. civ., relativo alla trascrizione di contratti che trasferiscono la proprietà sui beni immobili. Al di là della possibilità o meno di riconoscere a norme di diritto internazionale privato la possibilità di legittimare una trascrizione relativa a un fenomeno segregativo, occorre osservare che questa trascrizione sebbene ripari i beni conferiti dalle azioni di aventi causa del disponente o dei suoi creditori che abbiano trascritto il pignoramento in un momento successivo, non ripari i beni da aventi causa e creditori del *trustee*, non rendendo efficace l'effetto segregativo.

I rimedi posti dunque erano vari. Il primo consisteva nell'applicazione analogica dell'art. 2647 cod. civ. in materia di un altro fenomeno segregativo, quale il fondo patrimoniale: la relativa trascrizione del vincolo tuttavia costituisce mera pubblicità notizia, laddove nella fattispecie originaria è l'annotazione all'atto di matrimonio ex art. 162 IV comma cod. civ. a garantire l'opponibilità ai terzi. Il secondo consisteva nella indicazione del vincolo del *trust* nel quadro D della nota di trascrizione, applicando analogicamente l'art. 2659 II comma cod. civ. relativo agli atti sottoposti a condizione: anche in questo caso però la pubblicità nel quadro D ha valore di

pubblicità notizia. L'ipotesi residuale è quella di trascrivere direttamente a favore del *trust*: questa ricostruzione è quella oggetto di maggiori critiche, in primo luogo perché il *trust* non è ente e quindi non è autonomo soggetto di diritto, come conferma la sua non inclusione nel novero di cui al I comma dell'art. 2659 cod. civ., sicuramente non recuperabile per interpretazione.

Se la terza ipotesi era quella ammessa dall'Agencia del Territorio prima dell'avvento della novella del 2645 *ter* cod. civ., questa ha risolto definitivamente i problemi relativi alla pubblicità del *trust*. E' vero che la norma riguarda i negozi di destinazione in genere e non il *trust*, ma è parimenti vero che la norma indica una modalità di trascrizione lasciando all'interprete ampia possibilità di definire struttura e contenuto del negozio destinatorio. Un *trust* che rispetti i requisiti del 2645 *ter* cod. civ., ciò che abbia finalità considerabili meritevoli per l'ordinamento, come peraltro prescrive la stessa Convenzione dell'Aja, la quale arriva a consentire al giudice di dichiarare nullo il *trust* che non si armonizzi con le finalità dell'ordinamento, è un *trust* trascrivibile ai sensi di questa norma.

La pubblicità del *trust* dunque oggi si attua attraverso una prima trascrizione ex art. 2643 cod. civ. relativa al negozio di dotazione contro il disponente e a favore del *trustee*, e una seconda trascrizione contro il solo *trustee*, con indicazione del vincolo ex art. 2645 *ter* cod. civ., che rende opponibile a terzi la segregazione patrimoniale.

CAPITOLO TERZO

IL TRUST E LA CRISI DI IMPRESA

3.1 Premessa 3.2 La trasformazione in trust dell'impresa formalmente *in bonis* 3.3.1 La trasformazione in *trust* della società in liquidazione 3.3.2 Facilitazioni nella ricostruzione dell'ipotesi in oggetto rispetto alla costituzione di *trust* in fase di liquidazione 3.3.3 Modalità di strutturazione della trasformazione in trust di ente in liquidazione 3.3.4 La trasformazione in *trust* di società che si trova in stato di insolvenza 3.5 Trasformazione in *trust* quale strumento di ristrutturazione aziendale

3.1 Premessa

Nei precedenti capitoli si è analizzata in maniera diffusa sia la possibilità di una trasformazione di enti che svolgono attività imprenditoriali, quali le società, in *trust*, sia la ammissibilità nel nostro ordinamento del *trust* interno, nonché la sua natura giuridica e funzionamento. Questa analisi ha consentito di fissare le basi concettuali per dimostrare ciò che costituisce il fulcro di questo lavoro, ossia la possibilità di utilizzare l'istituto del *trust* per agevolare l'impresa che versi nello stato di crisi o nella sua fase di uscita dal mercato, dunque la fase liquidativa, o nel suo risanamento.

Perché proprio l'indicazione del *trust* quale strumento agevolativo?

Come visto nel precedente capitolo, il *trust* è un istituto che presenta delle caratteristiche assolutamente idonee per alcuni specifici fini, quali quelli di una gestione veloce ed efficiente del patrimonio, nonché, essendo dotato di una struttura estremamente duttile, è fonte anche di un vantaggio in termini economici, consistente

nel risparmio di costi rispetto a quelli necessari per il mantenimento delle strutture societarie proprie dei tipi legislativamente previsti.

Non è indifferente da un punto di vista economico il dato che i tipi societari, soprattutto in materia di società di capitali, sono stati modellati dal legislatore tenendo conto della tutela dei principi di parità dei soci e di decisione a maggioranza del capitale, per i quali è necessario disegnare una struttura di organi decisionali e di controllo molto accurata, ma molto onerosa in termini di risorse.

Se questo è vero in materia di S.p.A., dove la particolare conformazione dell'ente rende indispensabile un duplice livello organizzativo, dell'organo amministrativo e dell'indefettibile organo di controllo, non è di meno vero anche nella nuova s.r.l.. L'intento del legislatore di semplificarne la struttura e di renderla più duttile si è comunque dovuto scontrare con la necessità di rendere indefettibili non solo alcune procedure decisionali, ma anche la presenza di alcuni organi, sempre in ragione della tutela dei principi di cui sopra: ne è dimostrazione il fatto che, ad esempio, anche nella s.r.l, di fronte a determinati requisiti patrimoniali, diventa necessaria la nomina dell'organo di controllo.

Le norme di funzionamento delle società di capitali, che il legislatore ha posto nell'interesse della tutela dei soci e dei terzi, in particolare i creditori, che affidano all'ente il soddisfacimento delle proprie ragioni, costituiscono lo statuto normativo dell'impresa e sono norme considerate per lo più non derogabili da parte dell'autonomia privata.

Vero è pure che nella prassi, proprio per ragioni economiche, spesso le società in crisi adoperano lo strumento della trasformazione per operare le cosiddette trasformazioni

regressive, volte a un risparmio di costi e a una semplificazione della gestione, ma spesso limitatamente a fattispecie ricomprese all'interno dello stesso modello delle società di capitali.

Ci si domanda dunque in questa sede, se e in che limiti la trasformazione regressiva dell'ente in crisi è ipotizzabile sino ad ammettere quella eterogenea anche in forme non entificate quali il *trust*, senza ledere lo statuto normativo dell'impresa e che sia dunque conforme alle norme inderogabili dell'ordinamento, requisito senza il quale il *trust* stesso non avrebbe ragione di esistere ai sensi della Convenzione dell'Aja.

Nel corso della trattazione si distingueranno due differenti momenti: quello dell'impresa in difficoltà finanziaria che non ha avviato la fase della liquidazione e quello dell'impresa in crisi che ha avviato la liquidazione. In un secondo momento ci si occuperà dell'ipotesi in cui la situazione di crisi dovesse essere così grave da creare i presupposti dell'assoggettamento a procedure concorsuali.

3.2 La trasformazione in *trust* dell'impresa formalmente *in bonis*

L'impresa che si trova in uno stato di difficoltà finanziaria, non ancora tale da determinare la sua liquidazione, né di avviare una procedura concorsuale, potrebbe valutare, per massimizzare la compensazione di costi e ricavi e massimizzare il rendimento, di adottare la forma del *trust* per semplificare la struttura e renderla più duttile.

Si tratterebbe dunque di operare una trasformazione eterogenea atipica in *trust*, dove la società trasferirebbe attraverso la trasformazione il proprio patrimonio al *trustee*, organo amministrativo, dove i beneficiari di reddito sarebbero gli stessi soci, e vi sarebbe spazio pure per il mantenimento di un organo con funzioni di controllo che svolgerebbe la funzione di guardiano.

La configurabilità di una siffatta trasformazione crea non pochi problemi applicativi, che affronteremo in ordine di importanza.

Per cominciare, al fine di scardinare la principale obiezione, ossia il vuoto di tutela per gli interessi creditorî, si richiama innanzitutto quanto detto nei precedenti capitoli. In particolare, lo strumento dell'opposizione loro concessa, come peraltro rafforzato dalla riforma del 2003, conferisce loro ampi margini per valutare la possibilità alternativa di aderire alla nuova forma nella quale si struttura l'impresa considerandola idonea al soddisfacimento dei propri interessi ovvero di paralizzarne l'efficacia.

Né si può obiettare che il trasferimento dei beni al *trustee* possa costituire una diminuzione della garanzia patrimoniale offerta, in quanto la segregazione patrimoniale scaturente dal *trust*, adeguatamente pubblicizzata grazie alle nuove norme in materia di trascrizione, consente un filtro completo del patrimonio destinato rispetto a quello personale del *trustee*, a livello familiare e concorsuale. In nessun caso dunque i creditori "ex sociali" si potrebbero trovare a concorrere con i creditori personali del *trustee*, costituendo il *trust* un sistema di autonomia patrimoniale non meno perfetta di quello della società di capitali.

Il secondo problema di maggiore importanza è la possibilità di ricostruire attraverso il negozio istitutivo del *trust* la stessa struttura del rapporto fiduciario tra la proprietà e la gestione che è proprio delle società.

Nella impostazione *ante* riforma, l'organo amministrativo era legato ai soci da un rapporto riconducibile a quello del mandato, alla cui disciplina si rimandava espressamente per quanto riguarda gli obblighi di diligenza. L'assemblea dei soci manteneva il controllo sull'organo amministrativo anche sulla gestione, ben potendo intervenire con la sua deliberazione anche ad autorizzare preventivamente eventuali atti gestori dell'organo.

In un sistema siffatto, la trasformazione in *trust* avrebbe completamente destrutturato questo rapporto in quanto, nell'originaria formulazione il *trust* non configura l'incarico fiduciario in un mandato ed esclude l'ingerenza del disponente nelle decisioni gestorie. Si poteva recuperare la natura del rapporto considerando che la Convenzione dell'Aja ammette il *trust* amorfo, quindi anche quello in cui il disponente riserva a sé alcuni elementi di controllo sulla gestione, purchè in concreto non vanifichi i poteri gestori del *trustee*, rendendo il *trust* nullo in quanto *sham trust*.

E' vero che la riforma del 2003 elimina la riconducibilità del rapporto tra soci e società al rapporto di mandato (il cui riferimento rimane nelle società di persone), ed ha anche abolito qualsiasi richiamo alla possibilità che l'assemblea dei soci possa avere ingerenza diretta sull'attività dell'organo amministrativo ad esempio attraverso un potere di preventiva autorizzazione degli atti gestori. Il rapporto tra soci e amministratori, secondo la vigente normativa, è basato sulla piena signoria dell'organo amministrativo sulla gestione cui si contrappone la tutela degli interessi

dei soci al controllo della efficacia della gestione dell'ente mediante il potere di revoca e l'azionabilità dell'azione di responsabilità.

Questa nuova conformazione dello statuto normativo delle società di capitali consente di ammettere il confluire della struttura societaria nel *trust* con minori discrasie rispetto al modello originario: il rapporto tra disponente è un rapporto fiduciario, ma non un mandato, come anche si verifica nelle società di capitali. Parimenti il disponente può solo controllare gli effetti della gestione e può manifestare il suo disaccordo nelle scelte gestionali attraverso il potere di revoca, come avviene anche nella disciplina societaria. Su un unico punto ci sarebbe una differenza seppure significativa: l'inattivabilità dell'azione di responsabilità presente in ambito societario. Se questo è vero, è tuttavia anche certo il fatto che, di fronte a un atto istitutivo del *trust* che disciplini correttamente le norme di diligenza del *trustee*, rimangono attivabili gli strumenti posti a tutela dell'inadempimento contrattuale. Tutto ciò con un solo limite: mentre l'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere promossa dalla società, dai soci, e dai creditori sociali, in caso di *trust* solo i beneficiari, cioè i soci, si ritiene possano agire per l'eventuale inadempimento contrattuale del *trustee*, o eventualmente il guardiano. In casi particolari si potrebbe recuperare quantomeno la tutela dei creditori sociali, affidando ad essi il ruolo di guardiano al fine dell'attivazione dell'azione di inadempimento contrattuale del *trustee*.

Cioè detto, ed eliminate in sostanza le critiche alla compatibilità strutturale tra ente societario e *trust*, occorre domandarsi se questo è ente idoneo a svolgere attività di impresa.

In questo senso va indicato come allo stato attuale la dottrina e la giurisprudenza, nei pochi casi in cui sono state interrogate sul tema, si sono pronunciate in senso assolutamente negativo per un ordine principale di motivazioni.

La disciplina che il legislatore pone quale statuto normativo dell'impresa è rigida e inderogabile. L'attività di impresa si può svolgere o nella forma individuale, nel qual caso non esiste alcuna segregazione patrimoniale tra il patrimonio personale dell'imprenditore e quello finalizzato all'impresa, o in forma societaria, dove sussistono i diversi gradi di segregazione dati dall'autonomia patrimoniale imperfetta o perfetta a secondo del tipo sociale. Al di fuori del modello proposto non sarebbe possibile ipotizzare forme di esercizio di attività di impresa costituendo modelli di responsabilità patrimoniale atipici. Ciò anche in virtù del fatto che le ipotesi di separazione patrimoniale sono da considerarsi deroghe al principio di cui all'art. 2740 cod. civ., la cui portata non può essere analogicamente estesa.

Il punto di maggiore contrasto si individuerebbe nel caso in cui l'imprenditore individuale svolgesse attività di impresa attraverso il *trust* costituendo una forma di esercizio di impresa che gode di autonomia patrimoniale perfetta, in contrasto con lo statuto normativo dell'imprenditore.

Queste conclusioni non possono essere condivise. Innanzitutto poiché, secondo quanto detto nei capitoli precedenti, non solo non sarebbe in senso stretto dirimente affermare che le deroghe al 2740 cod. civ. debbono essere tipiche, considerando che la segregazione patrimoniale derivante dal *trust* è tipizzata nell'ordinamento attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja. In secondo luogo, perché non si può dire che l'esercizio dell'attività di impresa attraverso il *trust* sia contraria allo statuto

normativo dell'impresa. Questo è afferribile non solo per quanto riguarda le società di capitali, dove il regime di separazione patrimoniale bilaterale che il *trust* integra è perfettamente correlabile al regime di autonomia patrimoniale perfetta qui vigente, ma anche per l'impresa individuale. Va ricordato infatti che il legislatore della riforma ha confermato, ed esteso, l'ambito di ammissibilità delle società di capitali unipersonali che costituiscono forme di esercizio dell'attività di impresa individuale godendo di autonomia patrimoniale perfetta.

Solo su un piano si può evidenziare una cesura tra lo schema del *trust* e lo schema societario che è l'oggettiva differenza tra una situazione di diritto e una struttura entificata e la natura giuridica, di negozio fondamentalmente unilaterale per il primo e di contratto plurilaterale basato sull'*affectio societatis* per il secondo.

Anche se alcuni potrebbero obiettare che è proprio l'assenza di questi elementi che non consente di ammettere l'esercizio di attività di impresa in *trust* perché ci porterebbe al di fuori del perimetro dello statuto normativo dell'impresa, occorre osservare meglio un altro dato. L'esistenza di un ente cui correlare l'autonomia patrimoniale perfetta, che sia basato sull'*affectio societatis*, è uno di quegli elementi che si considerano indefettibili affinché si integri la disciplina legislativa che costituisce deroga espressa al 2740 cod. civ. Ma se si ritiene, più correttamente che anche il *trust* ha una disciplina positiva ex Convenzione essa stessa costituente deroga al 2740 cod. civ., anche questi elementi divengono non più indefettibili, recuperando sul piano logico l'operatività del *trust*.

Né si può ragionevolmente affermare che l'esercizio di attività di impresa non possa validamente costituire lo scopo di un *trust*, perché la concezione di *trust* amorfo

introdotto dalla Convenzione dell'Aja consente che finalità del *trust* sia qualsiasi scopo meritevole di tutela, quale l'esercizio di attività di impresa sicuramente è, purchè non in conflitto con i principi inderogabili dell'ordinamento.

3.3.1 La trasformazione in *trust* della società in liquidazione

Altra fattispecie da analizzare è la situazione della società la quale, non trovandosi più nelle condizioni per stare nel mercato, è costretta dalla legge o decide volontariamente di uscirne trovandosi in stato di liquidazione.

La procedura di liquidazione di una società è disciplinata dalla legge in relazione alla tutela dell'affidamento dei terzi e nello specifico del ceto creditorio, che si realizza quando l'ente è costituito. Si pensi al particolare regime che il legislatore pone in caso di declaratoria di nullità del contratto sociale: in siffatta ipotesi, mentre ordinariamente le cause di nullità comportano che il negozio che ne è affetto sia escluso dall'ordinamento, come se mai fosse esistito, nel caso di nullità del contratto sociale che abbia già avuto adeguata pubblicità per i terzi attraverso l'iscrizione del registro delle imprese la risposta legislativa è differente. Non solo le cause di nullità stesse sono limitate a tre soli casi, ma rimangono in vigore gli obblighi assunti, compresi quelli dei soci al conferimento dei centesimi residui, e la società continua ad esistere sebbene al solo fine di liquidare il patrimonio costituito.

Secondo la legge in pratica, la costituzione di un ente al quale viene attribuita autonomia patrimoniale ingenera un affidamento nei terzi che non può essere

sconfessato, cosicchè il piano pratico dell'esistenza dell'ente, sebbene gravemente viziato, supera il piano logico giuridico.

In particolare, questo principio è stabilito in forza delle ragioni di tutela del ceto creditorio. La dimostrazione è data dall'indicazione che, mentre nel caso delle società di persone, la procedura liquidativa prima dell'estinzione dell'ente è una fase disciplinata, ma solo eventuale, nelle società di capitali è invece una procedura inderogabile finanche se la società non abbia alcuna esposizione. La ragione di questa distinzione è evidente: il diverso grado di autonomia patrimoniale fa sì che laddove l'autonomia patrimoniale sia imperfetta, è possibile derogare alla fase liquidativa, in quanto estinto l'ente rimane la responsabilità dei soci che lo partecipavano, invece laddove sia perfetta la fase liquidativa diventa inderogabile cosicchè, non essendoci nessun altro soggetto oltre l'ente responsabile per le obbligazioni sociali, l'estinzione può conseguire solo al completo soddisfacimento di tutte le ragioni di credito.

Nel costruire questo sistema, il legislatore, mosso dall'esigenza di tutelare nella forma più ampia le ragioni del ceto creditorio, ha mancato di obiettività nell'ottenere una disciplina che sia non solo efficiente, ma sia anche efficace.

La società che entra in fase liquidativa mantiene intatta la sua struttura organizzativa, ma modifica "implicitamente" lo scopo del suo oggetto sociale: l'attività economica esercitata non viene più svolta al fine del conseguimento dell'utile soggettivo, ma al fine di realizzare la massima utilità patrimoniale per soddisfare i creditori e, in subordine, per restituire ai soci l'investimento iniziale. Agli amministratori dunque si

sostituiscono i liquidatori, che tuttavia mantengono intatti i poteri propri dell'organo amministrativo, mentre rimangono in vigore gli organi di controllo.

E' evidente che, mantenendosi la struttura organizzativa, da un lato rimangono vigenti i controlli sulla gestione sociale che costituiscono di per sé garanzia per i soggetti destinatari della liquidazione, ma dall'altro permangono sia i costi connessi alla struttura sociale vigente, sia la complessità del meccanismo di funzionamento degli organi. Questi due dati, seppur non costituiscano la causa del deterioramento della consistenza patrimoniale dell'ente, sicuramente non hanno contribuito a facilitarla. E' questa la ragione per cui molti enti in liquidazione optano per la trasformazione regressiva in altra forma di società di capitali, di solito da S.p.A. in s.r.l., per alleggerire l'ente dei costi connessi ad esempio al mantenimento in vita di organi di controllo quali il collegio sindacale. Questa operazione è lecita e ammissibile in ragione del fatto anche l'ente di arrivo è soggetto alla inderogabile disciplina della liquidazione.

Cosa accade invece se la trasformazione regressiva avviene nei confronti di un ente o addirittura di una situazione giuridica che non prevede una fase liquidativa in senso stretto, come nel caso di una trasformazione regressiva in *trust*? Sicuramente ciò significa che i soci intendono derogare alla disciplina della fase liquidativa. L'ammissibilità o meno di una tale trasformazione non è dunque più discussa sul piano della fattibilità in astratto, che, abbiamo visto nel precedente capitolo, è assolutamente configurabile e lecita, ma sul piano pratico della compatibilità con le finalità della procedura liquidativa.

L'interprete più rigoroso potrebbe negare alla radice una siffatta ipotesi ritenendo come impercorribile qualsiasi adozione di istituto giuridico che si ponga come alternativo alla liquidazione. Ma inderogabilità della procedura liquidativa su un piano logico, non significa necessario esperimento di essa nei modi e nelle forme previste dal codice. Se si adotta un criterio teleologico, la lettera della norma può considerarsi integrata tutte le volte che si adottino istituti che, pur operando attraverso strumenti giuridici alternativi, rispettano le finalità e gli scopi della liquidazione.

Depone in questo senso una lettura ragionata dell'art. 2499 cod. civ. laddove l'ammissibilità della trasformazione "anche" in pendenza di procedura concorsuale, da leggersi anche come fase liquidativa è ammessa purchè non contrasti con le finalità della stessa. La trasformazione, così ragionando, potrebbe essere uno strumento alternativo e lecito alla liquidazione qualora, nelle differenze operative, conservi le finalità della stessa.

Né si può dire che in sé il *trust* non costituisca uno strumento idoneo quanto a finalità e struttura per gestire una fase di liquidazione, come meglio appresso si indicherà.

3.3.2 Facilitazioni nella ricostruzione dell'ipotesi in oggetto rispetto alla costituzione di *trust* in fase di liquidazione

E' quantomeno opportuno, ai fini della nostra analisi, chiarire che la fattispecie che stiamo analizzando è assolutamente differente, per quanto potrebbe essere assimilata,

all'ipotesi in cui la società faccia confluire, a fine di liquidazione o di risanamento, tutti o parte dei propri beni in un *trust*.

La costituzione di *trust* è, come abbiamo visto, un'operazione complessa, composta di un negozio istitutivo e uno dispositivo. Con particolare riferimento a quello dispositivo, si è ragionato indicando che il negozio è riconducibile alla categoria dei negozi gratuiti, ma non liberali. La natura gratuita, fa sì che detto negozio possa essere soggetto ai rimedi, sempre posti a tutela del ceto creditorio, dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.f. e 2901 e ss. cod. civ., e, se ne esistono i presupposti, anche dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.f., nonché dell'azione revocatoria cd. "di legge" o "semplificata" introdotta dal nuovo art. 2929 *bis* cod. civ..

L'analisi dell'attivabilità di questi rimedi non è presa in considerazione da questo lavoro per una essenziale ragione. Non si tratta del fatto che, l'operazione di trasformazione nel suo complesso non integri una fattispecie costitutiva nella quale individuare il duplice momento istitutivo e dispositivo, in quanto, seppure con qualche difficoltà di logica ricostruttiva, sarebbe possibile enucleare il momento dispositivo e sottoporlo ai rimedi delle revocatorie.

La ragione è che il legislatore, strutturando la trasformazione intorno al principio di continuità, ha voluto anche garantire che, una volta attuata, essa mantenesse carattere di stabilità. Quello della stabilità è peraltro principio generale in materia di operazioni straordinarie come dimostra la norma di cui all'art. 2504 quater cod. civ. in materia di invalidità della fusione che attribuisce alla pubblicità relativa funzione di pubblicità sanante.

Dunque il legislatore ha contemperato l'esigenza di stabilità con l'esigenza di tutela del ceto creditorio, attribuendo ad esso il potere dell'opposizione: spirati i termini per proporla, la trasformazione è attuata e non può essere più invalidabile.

Ne consegue anche eventualmente enucleando un momento dispositivo nell'operazione di trasformazione in oggetto, gli strumenti posti dal legislatore che potrebbero causare la sua revoca sono da considerarsi inattivi. Questo sistema, come già ampiamente detto nel primo capitolo, non è meno garantista per i creditori che in realtà attraverso l'opposizione hanno uno strumento di tutela più ampio e più facilmente azionabile delle normali revocatorie.

3.3.3 Modalità di strutturazione della trasformazione in *trust* di ente in liquidazione

A questo punto del lavoro si intende analizzare in che modo andrebbe strutturato un *trust* che dovrebbe integrare l'ente trasformato.

Si richiama tutto quanto detto nei precedenti paragrafi relativamente alla trasformazione di società in *trust* e, in particolare, si sottolinea come il *trust* goda di autonomia patrimoniale bilaterale esattamente come il tipo della società di capitali.

Un piccolo problema interpretativo si pone in ragione dello scopo del *trust*. Non tanto perché il *trust* non sia idoneo ad accogliere, tra i suoi possibili scopi, quello liquidativo: si ricorda infatti che, anche alla luce della impostazione del *trust* amorfo

data dalla Convenzione dell'Aja, può essere oggetto di *trust* qualsiasi scopo meritevole di tutela e non in contrasto con l'ordinamento.

Anzi va sottolineato che, già nella formulazione originaria del codice civile del 1942, è disciplinato uno strumento per la risoluzione dello stato di crisi di ben più antiche origini che è la cessione dei beni ai creditori ex art. 1977. L'istituto ha molte somiglianze a livello operativo con il *trust* liquidatorio: ha medesima funzione, non costituisce, ma crea una separazione patrimoniale, conferisce a un soggetto liquidatore un incarico fiduciario riconducibile al mandato *in rem propria*; non comporta tuttavia, a differenza del *trust*, un effettivo trasferimento di beni. L'esistenza di un siffatto istituto sembrerebbe confermare la compatibilità del *trust* con lo scopo liquidativo.

Il problema sorge in ragione della necessaria definizione dello scopo nel regolamento del *trust*. La società, posta in liquidazione, mantiene il proprio oggetto sociale, che, come detto prima, viene solo a livello implicito modificato dalla fase deliberata: l'attività economica continua a costituire l'oggetto sociale, solo che non è più finalizzato all'ottenimento del lucro soggettivo, ma solo alla liquidazione del patrimonio sociale. Ora, poiché il *trust* non è ente e non ha una propria disciplina, soprattutto relativamente alla liquidazione, occorre, al momento della redazione del regolamento del *trust*, non solo far confluire nello scopo l'attività economica che costituisce l'oggetto sociale, ma evidenziare espressamente la finalità liquidativa. In questo senso è quanto mai importante, come verrà evidenziato nel successivo capitolo, il ruolo del controllo notarile di legittimità che è finalizzato anche alla verifica necessaria di questo requisito.

Corollario di questa impostazione è che la società che intende addivenire alla liquidazione non può deliberare la trasformazione in *trust* senza preventivamente deliberare la fase liquidativa. Ciò per due ragioni, una di ordine logico e una di ordine pratico. Quella di ordine logico consiste nel fatto che, l'ente che deve addivenire alla liquidazione, se non delibera questa fase è un ente pienamente operativo: la sua trasformazione in una situazione giuridica per lo più inidonea, non tanto funzionalmente quanto logicamente (ricordiamo le critiche mosse allo svolgimento di attività economica da parte del *trust* in quanto in contrasto con lo statuto normativo dell'impresa), creerebbe una situazione di inconferenza dell'operazione prospettata. Si recupera in sostanza il problema dell'omogeneità causale affrontato nel primo capitolo di questo lavoro: è vero che il dogma dell'omogeneità causale nella trasformazione è superato, alla luce del principio di continuità, dall'omogeneità patrimoniale, ma è anche vero che non si può neanche ipotizzare, sebbene nell'identità del patrimonio, la continuazione dell'ente in una forma che ne tradirebbe la funzionalità e gli scopi essenziali.

La ragione pratica è invece innanzitutto legata al fatto che, se la deliberazione di trasformazione in *trust* non è preceduta da quella relativa alla liquidazione, rimanendo l'oggetto sociale finalizzato al perseguimento del lucro soggettivo, beneficiari del *trust* non potrebbero essere che i soci, laddove, come appresso vedremo, beneficiari devono invece essere proprio i creditori, come la finalità liquidatoria giustifica.

In nessun modo insomma si può affermare che la trasformazione in *trust* comporti di per sé implicitamente la liquidazione dell'ente.

Il *trust* liquidatorio derivante dalla trasformazione dovrebbe essere inquadrato nei *trust* con beneficiari, da individuarsi nei creditori o, in subordine, negli stessi soci. Invero, per chi ipotizza la costituzione del *trust* nella fase liquidativa, si preferisce superare il problema dell'individuazione dei soggetti beneficiari, cioè dei creditori, attraverso la costituzione del *trust* di scopo. Questo problema di fatto non sussiste nel caso della trasformazione liquidativa in *trust* in quanto, l'esistenza dello strumento della opposizione semplifica di molto il panorama. Se l'ente in liquidazione che intende trasformarsi ha interesse all'efficacia dell'operazione, dovrà coinvolgere necessariamente tutti i soggetti creditori o attraverso la prestazione del consenso all'operazione o concedendogli il ruolo di beneficiario, la cui assunzione paralizzerebbe l'interesse di una eventuale azione giudiziale di opposizione. La stessa esistenza dell'istituto dell'opposizione è garanzia, per il ceto creditorio rispetto all'ipotesi di costituzione dei beni sociali in *trust* ai fini liquidativi. In quel caso infatti l'ente costituente potrebbe escludere alcuni creditori dai beneficiari della liquidazione attuata tramite il *trust*, creando una sorte di prededuzione liquidativa extra legale che confligge non solo con il principio di *par condicio creditorum*, ma ancor di più in caso di eventuale fallimento, con i principi della liquidazione concorsuale.

Nel caso di specie invece, l'opposizione innanzitutto consegue alla fase necessaria di pubblicità di cessazione dell'ente che manca in caso di costituzione da parte dell'ente di *trust*, sollecita ai fini dell'efficacia dell'operazione, per le ragioni sopra dette, l'intervento dell'ente deliberante alla corretta individuazione di tutti i creditori interessati, stabilizza il negozio perché, esauritosi il tempo previsto per l'esperimento

dell'opposizione, il creditore escluso e non opponente non avrebbe modo di far invalidare una trasformazione attuata in suo pregiudizio anche per la sua colpevole inerzia.

Si torna invece a attenzionare un problema già introdotto con il secondo capitolo relativamente alla recettività dei negozi relativi al *trust* nei confronti dei beneficiari. In via generale, negli ordinamenti anglosassoni, se il negozio istitutivo è unilaterale, ma recettivo nei confronti del *trustee* che assume l'incarico gestorio e il negozio dispositivo è bilaterale, il *trust* in sé non è da considerarsi recettivo nei confronti dei beneficiari, ritenuti terzi che godono dal *trust* solo di un vantaggio. In realtà questa ricostruzione, negli ordinamenti in cui si è affermata, è coerente esclusivamente in caso di mero beneficiario di reddito. E anche in queste ipotesi è da escludere una non recettività del negozio gratuito favorevole nel nostro ordinamento, perché deve essere comunque sempre concessa al beneficiario la facoltà di rifiuto: si pensi ad esempio alle fattispecie del legato o del contratto a favore del terzo.

Nel caso in particolare di un *trust* liquidativo è fondamentale che i beneficiari conoscano l'esistenza del *trust* e aderiscano alla sua istituzione essendo lo stesso costituito per il soddisfacimento di loro diritti quesiti, quali la realizzazione dei loro crediti. Da questo punto di vista, se l'istituzione di un *trust* con funzione liquidativa comporterebbe la difficoltà di costruire una recettività del negozio nei confronti dei beneficiari che è estranea alle esperienze giuridiche straniere, la trasformazione in *trust* liquidativo rende l'operazione necessariamente recettiva nei confronti dei creditori e beneficiari attraverso la pubblicità dell'operazione, che si attua nel doppio

momento dell'iscrizione dell'operazione nel Registro delle Imprese e nella pubblicità immobiliare relativa al negozio dispositivo e alla costituzione del vincolo.

Altro aspetto di importanza rilevante è il ruolo del disponente.

La struttura propria del *trust*, come evidenziato nel secondo capitolo, prevede che il disponente esaurisca in via sostanziale la sua funzione con la costituzione e la dotazione del fondo che costituisce il *trust*: il controllo sulla gestione del *trust* spetta sostanzialmente ai beneficiari oppure al guardiano, i quali sono gli unici che vedono riconoscersi dalla legge il potere di agire per inadempimento nel caso in cui il *trustee* compia atti che si muovono al di fuori del perimetro delle finalità del *trust*. Residua tuttavia in capo al disponente l'importante potere di revoca del *trustee* che può essergli riconosciuto dal regolamento del *trust*.

Rispetto alla liquidazione "ordinaria" di un ente, i soci, che assumerebbero la qualità di disponenti, si troverebbero a perdere la direzione dell'ente, considerato che, sebbene l'ente sia in liquidazione, è sempre l'assemblea dei soci l'organo decisionale dello stesso. E' anche vero che mai e poi mai i soci di una società in liquidazione avrebbero il potere di intervenire nella gestione sociale per lo più al fine di soddisfare interessi propri che sono differenti da quelli della liquidazione. Ciò in primo luogo perché il nuovo disegno dei poteri dell'organo amministrativo, che il legislatore ha delineato, lo rende praticamente autonomo rispetto alla volontà assembleare, che lo nomina, ma non lo dirige, in secondo luogo perché le norme stesse danno al liquidatore la necessaria forza per resistere a *input* della compagine sociale volti ad agire per ridurre la consistenza patrimoniale destinata alla liquidazione: si pensi ai poteri e doveri che l'art. 2491 II comma cod. civ. indica per i liquidatori, che non

possono ripartire acconti sul risultato della liquidazione, salvo evidenze contabili e garanzie che possano ristabilire la prospettiva per i creditori di realizzazione delle proprie ragioni.

Il quadro che se ne ricava è che il potere “direzionale” che i soci hanno nella società in liquidazione, in ragione del nuovo valore che assume l’oggetto sociale liquidatorio, e dei poteri che sono conferiti al liquidatore, è realmente non più ampio di quello che verrebbero ad assumere gli stessi qualora disponibili nella trasformazione in un *trust* liquidatorio. Tutto ciò considerato invece che attraverso la trasformazione, come già precedentemente detto, non essendo più all’interno del modello societario, si paralizzano le normali azioni di responsabilità previste nei confronti dell’organo amministrativo dalla disciplina delle società di capitali e vengono sostituite dalle azioni di inadempimento nei confronti del *trustee* da parte dei beneficiari (creditori) o del guardiano che rafforzano ancora di più le tutele e la garanzia poste a favore del ceto creditorio.

In questo senso un limite concreto potrebbe essere dato dal superamento delle regole poste dal 2492 cod. civ. in materia di bilancio finale di liquidazione, dove viene riconosciuto al socio il potere di reclamo nei confronti dello stesso. Per potere recuperare questa garanzia anche per i soci ora disponibili occorre predisporre all’interno della stessa disciplina contenuta nel regolamento del *trust*, un rimedio che possa recuperare questa tutela, ad esempio attraverso il riconoscimento di un potere di controllo da parte dei soci sulle attribuzioni liquidative effettuate dal liquidatore.

D'altronde il rischio che sta alla base dell'eventuale riconoscimento di un qualsivoglia potere in capo ai soci disponibili di ingerenza nella gestione sociale è

quello che il *trust* venga definito, secondo i principi propri degli ordinamenti in cui è presente una disciplina *trust*, uno *sham trust*. Tuttavia questa ipotesi si verifica concretamente quando il disponente riserva per sé i poteri fondamentali di gestione del fondo, e non quando invece si riserva una unica e specifica facoltà, eventualità che la stessa Convenzione dell'Aja considera possibile nell'ambito della sua ricostruzione del *trust* cosiddetto amorfo.

Rimane dunque, per delineare il nostro modello di *trust* liquidativo post trasformazione, la definizione della figura del guardiano e l'individuazione del soggetto cui può essere opportuno attribuire l'incarico. La figura del guardiano è eventuale nell'ambito della struttura del *trust*, come già enunciato nel secondo capitolo dove si è detto meglio anche in relazione alla natura del suo incarico fiduciario e ai suoi limiti operativi.

Non vi è dubbio che, nelle società che hanno già un organo di controllo vigente ante trasformazione, il guardiano è organo che ne riprende sostanzialmente i poteri, anche e soprattutto ai fini di una eventuale procedura che all'interno del regolamento del *trust* dovrebbe riprodurre il dettato dell'art. 2492 cod. civ., cosicché si potrebbe incaricare l'organo di controllo del ruolo di guardiano, magari semplificandone, ai fini della riduzione dei costi, la struttura numerica. Ma potrebbe essere utile sempre ai fini di una riduzione dei costi, adottare una prassi molto diffusa nell'ambito della strutturazione dei *trust* interni che è quella di prevedere, nel ruolo di guardiano, un comitato dei beneficiari: idea questa che, applicata al caso di specie, non solo è molto meno onerosa, ma assolutamente garantista nei confronti del ceto creditorio che ha la

possibilità direttamente di controllare o eventualmente intervenire sulla gestione del *trustee* qualora la si ritenga lesiva dei propri interessi.

In questo senso però si sottolineano i problemi che potrebbe creare un organo di controllo che, composto dai soli beneficiari, di fatto potrebbe mettere in subordine le ragioni dei soci per quanto riguarda il loro interesse di disponenti nel recupero delle ragioni dell'investimento, residuali rispetto a quelle del credito. In questo senso, ancora una volta, lo strumento essenziale di regolazione degli interessi in gioco è il regolamento del *trust*, la cui accorta stesura è, a quanto si evince da queste pagine, un elemento discriminante per l'inquadramento di un *trust* che possa fare propria la funzione liquidativa. Né appare corretto ipotizzare che il *trust* abbia come guardiano un organo pluripersonale, in sé ammissibile, ma composto in parte dai beneficiari, in parte dai disponenti, in quanto non solo questa soluzione non è avallata dalla prassi, ma in quanto questa soluzione potrebbe apparire indice sintomatico dell'ipotesi di *sham trust*. Va anche detto però che nella prassi il guardiano non sempre è un organo a tutela degli interessi dei beneficiari, esistendo anche guardiani con poteri cosiddetti "personali". Questa figura si ha quando il guardiano tutela beneficiari discrezionali, o una singola categoria di beneficiari. Una soluzione del genere assumerebbe una ragione logica se, nella platea dei beneficiari, si introducessero le stesse persone fisiche dei soci, il cui interesse alla realizzazione dell'investimento è posposto rispetto all'interesse alla realizzazione del credito.

Un'ipotesi del genere è tutt'altro che remota. La principale obiezione è quella che si verrebbe a comporre un *trust* dove, seppure parzialmente, il disponente coincide con una parte dei beneficiari. Si è detto però nel secondo capitolo che, persino in un *trust*

dove disponente, *trustee* e beneficiario sono il medesimo soggetto, la rottura del rapporto di affidamento tra disponente e *trustee* e fiduciario tra *trustee* e beneficiari che connotano la causa del negozio (o negozi) di *trust* vengono meno solo ed esclusivamente quanto il disponente sia anche “unico” beneficiario del *trust*, ipotesi assolutamente differente dal caso di specie. L'eventuale postergazione dei beneficiari soci, rispetto ai beneficiari creditori andrebbe ovviamente normativamente impostata all'interno del regolamento del *trust*.

Al termine di questa breve disamina appare evidente un dato: la duttilità dell'istituto del *trust*, considerata anche la sua strutturazione amorfa data dalla Convenzione dell'Aja, non sta solo alla base dei vantaggi gestionali ed economici che possono far propendere per l'adozione dello stesso, ma è anche la ragione stessa che legittima la possibilità di disporre di uno strumento che non contrasta, anzi esalta, le ragioni di tutela per cui il legislatore ha disposto la normativa relativa alla liquidazione delle società.

3.3.4 La trasformazione in *trust* di società che si trova in stato di insolvenza

Come ultimo punto, va brevemente affrontata la problematica relativa a quelle società che si trovano in uno stato di crisi tale che, sebbene non in stato di fallimento dichiarato, si trovano in una situazione di insolvenza tale da costituirne già i presupposti.

La questione non è di poco momento, in quanto, nell'affrontare la tematica ben più analizzata della costituzione di *trust* da parte di società insolvente, la prassi stessa ha evidenziato casi in cui la stessa individua nella costituzione del *trust* uno strumento per svuotare il patrimonio della stessa e successivamente procedere alla (quasi) immediata cancellazione della stessa dal registro imprese allo scopo di tentare di eludere la declaratoria di fallimento facendo decorrere il termine annuale di cui all'art. 10 l.f.

A ben vedere, una siffatta ipotesi ha tutti gli elementi per essere tacciata di invalidità. La dottrina minoritaria che avalla la ammissibilità infatti, non tiene in considerazione il carattere imperativo delle norme sulle procedure concorsuali e sul fallimento che sono da considerarsi all'interno del nostro ordinamento come norme imperative. E' doveroso a questo punto il richiamo ai principi espressi nella Convenzione di cui agli artt. 15, 16 e 18, secondo cui un *trust* non può derogare, rispettivamente, alle norme inderogabili dell'ordinamento in cui esso si trova a operare, alle norme di applicazione necessaria e all'ordine pubblico. Non minore importanza riveste anche l'art 13 della medesima che offre al giudice, quale rimedio residuale, il potere di invalidare il *trust* che ritenga lesivo di principi contenuti in norme inderogabili dell'ordinamento.

E' vero che, come abbiamo detto, l'art. 13 Convenzione è norma di chiusura, il cui rimedio costituisce *extrema ratio* per evitare che all'interno di un ordinamento nazionale esistano negozi validi che possano però essere in contrasto con i suoi principi fondamentali. E' altrettanto vero, anche ai fini del sostanzamento della tesi di cui in questo lavoro, che la validità del *trust* va sempre individuata secondo un

criterio teleologico che possa attribuire omogeneità tra le finalità del *trust* e quelle della procedura che si intende derogare.

La questione sul punto però è differente, come si sottolineerà meglio anche nel successivo capitolo: nel caso della costituzione di un *trust* per svuotare il patrimonio sociale ed evitare il fallimento abbiamo l'attuazione di un negozio che non prevede, come la liquidazione o la procedura concorsuale il coinvolgimento dei creditori. La loro eventuale adesione alla costituzione del *trust* attraverso la loro adesione irrituale quali beneficiari, recupererebbe solo in via pragmatica una forma di loro tutela, considerando che non esistono strumenti, anche e soprattutto pubblicitari per valutare che i creditori aderenti siano tutti i creditori sociali. Se così non fosse, si attuerebbe una sorte di prededuzione extra legale nei confronti solo di alcuni dei creditori che altera il principio di *par condicio creditorum* che sta alla base delle procedure concorsuali in genere.

Né si potrebbe sostenere che lo stesso legislatore ha strutturato strumenti negoziali di risoluzione della crisi di impresa che coinvolgono i creditori, quasi a giustificare la liceità per analogia delle suddette operazioni, perché è evidente che le modalità negoziali di risoluzione della crisi sono modalità eccezionali, non estendibili nell'operatività dall'interpretazione dei giuristi.

Secondo lo scrivente, insomma, la costituzione di un *trust* da parte della società insolvente è un vero e proprio negozio in frode alla legge, la cui causa in concreto mira a evitare la procedura concorsuale ed è per questo stesso motivo viziata.

Non possiamo dire lo stesso della trasformazione in *trust* in fase di liquidazione, perché anche qualora la società già presentasse tutti gli elementi necessari per

decretarne l'insolvenza, il principio di continuità, che trasferisce integralmente i rapporti giuridici in capo all'ente trasformato restituisce comunque un identico centro di imputazione di interessi che peraltro nel caso del *trust* non modifica il regime di responsabilità patrimoniale vigente. Con la trasformazione ipotizzata nei fatti non deroghiamo alla eventuale procedura fallimentare, né la evitiamo: l'unica variazione è che a fallire sarà il *trustee* titolare dei beni. Nessuna differenza a livello pratico perché nei confronti del patrimonio del *trustee*, il fondo del *trust* è patrimonio bilateralmente separato, indifferente alle vicende familiari e successorie, inviolabile di fronte all'eventuale aggressione da parte dei suoi creditori personali. Senza dimenticare che, come più volte detto, l'opposizione data ai creditori in sede di trasformazione è strumento più che idoneo a garantire il loro effettivo coinvolgimento nella procedura.

Senza dimenticare i profili di stabilità in quanto, come indicato nei precedenti paragrafi, mentre il negozio dispositivo in favore del *trust* è quale atto gratuito sebbene non strettamente liberale, suscettibile di revocatoria, la trasformazione in *trust*, essendo assoggettata alla sua propria disciplina che raggruppa tutte le tutele del ceto creditorio nello strumento dell'opposizione, rende questa operazione stabile con indubbi vantaggi per la certezza dei rapporti giuridici.

Così ragionando l'utilizzo del *trust* da parte dell'impresa in crisi non è assolutamente una fattispecie omogenea. La fattispecie di costituzione del *trust* da parte dell'impresa in crisi si pone al limite della configurabilità nell'ordinamento, dove solo una attenta considerazione delle effettive condizioni dell'impresa disponente può lasciare margini per evitare che si possa addirittura ricadere nell'ipotesi di

negozio in frode alla legge. Per questo, come vedremo, la giurisprudenza si è pronunciata quasi sempre in senso negativo.

Ma la trasformazione in *trust* di impresa in crisi invece è una ipotesi, per tutte le ragioni dette, integrante un'operazione giuridicamente valida perché non solo fa cadere molte delle obiezioni che si possono muovere alla semplice costituzione, ma anche perché si inserisce in maniera decisamente più armoniosa nell'ambito della ricostruzione sistematica dei principi del nostro ordinamento.

3.5 Trasformazione in *trust* quale strumento di ristrutturazione aziendale

Un importante limite tuttavia accomuna le fattispecie di costituzione e trasformazione delle imprese in crisi in *trust*: la possibilità che la nuova struttura giuridica possa costituire la base non solo per l'uscita dal mercato dell'impresa decotta, ma anche per la sua ristrutturazione.

Invero, come già detto in premessa, questa è la nuova ottica con cui il legislatore ha improntato tutta la revisione della materia: non si vuole solo fornire degli strumenti per far uscire dal mercato l'impresa che non è più in grado di onorare i propri impegni e le ragioni del ceto creditorio, ma consentirgli anche di trovare strumenti validi per uscire dalla crisi, risolvendo la propria situazione e tornando in attività.

Un *trust* liquidativo che possa rispondere anche a questa finalità si troverebbe dunque ad avere la duplice funzione di liquidare il ceto creditorio e di ristrutturare il patrimonio per riavviare il normale svolgimento dell'impresa.

Non si tratta di un problema strutturale: si è già detto infatti che un *trust* liquidatorio valido può ben avere due categorie di beneficiari, i creditori, e in via residuale i soci cosicché, liquidati i primi le restanti utilità vanno a favore dei secondi.

Il punto allora riguarda ancora una volta se il *trust* può attraverso il *trustee* svolgere un'attività economica che sia omogenea rispetto allo statuto normativo dell'impresa.

Si richiamano per intero tutte le considerazioni fatte nel precedente paragrafo 3.2, relativamente al fatto che in effetti non si può dire validamente che in astratto il *trustee* non possa svolgere attività economica: in primo luogo perché l'ipotesi di una persona fisica che svolge attività imprenditoriale attraverso il filtro dell'autonomia patrimoniale perfetta è ipotesi già normativamente prevista nei casi di società di capitali unipersonali, in secondo luogo perché anche l'attività liquidativa è attività sostanzialmente economica. Il liquidatore o il *trustee* di *trust* liquidativo assolvono ai loro compiti svolgendo attività economica, con l'unica differenza che la loro opera mira non al raggiungimento del lucro soggettivo, ma della massima realizzazione del valore del patrimonio per liquidare creditori e soci.

Per tutta la fase in cui dunque si mira a chiudere i rapporti con i creditori e a ricostituire un idoneo patrimonio attivo sicuramente il *trust* è perfettamente idoneo a costituire strumento per svolgere attività economica. Il momento in cui, secondo lo scrivente, verrebbe meno l'omogeneità tra l'istituto in esame e lo statuto normativo dell'imprenditore è quello in cui, esaurita la fase strettamente liquidativa, vi sono risorse per reinvestire le risorse per mirare nuovamente al lucro soggettivo. In questo caso l'istituto in esame si rivelerebbe inconferente perché, per quanto sia ammissibile che il *trustee* svolga attività imprenditoriale in proprio, il dato che i benefici di questa

attività siano stornati in vantaggio dei soci, divenuti unici beneficiari, non è proprio aderente allo statuto normativo dell'imprenditore.

Se anche volessimo ammettere che questo costituisca solo una ricostruzione teorica della dottrina, si potrebbe arrivare al dato che un *trust* che svolgesse attività imprenditoriale attraverso il *trustee* per indirizzare gli utili ai beneficiari, potrebbe essere indicato come società di fatto tra i beneficiari stessi dalla giurisprudenza. Si arriverebbe insomma, credo pure con facilità, a recuperare sul piano giurisprudenziale, quell'*affectio societatis* che nel *trust* manca, ma che il legislatore ha posto alla base dell'esercizio collettivo dell'attività di impresa.

Con questa affermazione non si vuole però dire che per questa ragione la trasformazione liquidativa in *trust* non è del tutto uno strumento idoneo al risanamento di impresa, dunque al risanamento del debito e alla rimessa *in bonis*. Il legislatore ha opportunamente disciplinato la trasformazione anche eterogenea come una modificazione negoziale in entrata o in uscita, ben potendo dunque i soci/beneficiari stessi, all'esaurirsi del soddisfacimento dei creditori e al ricrearsi delle condizioni per l'esercizio di attività di impresa in senso pieno, ritrasformare il *trust* in ente societario.

Medio tempore avranno goduto, lecitamente, di uno strumento duttile ed economico per arrivare al risultato voluto.

CAPITOLO QUARTO

PROBLEMI APPLICATIVI DELLA TRASFORMAZIONE IN *TRUST* LIQUIDATIVO

4.1 Premessa 4.2 L'adozione del *trust* liquidativo da parte di impresa in crisi e l'atteggiamento della giurisprudenza 4.3 Ruolo e responsabilità del Notaio nelle operazioni di trasformazione di società in crisi in *trust* 4.4 Profili fiscali dell'operazione in oggetto

4.1 Premessa

Nell'introduzione a questo lavoro, si è ragionato sulla nuova impostazione che il legislatore ha dato alla normativa in materia fallimentare e concorsuale alla luce delle numerose novelle che sono state introdotte alla legge n. 167 del 1942, anno della sua adozione ad oggi.

Si è passati da un'idea, propria dell'epoca di emanazione, per cui lo stato di insolvenza che sfociava nel fallimento era un giudizio negativo nei confronti dell'imprenditore e per cui fallimento significava necessità di estromettere, col minor danno possibile, l'impresa decotta dal mercato e sanzionare l'imprenditore, all'idea per cui la crisi è uno dei possibili esiti della gestione imprenditoriale dove la gestione attraverso le procedure concorsuali è garanzia di una sua risoluzione nell'interesse della tutela del ceto creditorio anche con la finalità di un ritorno *in bonis* dell'impresa.

Alla base di questo cambio di rotta del legislatore, vi è stata anche una considerazione di carattere sociale: la crisi del 2008 ha insegnato al mercato che non esistono imprese “*too big to fail*”, troppo grandi e così economicamente solide da poter evitare il fallimento, il cui attuarsi può avere ricadute economiche sul sistema finanziario e sociale a livello occupazionale di importanza rilevante. Il fallimento insomma non può più essere il “castigo” dell’imprenditore, ma deve diventare strumento per un funzionamento virtuoso del mercato, indirizzando le imprese che si sono dimostrate inidonee a sopravvivervi verso l’uscita o il risanamento.

In questo panorama tutti i soggetti coinvolti, l’imprenditore e il ceto creditorio divengono *players* fondamentali delle procedure, ovviamente sotto il controllo e la guida degli organi giudiziari, laddove il legislatore non incontra più grandi limiti nell’ammettere forme di soluzione della crisi che possano anche avere natura negoziale ed extra giudiziale. Quale conferma di questo indirizzo legislativo guardiamo al legislatore del 2012 che ha introdotto con il decreto legge n. 83/2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” la c.d. **domanda di pre-concordato o domanda di concordato con riserva o domanda di concordato in bianco**, Il concordato c.d. "in bianco" o "con riserva" o, "con prenotazione", consente all’imprenditore di godere immediatamente degli effetti derivanti dall’apertura della procedura concordataria.

Si tratta di un *iter* che prende avvio con una domanda incompleta, sia del piano che della proposta: malgrado la citata incompletezza, la procedura consente di interrompere o sospendere le esecuzioni in corso dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese effettuata dal cancelliere ed entro il giorno

successivo al deposito della domanda in cancelleria. L'apertura della procedura concordataria travolge le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso e, per quanto concerne i contratti in corso di esecuzione al momento del deposito della domanda di concordato, è prevista l'ipotesi che il Tribunale possa autorizzare il debitore a sciogliersi dai contratti ove tale decisione possa risultare più favorevole al superamento della crisi.

La legge prevede, inoltre, la possibilità, per l'imprenditore, di richiedere al Tribunale l'autorizzazione a stipulare contratti di finanziamento bancario in prededuzione che non entrano a far parte della massa debitoria precedente e che pertanto sono destinati ad essere soddisfatti senza subire la falciatura concordataria o fallimentare. Fino alla data di presentazione del piano e del decreto di ammissione alla procedura, l'imprenditore può compiere atti di ordinaria amministrazione; di contro, gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Tribunale.

Il concordato in parola prevede, altresì, la possibilità che l'imprenditore possa pagare regolarmente i debiti contratti dopo il deposito della domanda prenotativa mentre il pagamento dei debiti precedenti presuppone l'autorizzazione del Tribunale. Se alla domanda di concordato con riserva, non segue, nel termine fissato dal giudice, il deposito del piano, il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso con la conseguenza che vengono meno gli effetti protettivi divengono meno.

Di fronte a sempre più ampie aperture del legislatore nei confronti di nuove procedure, non si poteva non arrivare alla riforma della Legge fallimentare di cui al R.D. 267/1942 con la legge n. 155/2017 che modifica in maniera radicale il sistema.

Tra le novità maggiormente significative si annovera la scomparsa della parola “fallimento” sostituito dal termine “liquidazione giudiziale” e il conferimento al curatore del ruolo di guida con poteri maggiori rispetto a quelli attuali. Viene inoltre data priorità alle proposte che assicurano la continuità aziendale, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come *extrema ratio*, e si punta a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili.

Le finalità su cui si basa la nuova legge fallimentare sono quanto mai concordi con quelle poste alla base del presente lavoro e di questo dato non si può non tener conto nell'analisi della giurisprudenza che, seppur indirettamente, ha analizzato in questi anni il problema. Ciò rileva altresì nella valutazione dell'atteggiamento che gli operatori del diritto, in particolare il Notaio rogante cui è rimesso l'indispensabile controllo di legittimità, devono tenere nell'ammettere o meno le operazioni proposte anche alla luce della loro responsabilità professionale.

Non si manca, in via di conclusione, di sottolineare qualche cenno di natura fiscale che, evidenziando vantaggi di natura economica, può rafforzare la convinzione circa la bontà dell'operazione anche da un punto di vista pratico del risparmio di costi ottenibile.

4.2 L'adozione del *trust* liquidativo da parte di impresa in crisi e l'atteggiamento della giurisprudenza

Le potenzialità applicative dell'istituto del *trust* anche ai fini della gestione della fase liquidativa di una impresa, non sono sfuggite agli operatori del diritto i quali, appena schiaritesi all'orizzonte le nubi relative all'ammissibilità della disciplina del *trust* interno, hanno teorizzato e applicato l'istituto ai fini di cui sopra con differenti modalità, sempre con riferimento alla crisi di impresa.

Abbiamo già detto in altri punti di questo testo che modalità di esdebitazione che avessero natura negoziale non fossero del tutto estranee all'esperienza giuridica di diritto romano e in particolare al nostro ordinamento. A questo proposito si può prendere in considerazione l'istituto della *cessio bonorum* di cui all'art. 1977 cod. civ. il quale, nella sua particolare struttura di mandato *in rem propriam*, sembrerebbe quasi costituire un modello *ante litteram* dell'istituto qui considerato.

La prassi ha teorizzato l'utilizzo del *trust* in funzione liquidativa diversificando i differenti momenti in cui esso può essere adottato e ragionando sulla sua liceità a seconda appunto della fase operativa. Si individuano dunque:

a) i *trust* "protettivi" istituiti dall'impresa *in bonis* in via "difensiva" per prevenire azioni esecutive da parte di determinati creditori, mettendo a loro disposizione in *trust* alcuni beni per soddisfare i loro interessi e paralizzare azioni esecutive. Questa tipologia di *trust*, pur essendo perfettamente lecita in quanto strutturata dall'imprenditore *in bonis*, se lo stato di insolvenza è già presente al momento della loro costituzione possono generare quel fenomeno di prededuzione *extra* legale, di

cui si è già parlato, che altererebbe la *par condicio creditorum*. Questi *trust* hanno funzione pre-liquidatoria e soprattutto perseguono lo scopo di assicurare i creditori beneficiari del *trust* prospettando un pagamento del debito attraverso la costituzione di una prelazione atipica;

2) i *trust* “di salvataggio” istituiti da un imprenditore in stato di crisi al fine di risanamento dell’impresa per poter evitare il fallimento. Possono essere anche definiti come “endoconcorsuali”, perché si strutturano all’interno ad esempio di una proposta di concordato ed essere costituiti con beni personali dell’imprenditore o di terzi;

3) i *trust* “meramente liquidatori”, che realizzano la liquidazione in modalità alternative a quelle di legge;

4) i *trust* “falsamente liquidatori” istituiti dall’impresa decotta al solo fine di ostacolare il corretto azionarsi delle procedure concorsuali frustrando le ragioni creditorie di imprenditori già decotti che hanno soltanto lo scopo di ostacolare le pretese creditorie.

Ciascuna di queste fattispecie è finita al vaglio della giurisprudenza la quale, ha mantenuto atteggiamenti solo apparentemente contraddittori. Potremmo difatti raggruppare le pronunce giurisprudenziali in materia in tre grandi gruppi: pronunce liberali nei confronti dell’adozione del *trust*, per tutte quelle fasi dove, essendo l’impresa *in bonis*, si ritiene l’autonomia negoziale dell’imprenditore e dei creditori possa muoversi anche in deroga alle procedure indicate dal legislatore. Pronunce di favore, per tutti quei casi in cui il *trust* può costituire una modalità di attuazione di quella procedure di natura negoziale indicate dal legislatore. Va anche sottolineato

che, fino all'intervento in materia della Suprema Corte con la pronuncia n. 10509 del 9 maggio 2014, il vaglio giurisprudenziale era racchiuso fondamentalmente in pronunce di merito, alcune di corti sicuramente molto erudite nella materia affrontata, ma il cui valore non poteva essere forte come quello nomofilattico di una pronuncia di Cassazione.

Si riproducono quindi velocemente le massime in materia in un ordine cronologico.

Le pronunce più risalenti sono riferite alla possibilità (negata) di istituzione del *trust* liquidatorio nella fase prefallimentare, cioè quando la società si trovi già in uno stato conclamato di dissesto o insolvenza. In queste pronunce, tra cui spicca quella del Tribunale di Milano del 16 giugno 2009, ripresa anche da una più recente del Tribunale di Napoli, 3 marzo 2014, si ragiona in maniera apodittica sulla nullità del *trust* istituito dalla società insolvente in quanto un *trust* costituito in una fase di prossimità al “fallimento” non può che avere finalità elusive della procedura concorsuale, che in ragione delle finalità di tutela per cui è predisposta dalle norme è da ritenersi inderogabile. La nullità del *trust* dunque è dovuta all'espresso richiamo dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja e sarebbe una nullità dovuta al contrasto della causa che assume il *trust* con i principi dell'ordinamento.

Un orientamento piuttosto consolidato è quello che ritiene nullo un *trust* istituito quando la società è già in dissesto/insolvenza. Consolida questa massima risalente a pronunce più remote, la recente pronuncia del Tribunale di Napoli, 3 marzo 2014 che ha affermato *“la nullità di un trust liquidatorio autodichiarato, istituito quando la società sia già in stato di dissesto perché viola i principi inderogabili di diritto*

interno inerenti la protezione dei creditori, che fa derivare la nullità dal contrasto con la disposizione (se pur non richiamata) dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja”.

Una prima evoluzione di questo orientamento si ha con la sentenza del Tribunale di Milano del 29 ottobre 2010. Detta pronuncia non manca di sottolineare la nullità del *trust* costituito da una società in stato di crisi evidenziando tuttavia che questa non è di per sé insita nella istituzione del *trust* da parte dell'ente in crisi, ma assume rilevanza qualora, apertasi la procedura fallimentare, il *trust* continui ad operare senza che il *trustee* restituisca i beni al curatore, lasciando operare ordinariamente la procedura concorsuale. Si tratta insomma di una valutazione “in concreto” della nullità in esame, la meritevolezza della causa concreta del *trust* consiste nella piena corrispondenza tra quanto emerge dall'atto istitutivo del *trust* e quanto in concreto perseguito dalle parti. Secondo questa ricostruzione, la causa istitutiva del *trust* potrebbe recuperarsi se l'ente decotto, nel disporre il negozio, abbia previsto l'ipotesi della soggezione al fallimento e condizionato l'operatività dello stesso al mancato avvio della procedura concorsuale. Qualora questa previsione manchi, è evidente che la causa in concreto è elusiva della disciplina dunque il *trust* nel suo complesso è nullo.

La pronuncia in esame parte da un nobile proposito, ma arriva a conclusioni molto criticabili. Sicuramente è corretto l'approccio di valutazione della causa in concreto soprattutto quando si parla di un istituto come quello del *trust* che è amorfo, cioè di per sé a causa variabile e incolore: non si può tuttavia condividere un differente giudizio sulla meritevolezza o meno della causa di un negozio, per di più in concreto, quindi della finalità pratica cui mira l'istituto, in ragione solamente della fase in cui i

soggetti che lo pongono in essere decidono di farlo operare. I giudici di Milano peraltro appaiono poco sofisticati, quando al termine dell'analisi, propendono per comminare al *trust* invalido la radicale nullità sia dell'atto istitutivo che regolamenta le norme istitutive che dell'atto dispositivo: in senso stretto infatti sono solo le norme di funzionamento relative all'atto istitutivo che si pongono in contrasto con le procedure concorsuali, rimanendo valida la parte dispositiva.

Vero è anche che nel *trust* il collegamento funzionale bilaterale tra i due negozi li rende causalmente indissolubili, ma occorrerebbe specificare, che coerentemente alla ricostruzione data, solo il negozio istitutivo sarebbe nullo ai sensi dell'art. 15 Convenzione per contrasto con norme imperative, mentre il negozio dispositivo sarebbe nullo perché privo addirittura di causa in assenza del negozio istitutivo su cui si poggia.

Sulla base di questa pronuncia se ne sono modellate altre come la sentenza del Tribunale di Brindisi del 28 marzo 2011, dove si sostiene che *“la validità del trust va valutata nel caso concreto, alla luce della previsione di cui all'art. 13 della Convenzione, con cui si è voluto evitare il recepimento interno di trusts aventi finalità ripugnanti per l'ordinamento, se volte a derogare a norme imperative di legge”*, o ancora il Tribunale di Mantova del 25 marzo 2011 che distingue tra il *trust* istituito dall'imprenditore già insolvente e il *trust* istituito dall'imprenditore *in bonis* per cui *“un trust liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l'impresa era già insolvente (e quindi, avendo perso i mezzi propri, avrebbe dovuto immediatamente accedere agli istituti concorsuali) è incompatibile ab origine*

con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 15 lett. e)”, essendo “un atto privatistico che mira dissimulatamente a sottrarre agli organi della procedura liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell'imprenditore di gestire il proprio patrimonio (ossia che l'impresa sia dotata di mezzi propri)”, mentre se il trust è stato istituito quando l'impresa non era ancora insolvente il trust è valido, poiché il fallimento non si può che “configurare come causa sopravvenuta di scioglimento dell'atto istitutivo, da ritenere originariamente lecito”.

Questo regime del “doppio binario” introdotto dal Tribunale di Milano 2010 è rimasto l'orientamento giurisprudenziale prevalente sino alla pronuncia di Cassazione del 2014, considerato che i residui arresti di quegli anni in materia riguardavano la nullità di trust liquidatori in quanto strutturalmente inadonei a svolgere la funzione cui erano preposti. Ciò si può evincere ad esempio dalla sentenza del Tribunale di Milano del 27 maggio 2013 in cui si prevede la nullità del trust liquidatorio nel caso in cui manchi il guardiano e il trustee continui a gestire i propri beni senza aver obblighi da rispettare o in quella del Tribunale di Bolzano dell' 8 aprile 2013 dove, dopo aver ribadito, richiamando gli artt. 13 e 15 della Convenzione dell'Aia, il concetto per cui per la società in stato di insolvenza è obbligatorio l'accesso agli istituti concorsuali, si rileva la non meritevolezza del trust istituito di uno scopo meritevole di tutela per inadoneità dei mezzi conferiti in quando pur essendo il fondo composto da beni personali dei soci, tali beni erano già gravati da ipoteche. Della stessa natura la pronuncia del Tribunale di Catania con sentenza del 10 aprile 2012 dove l'inammissibilità del trust veniva dichiarata sulla base dal

modo in cui in concreto era stata architettata l'operazione. Si trattava infatti di un *trust* autodichiarato, destinato alla soddisfazione dei creditori, in cui il controllo dell'attività di liquidazione anziché essere affidato al Tribunale competeva al socio di maggioranza della società disponente e al fiduciario degli azionisti di minoranza, privi fra l'altro del potere di revocare il *trustee*, ma legittimati solo a intentare azioni giudiziarie, con evidente danno dei creditori.

Ancora il Tribunale di Cremona dell'8 ottobre 2013 segue la linea della valutazione di meritevolezza in concreto sostenendo che lo stato di insolvenza, non rende nullo *ab origine* per contrasto con la Legge Fallimentare, il *trust* liquidatorio nel quale siano apportati anche beni personali e il fallimento che sopraggiunga determina un'ipotesi di impossibilità del raggiungimento dello scopo che implica l'osservanza delle previsioni dell'atto istitutivo o della legge regolatrice. Conformemente il Tribunale di Firenze con le sentenze del 16 maggio 2013 e del 11 aprile 2013 ritiene in linea di principio legittimo un *trust* interno autodichiarato.

Altri giudici di merito si sono spinti sino a ritenere ammissibile un concordato preventivo accompagnato da un *trust* autodichiarato (come il Tribunale di Bologna del 2 marzo 2010, il Tribunale di Pescara del 11 ottobre 2011 e il Tribunale di Ravenna del 4 aprile 2013), ma richiedendo ai fini della validità l'adozione di specifici accorgimenti, come l'assunzione da parte del commissario giudiziale del ruolo di guardiano con parere vincolante per il *trustee* per procedere all'alienazione dei beni del fondo in *trust*, oppure che il *trust* veda il *trustee* come liquidatore, come guardiano il commissario giudiziale e come beneficiari la massa dei creditori del concordato, ovvero infine come disponente il debitore medesimo.

In questo panorama, la Cassazione del 9 maggio 2014, costituisce la prima pronuncia di legittimità e fornisce una ricostruzione ancora diversa, seppure facendo propri parte dei principi delle ricostruzioni di cui sopra. La fattispecie in esame è quella di un *trust* liquidatorio istituito, in frode alla legge, da una società da poco posta in liquidazione, ma in un momento in cui si trovava già in una situazione di insolvenza, volto a dotare il *trust* dell'intero patrimonio aziendale compresi i debiti e crediti. Alla conclusione dell'operazione suddetta, l'impresa disponente ha provveduto a cancellarsi dal registro delle imprese.

Nel termine annuale previsto dall'art. 10 l.f., il Tribunale di Roma ha dunque dichiarato il fallimento della società disponente e altresì considerato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod civ. e 13 e 15 lett. e) della convenzione dell'Aja il *trust* liquidatorio poiché realizza un effetto vietato dall'ordinamento e cioè la sottrazione agli organi della procedura fallimentare della liquidazione dei beni del fallito. La Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e la Cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza di appello con le seguenti motivazioni *"l'ordinamento italiano non può accordare tutela al trust se la causa concreta sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento. In tali casi, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, il trust liquidatorio non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano e, anzi, il conflitto con la disciplina inderogabile concorsuale ne determina la inesistenza giuridica nel diritto interno"*.

La Cassazione dunque ha ribadito il principio per cui la causa in concreto del *trust* può essere oggetto di valutazione negativa se in contrasto con i principi

dell'ordinamento, specificando, rispetto alla pronuncia di Milano del 2010, che l'invalidità non è esclusa né dal fine dichiarato di provvedere alla liquidazione armonica della società nell'esclusivo interesse del ceto creditorio, né dalla clausola che, in caso di procedura concorsuale sopravvenuta, preveda la consegna dei beni al curatore.

Si desumono dalla sentenza dunque alcuni principi chiave in materia di *trust* liquidatorio:

- 1) il *trust* liquidatorio, a determinate condizioni, è legittimo, anche quando si atteggia a *trust* interno;
- 2) ai fini di valutarne la legittimità, non ci si può arrestare allo scrutinio della "causa astratta" e cioè del programma di segregazione con il quale un soggetto svolge una determinata attività per conto e nell'interesse di un altro soggetto, secondo un programma prestabilito e in misura più continuativa e complessa di quella propria del mandato, ma occorre anche valutare la "causa concreta", che risulta dal regolamento d'interessi effettivamente perseguito;
- 3) il giudizio sulla validità dell'atto istitutivo del *trust* come dei susseguenti atti di dotazione dev'essere preceduto da un giudizio sulla riconoscibilità da parte dell'ordinamento italiano del *trust*, dovendosi intendere che in ambito nazionale si disconoscono, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja, i *trust* che violino nelle materie ivi indicate principi di ordine pubblico propri del sistema interno;
- 4) appare, in tale quadro, riconoscibile il *trust* la cui causa concreta sia da individuarsi nel favorire la liquidazione di società, perseguendo con altri mezzi

l'obiettivo di realizzare l'attivo, pagare il passivo e ripartire l'avanzo (il c.d. *trust* "protettivo");

5) egualmente, il *trust* potrebbe trovare impiego quale strumento finalizzato alla positiva gestione di crisi d'impresa destinate a dar luogo a concordati preventivi;

6) nel caso d'insolvenza dell'imprenditore che sfoci in fallimento, il patrimonio del debitore non può essere sottratto alla procedura pubblicistica di liquidazione, sostituendola con l'attività del *trustee*; l'ordinamento non può riconoscere un *trust* sostitutivo della procedura fallimentare, quando la situazione d'insolvenza sia già prodotta. Esso non sarebbe solo nullo, ma del tutto inesistente giuridicamente e, dunque, *tamquam non esset*, siccome lesivo non solo di una norma, ma di un intero plesso normativo imperativo e di ordine pubblico e, dunque, incapace di produrre alcun effetto giuridicamente rilevante.

Il dato interessante di questa pronuncia non è solo la declaratoria di ammissibilità del *trust* interno con funzione liquidatoria che avviene implicitamente nell'effettuare la distinzione tra fattispecie ammissibile e fattispecie non ammissibili, ma anche nel dato che, a differenza che nella pronuncia milanese, la valutazione in concreto della causa, non varia a seconda della previsione o meno di una differente funzionalità a seconda della fase in cui lo strumento giuridico opera, ma va effettuata al momento genetico. È in questa fase che, evidenziandosi l'incompatibilità con i principi dell'ordinamento, si produce la situazione di invalidità più grave qualificabile nel nostro ordinamento cioè addirittura l'inesistenza

Ciò premesso, la Cassazione ravvisa tre situazioni di fatto predicabili per il *trust* liquidatorio, cioè del *trust* mediante il quale si dispone la segregazione dell'intero

patrimonio aziendale per provvedere, in forma privatistica, alla liquidazione dell'intero patrimonio sociale.

In summa secondo la Cassazione tre sono i tipi di *trust* liquidatorio, quello “meramente liquidatorio”, concluso per sostituire *in toto* la procedura liquidatoria, al fine di realizzare con altri mezzi il risultato equivalente di recuperare l'attivo, pagare il passivo, ripartire il residuo e cancellare la società; quello “endoconcorsuale” concluso quale alternativa alle misure concordate di risoluzione della crisi d'impresa e quello “anticoncorsuale” quale *trust* sostitutivo della procedura concorsuale e impeditivo dello spossessamento da parte della procedura.

La sentenza della Suprema Corte è stata criticata sotto due fondamentali punti:

- il primo quello di ricondurre l'invalidità del *trust* “antinconcorsuale” alla sua non riconoscibilità, quasi che il *trust* interno “anticoncorsuale” sia contrario alle norme del diritto internazionale privato, mentre siffatto *trust* è in contrasto con i principi interni al nostro ordinamento;
- il secondo, quello di considerare nullo il *trust* dispositivo dei beni dell'ente decotto, laddove gli atti dispositivi posti in siffatte condizioni a discapito delle ragioni del ceto creditorio sono generalmente tutelati con le azioni revocatorie che comminano la sanzione (diversa) dell'inefficacia. Aderire *tout court* a questa ricostruzione significherebbe creare delle discrasie ricostruttive all'interno del sistema.

Al di là di queste considerazioni resta il dato che la sentenza in oggetto definisce, almeno a livello giurisprudenziale, i confini operativi del *trust* liquidatorio in

maniera piuttosto netta e conferisce all'operatore del diritto più indicazioni operative di quelle che poteva fornire il primo orientamento milanese.

Ed invero la diffusione dell'istituto del *trust* liquidatorio, nonostante le necessarie cautele, si diffonde sempre di più nelle prassi in particolare nella forma del *trust* "endoconcorsuale", cioè quello adottato in alternativa alle misure concordate di risoluzione della crisi di impresa, o cosiddetti "di salvataggio", come quelli che si strutturano all'interno di una procedura di concordato preventivo. Va detto che questi *trust*, perfettamente leciti, non lo sarebbero se fosse del tutto vero quanto detto dalla Cassazione relativamente al *trust*: se è invalido tutto ciò che è anticoncorsuale, anche questo *trust* lo sarebbe perché di fatto è volto ad "evitare" la procedura concorsuale.

E' più corretto dire allora, conformemente alla ricostruzione, che l'invalidità è propria non del *trust* che "evita" la procedura concorsuale, ma di quello che "evita" il corretto attivarsi della procedura concorsuale pur essendovene consolidati i presupposti, mentre il *trust* che evita l'attivarsi della procedura concorsuale offrendosi come valido strumento alternativo della procedura è invece valido.

E' interessante, nel quadro di una disamina più ampia e al semplice fine di indicare come l'applicabilità dell'istituto in esame stia ottenendo sempre più considerazione, valutare la fattispecie del cosiddetto "*trust* prefallimentare" da identificarsi come il *trust* che nascerebbe, giudizialmente, ai sensi dell'art. 15, comma 8, l.f.. La norma dispone che il Tribunale adito per la declaratoria di fallimento può, ad istanza di parte, emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa del soggetto fallendo. Per questa fattispecie si rinviene anche un precedente applicativo nella sentenza della sezione fallimentare del Tribunale di

Milano del 25 marzo 2010. Tuttavia in questo caso il Tribunale si limita a imporre l'obbligo di porre in essere il negozio destinatorio. La possibilità per il giudice di costituire direttamente il vincolo destinatorio del *trust* infatti è stata negata dagli interpreti sin dall'inizio in quanto la Convenzione dell'Aja ha incluso nel suo perimetro i *trust* la cui origine avesse fonte negoziale, essendo dunque da considerarsi esclusi i *trust* che invece abbiano origine non dalla volontà delle parti, ma dall'ordine del giudice.

Se dunque la prassi si sta orientando sempre di più verso la valorizzazione del *trust* quale strumento della risoluzione della crisi d'impresa, sebbene a determinate condizioni, e la giurisprudenza a piccoli passi sta indicando la direzione nella quale muoversi, nessuna pronuncia prende direttamente in considerazione l'ipotesi della trasformazione in *trust* liquidativo.

La fattispecie in realtà, seppure trattata dalla dottrina è sempre vista con una certa reticenza: da un lato la difficoltà ad ammettere la trasformazione eterogenea atipica, dall'altro gli ostacoli interpretativi legati all'ammissibilità del *trust* interno per di più in funzione liquidativa, creano un incredibile corto circuito ermeneutico che porta la maggior parte degli studiosi a considerare la fattispecie di scarsa applicabilità perché poco garantista sul punto della certezza del diritto.

Sulla base di quanto analizzato nei precedenti capitoli si è in grado di portare all'attenzione un ulteriore argomento chiarificatore a sostegno della tesi favorevole.

La trasformazione liquidativa in *trust* produce una situazione giuridica che ha le medesime caratteristiche del *trust* liquidatorio in genere, abbattendone la problematicità ricostruttiva.

Se consideriamo infatti che alla base di ogni trasformazione vi è il principio della continuità, per cui i rapporti giuridici non si trasferiscono ma si trasmettono nella loro interezza all'ente o situazione giuridica di arrivo, persino la terza figura di *trust* liquidatorio secondo la ricostruzione della Cassazione, cioè il *trust* "anticoncorsuale", non potrebbe essere definito tale e dunque sarebbe lecito. Il *trust* "anticoncorsuale" delineato dalla Cassazione è un *trust* che raccoglie tutti i beni dell'ente decotto che successivamente si scioglie: è evidente che un'operazione siffatta sottrae ai creditori non solo il patrimonio su cui soddisfarsi, ma anche il soggetto contro cui rivolgere le proprie richieste. Nel caso della trasformazione, invece, anche quando avvenga in un momento in cui sono presenti tutti i presupposti della attivazione della procedura concorsuale, l'ente non cessa ma si trasforma, i diritti passano tutti a un nuovo soggetto. Né si può dire che il nuovo soggetto offra loro garanzie minori rispetto all'ente di partenza in quanto, sebbene nel *trust* è il *trustee* persona fisica il soggetto che, in caso di fallimento, subirà la procedura, il patrimonio conferito in *trust* e da lui gestito costituisce comunque patrimonio separato, indifferente alle vicende familiari e successorie e non aggredibile dai suoi creditori personali.

Adottare un *trust* liquidatorio attraverso la procedura di trasformazione insomma ha l'innegabile vantaggio di far diventare anche il *trust* "anticoncorsuale" "endoconcorsuale" e dunque lecito, perché in nessun caso si potrebbe dire che, data la continuità della trasformazione, la procedura concorsuale viene ad essere evitata.

Semmai il problema, come affronteremo nel successivo paragrafo, è dettato dalla valutazione in concreto della disciplina. Si tratta dell'ipotesi in cui il *trust* di arrivo

sia configurato in maniera tale da andare in contrasto con le procedure concorsuali non perché il suo fine in sé è in contrasto con le procedure, ma perché la struttura e gli organi preposti sono inidonei alla realizzazione del fine. Ma in questo caso non si può parlare neanche di *trust*, per usare le parole della Cassazione, non riconoscibile: in questo caso il *trust* è nullo perché la struttura creata del negozio istitutivo è inidonea a realizzare il proprio fine, quindi è nullo in sé, non perché non conforme ai principi dell'ordinamento ex art. 15 della Convenzione.

Non dimentichiamo inoltre che, come più volte ribadito, l'ottima formulazione operativa che il legislatore ha dettato per la procedura di trasformazione fornisce a tutela dei creditori uno strumento, quale è quello della opposizione, che si rivela di portata così ampia da rivelarsi ben più efficace degli strumenti delle revocatorie per la loro tutela. Nei fatti il creditore che, avuta adeguata pubblicità come previsto dalla legge della trasformazione dell'ente verso cui ha pretese in *trust*, ha attraverso l'azione di opposizione la possibilità di porre nel nulla l'intera operazione, impedendone l'operatività. Laddove invece l'ente costituisse i beni in *trust*, il rimedio che i creditori hanno è racchiuso nelle azioni revocatorie, il cui effetto è quello di rendere semplicemente inefficaci gli atti dispositivi cioè gli atti con cui l'ente dota il *trust*, o di vedersi dichiarare la nullità del *trust*, ma solo nel caso in cui dovesse intervenire il fallimento. Ciò significa che, anche ad aderire alla ricostruzione della Cassazione per la quale, il *trust* (costituito) liquidatorio diviene nullo in caso di declaratoria di fallimento e di conseguenza sono nulli (sebbene sarebbero *rectius* inefficaci) gli atti compiuti dal *trustee*, considerato che la declaratoria di fallimento interverrebbe comunque dopo un determinato lasso di

tempo dalla costituzione del *trust* con possibilità del *trustee* comunque di disporre dei beni, l'eventuale nullità di questi atti dispositivi sarebbe comunque una tutela ridotta, perché si dovrebbe sempre considerare la protezione che la legge riconosce ai terzi in buona fede aventi causa del *trustee*.

Come si vede la tutela ottenibile attraverso una trasformazione è di sicuro maggiore per i creditori.

4.3 Ruolo e responsabilità del Notaio nelle operazioni di trasformazione di società in crisi in *trust*

Secondo quanto ricostruito, anche le principali obiezioni che si potrebbero indirizzare all'adozione di una procedura di trasformazione in *trust* ai fini della risoluzione della crisi di una impresa possono essere confutabili.

Ci si domanda adesso tuttavia, stante la difficoltosa ricostruzione logica dell'istituto, quali limiti possono avere gli operatori del diritto nell'adottare o nel consigliare di adottare questo strumento, anche in ragione di quella che è la loro responsabilità professionale.

La trasformazione in genere, si è detto, è concepita come fenomeno modificativo del contratto: in particolare nelle società viene inquadrata come una vera e propria modificazione statutaria. Con riferimento a quest'ultima si prevede che venga adottata con il parere favorevole di una maggioranza dei soci in deroga al principio

per cui le modificazioni contrattuali dovrebbero richiedere la necessaria adesione di tutti i contraenti.

Lo strumento giuridico con il quale addivenire alla trasformazione della società in crisi in *trust* è dunque la deliberazione dell'assemblea dei soci che, trattandosi di modifica statutaria, si riunisce in sede straordinaria (sebbene il termine sia desueto per alcuni tipi sociali come le s.r.l.). Le deliberazioni di questo tipo, stante la necessità di essere iscritte in registro imprese ai fini pubblicitari, richiedono l'assistenza del Notaio all'assemblea quale segretario che procede alla loro verbalizzazione per atto pubblico ai sensi dell'art. 2436 cod. civ..

Sebbene la decisione di addivenire alla trasformazione avviene sempre su impulso dell'organo amministrativo o dei soci e per decisione di questi ultimi, i quali sono gli unici che possono calibrare la struttura dell'operazione e dell'ente di arrivo, un importante ruolo è rimesso al Notaio verbalizzante: quello del controllo di legittimità dell'operazione, finalizzato all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Il Notaio non può spingersi sino a non verbalizzare la deliberazione che reputi illegittima, ma può rifiutarne l'iscrizione, paralizzandone l'operatività. La centralità dunque che assume il ruolo del Notaio, quale controllore della legittimità dell'operazione, è fondamentale perché il più delle volte, i soci si rimetteranno alla sua competenza e responsabilità professionale per delineare e dunque proporre in assemblea e deliberare, un'operazione legittima e perfettamente idonea all'iscrizione nel Registro Imprese.

Vi è di più. In un'ottica di semplificazione la legge n. 340/2000 ha introdotto il controllo notarile in luogo dell'omologa del giudice per la costituzione di un ente

societario, rimettendo quindi in toto al Notaio il potere di valutare la legittimità di un ente di questo tipo nel nostro ordinamento.

Da questo punto di vista è evidente come la responsabilità professionale del Notaio sia di particolare rilevanza in ambito societario. In effetti il Notaio è già ai sensi della legge Notarile responsabile di un controllo di legittimità degli atti che riceve considerato che ai sensi dell'art. 28 della stessa *“Il notaro non può ricevere atti: 1. se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico”*.

Le conseguenze, a livello di responsabilità professionale, della redazione di un atto che ha profili di nullità sono di non poco momento per il professionista, che rischia sanzioni disciplinari estremamente gravi in ragione della sua negligenza professionale.

L'adozione di un'operazione così controversa e discussa in dottrina e giurisprudenza come quella della trasformazione eterogena atipica, per di più nei confronti di una situazione giuridica discussa, quale il *trust* interno, con una finalità quale quella liquidativa, che è spesso in contrasto con i principi dell'ordinamento interno o internazionale, diventa un'ipotesi di così difficile configurazione da indurre il professionista ad attivare un atteggiamento assolutamente prudentiale.

Ciò non è sbagliato in sé, ma produce in questo ambito delle conseguenze paradossali: da un lato il legislatore concepisce un sistema legislativo in materia societaria dove si lascia spazio all'autonomia negoziale purchè non si vada in contrasto con l'ordinamento, ma di fatto questa autonomia proposta dalla legge viene

ad essere frustrata proprio da quei soggetti che sono tenuti a far rispettare la legge, a causa delle norme che regolano la loro responsabilità.

E' dunque importante in questa sede non tanto i profili di liceità dell'operazione in oggetto, sulla quale si è già argomentato, ma valutare concretamente quali profili di responsabilità effettivamente ha il Notaio e che ruolo ha nella corretta configurazione dello strumento giuridico proposto.

L'art. 28 l.n. è una norma di grande importanza che è stata oggetto di variegata interpretazioni. Allo stato dell'arte tuttavia è evidente che gli aggettivi "espressamente" e "manifestamente" riferiti alla contrarietà alla legge o all'ordine pubblico o buon costume vanno riferiti a una valutazione di legittimità dell'atto che il Notaio si trova ad essere richiesto di ricevere. Il Notaio non può spingersi sino a indagare la liceità delle motivazioni che spingono le parti a richiedere un atto, ma può e deve valutare la liceità della causa per il quale lo pongono in essere. Causa che ovviamente va valutata in concreto, cioè attenzionandone la reale funzione anche quando questa, essendo tipizzata, è già stata sottoposta al vaglio positivo del legislatore.

Ugualmente il controllo sugli atti societari che la legge ha rimesso al Notaio è un controllo di legittimità: egli deve verificare la sussistenza dei requisiti di legge per l'esistenza dell'ente, non la conferenza degli strumenti patrimoniali e organizzativi ai fini del funzionamento dello stesso. Per cui il Notaio, ad esempio, potrebbe legittimamente rifiutarsi di ricevere un atto costitutivo di una società che non rispetta i requisiti patrimoniali minimi, che non è dotato dei necessari organi di amministrazione e controllo, che è dotato di una clausola statutaria illegittima, ma

non potrebbe mai arrivare a spingersi alla valutazione ad esempio dell' idoneità della dotazione di capitale al raggiungimento dello scopo sociale, valutazioni che, al pari della convenienza economica di un qualunque negozio giuridico, sono rimesse alla valutazione delle parti e non alla valutazione giuridica del Notaio. Peraltro egli non avrebbe neanche le competenze in materia economica per poter effettuare una valutazione che non esuli dalle sue competenze professionali.

Da questo punto di vista la responsabilità professionale del Notaio parrebbe alleggerirsi: se il controllo è di mera legittimità formale la trasformazione è operazione legittima, il *trust* è un istituto riconosciuto dall'ordinamento, il fine è meritevole di tutela quindi nessuna responsabilità professionale può essere addebitata al Notaio che riceve una trasformazione liquidativa in *trust*.

Il panorama è invece più complesso di quello prospettato. Se è vero che il controllo del Notaio è di legittimità, alla luce soprattutto delle sentenze citate e soprattutto della Cassazione 2014, questo va valutata in concreto. La complessità delle operazioni in oggetto è tale che, sebbene formalmente legittime, possono risultare nel complesso volte a raggiungere fini in contrasto con quelli dell'ordinamento. E' in sostanza quello che la Cassazione sostiene quando nega l'ammissibilità del *trust* cosiddetto "anti concorsuale": la costituzione di *trust* con funzione liquidativa, sebbene astrattamente idonea ad essere legittima se effettuata da parte dell'ente, se effettuata nel momento in cui la società ha già le condizioni per essere dichiarata fallita, diventa in concreto strumento per eludere la procedura concorsuale e dunque diventa operazione illegittima. In termini concreti, poiché ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja un ente siffatto non è riconoscibile perché contrario a norme

imperative dell'ordinamento, la non riconoscibilità diverrebbe nullità dell'ente costituito con fortissime responsabilità professionali per il Notaio.

Questo vuol dire che nei fatti, la costituzione di *trust* da parte di una società in crisi diventa quasi mai ricevibile da parte del Notaio: non avendo questi gli strumenti e le conoscenze per valutare economicamente se la società è davvero *in bonis*, il professionista si trova a preferire di non ricevere mai un atto del genere, rischiando direttamente la possibilità di continuare ad esercitare la propria professione.

Né giova la ricostruzione data dal Tribunale di Milano del 2010, per fortuna sconfessata dalla Cassazione 2014, entrambe prima citate, che faceva salvi i *trust* liquidatori qualora fosse predisposta nell'atto costitutivo una clausola di salvaguardia che prevedesse, in caso di intervenuto fallimento, lo scioglimento del *trust* e l'affidamento dei beni al curatore. Se da un punto di vista pratico il rimedio costituisce la soluzione, perché il *trust* "anticoncorsuale" cessa con l'apertura della procedura concorsuale cessando anche di essere un ostacolo al suo instaurarsi, dal punto di vista teorico (come la Cassazione infatti sostiene) questa ricostruzione è impossibile. La finalità dell'ente infatti ontologicamente o è sempre meritevole di tutela o non lo è mai, ma la causa non può mutare natura a seconda del momento in cui si trova ad operare. E' come se fosse considerato lecito ricevere un contratto con oggetto illecito a condizione che la legge renda lecito lo stesso: il fatto che materialmente il contratto non opererà mai in contrasto della legge, quindi non sarà mai nullo, non toglie che esso nel suo momento programmatico, quello della sua stipulazione, è stato realizzato nella consapevolezza di andare contro l'ordinamento ed è dunque in sé contrario alla legge.

Non giova neanche ragionare sui massimi sistemi e fare proprie, per alleggerire la responsabilità del professionista, le valutazioni che sono state fatte per muovere le principali obiezioni alla sentenza di Cassazione del 2014. Se è vero che il *trust* “anticoncorsuale” è non riconoscibile ai sensi dell’art 15 Convenzione e dunque non strettamente nullo per nullità virtuale ex art. 1418 cod. civ. come sostiene la Cassazione, comunque l’art. 28 l.n. vieta la ricezione di atti “contrari all’ordine pubblico”, intendendosi, anche per lettura costituzionalmente orientata, non solo l’ordine pubblico nazionale, ma quello internazionale. Inoltre è vero che il negozio dispositivo del *trust* in danno ai creditori sarebbe da considerarsi non nullo (quindi comportante responsabilità per il Notaio), bensì inefficace, concordemente ai principi in materia di revocatoria, ma sussisterebbe comunque la nullità del negozio istitutivo del *trust* che diverrebbe nullo perché non operativo in conseguenza della inefficacia del negozio dispositivo che gli offre i mezzi.

Tutte queste problematiche applicative che sono proprie della costituzione del *trust* da parte dell’ente in crisi, perdono di valore se ipotizziamo la trasformazione della società in *trust*. Ciò perché, per tutte le ragioni sopra dette, con la trasformazione anche la fattispecie secondo la Cassazione vietata, cioè quella del *trust* anticoncorsuale, grazie al principio di continuità che trasferisce tutti i rapporti giuridici in capo al *trust* (*rectius* al *trustee*) diventa endoconcorsuale e dunque lecita.

Ragion per cui il professionista non dovrebbe mai porsi il problema se l’operazione in sé sia contraria all’ordinamento.

Ma la responsabilità del professionista riemerge sotto un altro profilo, questo sì controllabile attraverso un diligente esercizio delle proprie competenze professionali.

Il *trust* è un negozio o un insieme di negozi, come detto, a causa variabile, amorfo, potremmo anche dire incolore considerato che la sua causa può essere liberale, ma anche solutoria: è insomma un contenitore vuoto, plasmato a seconda della struttura predisposta dai contraenti per il raggiungimento dello scopo.

E' proprio la fase della strutturazione del *trust*, quella cioè della definizione del suo regolamento e della designazione degli organi che lo compongono, in cui si evidenzia se il *trust* è concretamente valido per raggiungere fini che, nel perseguire la soluzione della crisi di impresa, non contrastano con l'ordinamento.

La definizione dello scopo del *trust* che delinei bene la finalità liquidativa, l'individuazione dei creditori quali beneficiari e dei soci eventualmente come beneficiari residuali, l'individuazione di un periodo di durata limitato all'eventuale liquidazione e la previsione della recettività nei confronti dei beneficiari sono tutti elementi che nel corso dei capitoli precedenti abbiamo individuato quali indefettibili perché il *trust* liquidatorio sia idoneo agli scopi cui è posto e sia dunque valido e ammissibile.

E' sotto questo aspetto che la responsabilità del Notaio rogante diventa centrale nel valutare la sussistenza di questi elementi e nel suggerire alle parti la loro corretta definizione: un compito che coinvolge competenze di natura prettamente giuridica e quindi perfettamente alla portata del professionista.

Qualora il Notaio abbia potuto accertare la sussistenza di tutti questi elementi, potrà avere assoluta serenità della legittimità della verbalizzazione di trasformazione ricevuta, non solo alla luce delle considerazioni fatte, ma sulla base di un dato positivo ben più rilevante: ai sensi dell'art. 2500 bis cod. civ. l'invalidità

dell'operazione non può essere pronunciata una volta eseguite le formalità pubblicitarie di cui all'art. 2500 cod. civ.

La stabilità propria dell'operazione straordinaria diventa dunque non solo garanzia per il sistema, ma anche rimedio per definire la responsabilità professionale del Notaio, consentendo al professionista di poter ricevere queste operazioni in ogni caso.

4.4 Profili fiscali dell'operazione in oggetto

Senza voler questo lavoro costituire un'analisi fiscale degli istituti in esame, si cita la disciplina fiscale relativa agli istituti in oggetto esclusivamente al fine di sottolineare la convenienza anche economica dell'istituto suggerito.

Il nostro sistema di imposizione indiretta colpisce le operazioni indice di capacità contributiva attraverso l'imposta di registro, che viene liquidata e assolta al compimento dei principali atti e negozi giuridici definiti. Ne sono esclusi gli atti aventi natura gratuita e non onerosa. Ciò non in ragione di una finalità premiale da parte del legislatore tributario, ma semplicemente perché, il legislatore del 2006, reintroducendo la tassazione sulle successioni e sulle donazioni, ha ritenuto dover sottoporre a questa disciplina non solo tutte le operazioni giuridiche connotate da una causa liberale (cioè appunto le donazioni e le successioni), ma tutte le operazioni giuridiche gratuite, che abbiano o meno natura liberale. Per evitare un doppio regime impositivo, l'assoggettamento a questa disciplina esclude l'assoggettamento delle stesse operazioni al registro.

Della natura del *trust* si è già detto che non sempre è liberale, potendo bene esistere (ed è il caso in effetti del *trust* liquidatorio) il *trust* con causa solutoria: in ogni caso comunque il negozio, sebbene neutro, è nel suo complesso gratuito, dunque è assoggettato alla tassazione secondo le norme sulle successioni e sulle donazioni.

Il Testo Unico in materia di successioni e donazioni è calibrato sulle operazioni con scopo liberale che, di solito, sono rivolte verso componenti della famiglia: per questa ragione il legislatore ha delineato uno schema premiale combinato di aliquote e franchigie tanto più basse le prime e tanto più alte le seconde quanto è prossimo il grado di parentela (o vincolo di coniugio) rispetto al dante causa. Questo sistema fa sì le liberalità, e dunque gli atti gratuiti, se effettuati nei confronti di soggetti appartenenti alla famiglia nucleare o prossima sono, dal punto di vista impositivo, più convenienti rispetto agli atti onerosi, laddove se effettuati nei confronti di estranei diventano ben più onerosi. Ad esempio, l'aliquota massima infatti relativa all'imposta di successione è attualmente pari all'8%, cui si sommano nel caso di beni immobili l'imposta ipotecaria al 2% e catastale al 1%, mentre nella stessa ipotesi in caso di operazione a titolo oneroso, l'aliquota dell'imposta di registro è pari al 9% e le imposte ipotecarie e catastali sono fisse.

Va considerato anche che generalmente, secondo i principi generali del nostro ordinamento sulla tassazione, questa colpisce la capacità contributiva nel momento in cui essa si evidenzia. Nel caso di una fattispecie complessa e a formazione progressiva come quella del *trust*, si dovrebbe guardare al risultato finale dell'operazione, essendo neutra l'attività gestoria del *trustee* che si produce in capo ai beneficiari.

Non essendovi specifiche norme in materia, si riteneva dunque che non solo l'aliquota andasse valutata in base al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, ma la liquidazione dell'imposta avvenisse solo al momento di realizzo da parte di quest'ultimo, essendo il passaggio intermedio dal *trustee* neutro.

L'Agenzia delle Entrate invece, facendo collimare il principio di capacità contributiva con il principio di cassa, ha optato per una interpretazione differente: l'aliquota va determinata in ragione del rapporto tra disponente e beneficiario, ma la liquidazione dell'imposta avviene al momento del passaggio dei beni del disponente al *trustee*, rendendo questo soggetto elemento passivo della fattispecie *trust* sebbene il suo acquisto non accresca la capacità contributiva del suo patrimonio.

Questa ricostruzione, è stata considerata così difforme da quella sottesa allo stesso principio di capacità contributiva da far sì che gli interpreti, per giustificarla, ritenessero che la disciplina che ha esteso la tassazione delle successione e donazioni agli atti gratuiti, ha istituito un *tertium genus* di tassazione, quella degli atti di destinazione, dove soggetto passivo dell'operazione è eccezionalmente non il dante causa, né l'avente causa, ma il gestore.

In realtà questa scelta è stata effettuata in ragione della natura non recettizia del *trust* nei confronti dei beneficiari, ragion per cui le necessità di cassa hanno fatto propendere per l'individuazione immediata di un soggetto passivo. Con un piccolo vantaggio per i beneficiari: essendo l'operazione neutra, il trasferimento dei beni dal *trustee* ai beneficiari è esente e dunque l'eventuale incremento patrimoniale intervenuto durante la gestione del *trustee* non costituisce base imponibile ed è di fatto detassato.

Tornando alla fattispecie in esame, la liquidazione della società comporta che il pagamento dei creditori sia non suscettibile di tassazione, perché consistente nel pagamento di debiti, mentre l'attribuzione dei beni ai soci sarebbe soggetta all'imposta di registro secondo le aliquote relative al trasferimento a titolo oneroso (al contrario esattamente di quanto avviene in sede di conferimento).

Nel *trust* dovrebbe effettuarsi il medesimo ragionamento, poiché le attribuzioni fatte ai beneficiari creditori, essendo *solvendi causa*, dovrebbero essere esenti da imposizione, potendosi (forse) assoggettare a imposta di donazione solo le attribuzioni ai beneficiari residuali cioè ai soci.

Questo purtroppo non è vero perché, l'Agenzia dell'Entrate, con la precisa volontà di dare uniformità causale all'istituto del *trust*, sebbene ciò produca concreti elementi di disuguaglianza, non distingue tra *trust* con causa liberale da *trust* con causa solutoria, ritenendo tutti sottoponibile alla disciplina del Testo Unico sulle imposte di successione e donazioni e quindi imponendo alle attribuzioni in favore dei creditori beneficiari l'aliquota dell'8% senza franchigia sul valore attribuito come trasferito al *trustee*. L'eventuale detassazione di fatto sull'incremento di valore ottenuto durante la gestione del *trustee* e prima del realizzo, di fronte ad una aliquota così alta, è sicuramente un deterrente per i creditori ad aderire forse maggiore di tutte le obiezioni giuridiche verso l'istituto del *trust* liquidatorio che abbiamo elencato.

In questo senso, ancora una volta l'operazione di trasformazione dell'ente in *trust* è operazione conveniente. La trasformazione, stante la continuità dei rapporti giuridici che non comporta trasferimento di beni, è stata considerata anche dal legislatore fiscale come tale ed è dunque neutra, ragion per cui sconta un'imposta fissa di

scritturato nella misura minima, ma non è soggetta all'onerosa imposizione della costituzione di *trust*.

Si dimostra quindi come, anche da un punto fiscale, l'operazione in esame confermi quella convenienza economica che ne rende appetibile l'adozione ai fini della risoluzione della crisi di impresa.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi condotta nell'ambito di questo lavoro ci ha consentito di arrivare al punto che ci siamo prefissati di raggiungere all'introduzione: dimostrare come un istituto, teorizzato e implementato al di fuori del nostro ordinamento, qual è il *trust*, può essere uno strumento idoneo e funzionale alla risoluzione della fase di crisi dell'impresa.

Si è partiti dall'analisi della possibilità della trasformazione eterogenea atipica, quale strumento giuridico per attuare la conversione dell'ente attraverso il quale l'impresa esercita le proprie attività e dell'ammissibilità del *trust* cd. interno, per poi ipotizzare un modello di *trust* liquidativo che potesse essere idoneo, anche alla luce degli indirizzi giurisprudenziali, a realizzare le finalità di dismissione del patrimonio senza entrare in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Risulta evidente, al termine di questo percorso, come la ricostruzione effettuata è basata su una analisi teorica del nostro ordinamento che ci ha consentito di “costruire” un modello basato su un istituto “atipico” e di ipotizzarne l'applicabilità nel nostro sistema.

E' dunque di necessaria importanza stabilire se l'approccio adottato è corretto, anche ai fini della concreta applicazione del modello proposto.

Non si tratta nello specifico di andare a valutare se lo strumento è concretamente idoneo, in quanto questa dimostrazione è stata oggetto dei precedenti capitoli e si spera abbia colto in maniera puntuale quali sono le ragioni di vantaggio della sua applicazione. Si tratta piuttosto di capire quanto l'operatore del diritto ha

l'opportunità di spingersi nel “creare” diritto, che poi nel nostro ordinamento significa qualcosa di assolutamente specifico.

Parlando del *trust* in genere abbiamo sottolineato come il nostro ordinamento civilistico sia cosa ben diversa dall'ordinamento di *common law* dove il sistema basato sul precedente giurisprudenziale consente al giudice di creare davvero diritto sul caso concreto. Non è dunque un caso se istituti come quello del *trust*, molto più aderenti alle esigenze della logica degli affari piuttosto che alla purezza della ricostruzione giuridica, sono stati sviluppati in quel tipo di esperienze.

Non si può però al contrario affermare che il nostro sistema, benchè fondato sul dato positivo delle norme scritte, sia un sistema rigido e non duttile.

Innanzitutto perché sono moltissime le aperture in senso liberale da parte del legislatore. Pensiamo, ad esempio, al principio di autonomia negoziale, che trova nell'art. 1322 cod. civ., sebbene dettato in materia di contratto, un principio di applicazione universale: il limite della meritevolezza degli interessi perseguiti secondo l'ordinamento quale criterio di valutazione per la liceità dei negozi giuridici atipici è sicuramente indice di una impostazione liberale del codice e del nostro ordinamento.

A questo si aggiunga la specificità della materia del diritto commerciale, dove il legislatore, anche in seguito alle recenti riforme, ha assunto un atteggiamento di assoluta valorizzazione dell'autonomia delle parti. Non si è arrivati, come pure secondo molti interpreti sarebbe stato opportuno, a positivizzare il principio secondo il quale ciò che non è espressamente vietato dalla legge è lecito, ma l'interpretazione

che la dottrina e la giurisprudenza danno dell'applicazione di molte norme in materia ricalca uno schema siffatto.

In secondo luogo è facilmente dimostrabile come, anche alla luce della giurisprudenza, anche la rigidità delle ricostruzioni teoriche basate sul dato positivo, viene messa in discussione dall'impianto stesso delle norme come costruite nel codice. Si pensi alla centralità che è stata data, grazie alla teoria della causa in concreto, alla causa del contratto. La precedente ricostruzione della causa quale funzione economico sociale del contratto appiattiva in un certo senso la sua funzione: i contratti tipici, la cui causa - dunque la funzione economico sociale - è indicata quale lecita dallo stesso legislatore, sarebbero secondo questa impostazione sempre ed irrimediabilmente leciti. La teoria della causa in concreto, che mira a valorizzare il fine cui è concretamente indirizzato il negozio o contratto, consente di estendere il giudizio di meritevolezza della causa non solo per i negozi o contratti atipici, ma anche ai tipici, la cui causa in concreto potrebbe benissimo essere in contrasto con l'ordinamento, sebbene la funzione economico sociale sia in sé lecita. Questa teoria da un lato rispecchia al meglio le finalità dell'ordinamento perché dà alla causa quella centralità che il codice ha voluto originariamente attribuirgli, ma quale corollario, ci dà un'altra importante dimostrazione: se anche nei negozi tipici vi è una causa in concreto che può contrastare con l'ordinamento, chi applica il diritto, chi lo "usa", è nella possibilità di creare diritto (e di realizzare una causa in concreto diversa da quella tipizzata) anche quando si muove nel rigido binario, nel tipo, fissato dal legislatore.

Dunque non è assolutamente vero che il nostro sistema sia un sistema rigido. Semmai è vero che l'esistenza di norme scritte e di principi da esse desumibili rende necessario un rispetto della coerenza sistematica anche quando il diritto lo si applica, maggiore che negli ordinamenti di *common law*, dove l'operatore del diritto crea, poi eventualmente il giudice, valutando, sana la fattispecie creando norme di principio.

Allora è palese che il nostro sistema di diritto non essendo più rigido, ma forse solo più rigoroso, rende particolarmente delicato il ruolo dell'operatore del diritto, quale interprete e "utilizzatore" delle norme.

Non si può negare che il ruolo dell'operatore del diritto si è aggravato, specialmente con l'introduzione delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario: queste spesso presentano una strutturazione che è frutto di esperienze giuridiche incoerenti con la nostra e, per di più, non sono organicamente inserite nel corpo delle norme nazionali cosicchè il lavoro interpretativo diventa di particolare complessità. Si aggiunga che ancora non tutte le normative, come ad esempio è già avvenuto nella materia del diritto commerciale grazie alla riforma del 2003, sono state aggiornate alla luce dei principi comunitari, cosicchè è solo l'interpretazione degli operatori a dare alle norme interne quella lettura orientata agli scopi comunitari che si rivela necessaria.

Il quadro che ne è concretamente derivato non è positivo. Da un lato infatti, come evidenziato nel corso di questo lavoro, vi è il legislatore che ha sempre di più interesse a favorire un atteggiamento liberale arrivando persino a decostruire e ridiscutere alcuni principi fondanti del nostro sistema: si pensi a quali nuove coloriture assume il principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.

secondo quanto detto in questo testo. Dall'altro lato però spesso gli operatori del diritto, anziché godere di questa ampia libertà e sfruttarne le potenzialità per implementare soluzioni efficaci alle esigenze del mercato, dell'economia, ma anche dei privati, finiscono con l'irrigidirsi nella non applicazione delle norme e degli istituti in modalità "non tradizionali".

Non è un problema solo di cultura giuridica, bensì anche di atteggiamento generale nei confronti dell'applicazione del diritto vigente. In questo senso, il nostro sistema giurisprudenziale non aiuta: l'assenza di un sistema paragonabile a quello del precedente vincolante di origine anglosassone, se da un lato valorizza al massimo la centralità del diritto positivo, dall'altro crea le inevitabili incertezze che derivano dalla possibile discordanza di differenti pronunce giurisprudenziali che hanno tutte uguale dignità pur avendo contenuto diametralmente opposto. Né aiuta il nostro sistema nomofilattico, la cui attivazione spesso arriva dopo alcuni anni dalla proposizione concreta delle fattispecie, dunque quando già da qualche tempo l'istituto di nuova introduzione ha preso piede. Si pensi proprio alla fattispecie in esame, quella del *trust* liquidativo, per la quale si è sottolineato come la giurisprudenza di merito abbia assunto posizione assolutamente contrastanti: solo dopo alcuni anni dalla applicazione dell'istituto è arrivata una pronuncia della Suprema Corte che, sebbene non del tutto chiarificatrice, ha delineato un indirizzo unitario da seguire. Nel frattempo però si è ingenerata l'assoluta incertezza degli operatori del diritto.

Questa incertezza in effetti non dovrebbe mai costituire un deterrente per chi applica diritto, specie in un sistema come il nostro: la confidenza con i principi propri del

nostro ordinamento e con la *ratio* fondante dei singoli istituti, dovrebbe far sì che il singolo soggetto, esperto di diritto, possa valutare *ex ante* i profili di liceità nell'adozione di un istituto, valutando i pro e i contro ben prima di un'eventuale analisi giudiziale. Il punto problematico è che, l'esistenza di norme deontologiche molto stringenti, che sono state anche giustamente poste dal legislatore a tutela della funzione di chi deve applicare il diritto in nome dello Stato, spesso finisce per annullare quella dose di "coraggio" nell'interpretare e applicare le norme, che spesso è elemento fondamentale per l'applicazione di soluzioni giuridiche che, apparentemente azzardate, sono perfettamente lecite e fondate nel diritto.

Si crea, ed è la principale critica che si può muovere al nostro sistema, un quasi insuperabile circolo vizioso. Da un lato il legislatore è, come abbiamo visto, sempre più liberale nei confronti dell'autonomia dei privati, dall'altro lato gli operatori del diritto, anziché godere di questo *favor*, si irrigidiscono nel loro scrupolo applicativo.

Molto spesso la soluzione a questo problema viene data da un intervento positivo del legislatore nelle singole materie. Il principale rischio di questo operare però è che il legislatore spesso opera con novelle, che da un lato non fanno altro che confermare e riprodurre concetti e istituti che già avrebbero ragione di essere in base ai principi generali vigenti, dall'altro non riescono appieno sia a cogliere lo spirito degli istituti che ad inquadrarsi nella sistematica generale. Se si considera poi che spesso questi interventi del legislatore sono effettuati *in limine*, quando cioè l'esigenza della introduzione di queste norme è dettata da ineludibili esigenze di ordine pratico, attraverso la decretazione di urgenza, ci si rende conto della incredibile cesura nel sistema che creano fenomeni di questo tipo.

A modesta opinione di chi scrive, il costante richiamo della dottrina e della giurisprudenza all'intervento del legislatore è un atteggiamento assolutamente controproducente anche per le ragioni di cui sopra.

Nella materia specifica affrontata ad esempio, il dibattito intorno alla ammissibilità del *trust* interno e al suo inquadramento quale fattispecie tipica o meno, al di là del suo valore come esercizio di ragionamento, diventa anche a livello teorico sterile nel momento in cui si dibatte sul riconoscimento da parte dell'ordinamento di un istituto che ha ricevuto legittimazione attraverso una Convenzione internazionale che, per quanto fonte estranea al nostro ordinamento, è stata recepita in esso perché ratificata con legge nazionale.

Spesso si ha la sensazione che gli interpreti nascondano dietro l'esigenza di un intervento positivo e chiarificatore del legislatore, l'incapacità di gestire istituti nuovi, alla ricostruzione teorica e alla prassi consolidata, che tuttavia potrebbero benissimo trovare legittimazione nell'ordinamento.

L'incapacità di cui sopra insomma diventa il principale ostacolo nel nostro ordinamento a far sì che la prassi possa agevolmente adottare, ai fini che l'economia e la società richiedono, molti istituti, frustrando in questo modo l'autonomia negoziale riconosciuta ai privati.

Così ragionando si finisce col far diventare la principale prerogativa del nostro ordinamento il suo principale difetto.

Il lavoro dunque di queste pagine mira dunque non solo a proporre un modello teorico, ma di facile e lecita attuazione pratica per rispondere a una esigenza dei tempi e del mercato, ma implicitamente, suggerendo un'applicazione nuova di un

istituto in sé già controverso, ha l'obiettivo di suggerire anche un approccio nuovo dell'operatore del diritto all'applicazione dei nuovi istituti e alla loro valutazione. Sottolineando, in modo particolare, che spesso gli interpreti, non applicando determinati istituti nel timore di creare cesure all'interno dell'ordinamento, frustrano gli obiettivi che il legislatore si è posto e le norme veicolano, molto di più di quanto possa fare un'applicazione del diritto non molto ortodossa, ma funzionale agli scopi della società.

BIBLIOGRAFIA

- Aa.Vv.**, *Disposizioni generali - Dichiarazione di fallimento*, in *Commentario A. Scialoja - G. Branca. Legge Fallimentare*, a cura di F. Bricola - F. Galgano - G. Santini, Bologna, 1974
- Aa.Vv.**, *Fiducia, trust, mandato ed agency*, Milano, 1991
- Aa.Vv.**, *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed alloro riconoscimento*, a cura di A. Gambarà - A. Giardina - G. Ponzanelli, in *Nuove leggi civ.*, 1211 ss., 1993
- Aa.Vv.**, *I trusts in Italia oggi*, a cura di L. Beneventi, Milano, 1996
- Aa.Vv.**, *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, a cura di G. Vettori, Padova, 1999
- Aa.Vv.**, *Il Trust nell'ordinamento giuridico Italiano - Quaderni del Notariato*, Milano, 2002
- Aa.Vv.**, *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*, a cura di M. Sandulli - V. Santoro, Torino, 2003
- Aa.Vv.**, *Nuovo diritto societario*, a cura di M. De Tilla - G. Alpa - S. Patti, Roma, 2003
- Aa.Vv.**, *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, in *Quaderni romani di diritto commerciale*, a cura di B. Libonati e P. Ferro Luzzi, Milano, 2003
- Aa.Vv.**, *Il nuovo concordato preventivo. Dallo stato di crisi agli accordi di ristrutturazione*, a cura di S. Pacchi, Milano, 2005
- Aa.Vv.**, *Atti del convegno "Le nuove forme di organizzazione del patrimonio. Dal trust agli atti di destinazione"*. Roma 28-29.9.2006, reperibile sul sito www.economia.uniroma2.it
- Aa.Vv.**, *La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai nuovi modelli di segregazione patrimoniale*, a cura di M. Montefameglio, Rimini, 2006
- Aa.Vv.**, *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, Torino 2006
- Aa.Vv.**, *Il nuovo diritto fallimentare. Commentario*, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna, 2006
- Aa.Vv.**, *La tutela dei diritti nella riforma fallimentare, Scritti in onore di Giovanni Lo Cascio*, a cura di M. Fabiani - A. Patti, Torino, 2006
- Aa.Vv.**, *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di A. Nigra - M. Sandulli - V. Santoro, 1^a ed., Torino, 2006
- Aa.Vv.**, *La nuova legge fallimentare annotata*, a cura di G. Terranova, Napoli, 2006
- Aa.Vv.**, *I contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali*, a cura di L. Guglielmucci, Padova, 2006
- Aa.Vv.**, *La riforma della legge fallimentare*, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2006
- Aa.Vv.**, *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Atti dei Convegni di Rimini in data 1.7.2006 e di Catania in data 11.11.2006, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2007
- Aa.Vv.**, *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, a cura di M. Bianca, Milano, 2007

- Aa.Vv.**, *Il diritto fallimentare riformato. Commento sistematico*, a cura di G. Schiano Di Pepe, Padova, 2007
- Aa.Vv.**, *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico* a cura di M. Ferro, Padova, 2007
- Aa.Vv.**, *Le nuove procedure concorsuali*, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2007
- Aa.Vv.**, *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa*, Torino, 2007
- Aa.Vv.**, *La riforma organica delle procedure concorsuali*, a cura di S. Benfatti - L. Panzani, Milano, 2008
- Aa.Vv.**, *Diritto delle successioni*, a cura di R. Calvo - G. Perlingieri, Napoli, 2008
- Aa.Vv.**, *Liberalità non donative e attività notarile. Atti del convegno di Napoli del 13.10.2007*, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano - Il Sole 24 ore, 2008
- Aa.Vv.**, *Codice commentato del fallimento*, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 2008
- Aa.Vv.**, *Diritto fallimentare (Manuale breve)*, Milano, 2008
- Aa.Vv.**, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, diretto da G. Fauceglia - L. Panzani, Torino, 2009
- Aa.Vv.**, *Il trustee nella gestione dei patrimoni. Responsabilità e risoluzione dei conflitti*, a cura di D. Zanchi, Torino, 2009
- Aa.Vv.**, *I professionisti e il trust*, Quaderni di Trusts e Attività fiduciarie, n. 10, Milano, 2009
- Aa.Vv.**, *Le riforme della legge fallimentare*, a cura di A. Didone, Torino, 2009
- Aa.Vv.**, *La crisi d'impresa. Questioni controverse del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2010
- Aa.Vv.**, *Le insinuazioni al passivo*, a cura di M. Ferro, Padova, 2010
- Aa.Vv.**, *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, diretto e coordinato da U. Apice, Torino, 2010
- Aa.Vv.**, *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di A. Nigro - M. Sandulli - V. Santoro, 2° ed., Torino, 2010
- Aa.Vv.**, *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da V. Buonocore - A. Bassi, coordinato da G. Capo - F. De Santis - B. Meoli, Padova, 2010
- Aa.Vv.**, *Famiglia e impresa: strumenti negoziati per la separazione patrimoniale*, Atti del convegno di Roma del 21.1.2009, in Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2010
- Aa.Vv.**, *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno coordinato da M. Ieva, Padova, 2010
- Aa.Vv.**, *Trattato delle procedure concorsuali*, diretto da L. Ghia - F. Piccinini - C. Severini, Torino, 2010
- Aa.Vv.**, *Commentario alla legge fallimentare*, diretto da C. Cavallini, Milano, 2010
- Aa.Vv.**, *Le procedure concorsuali*, a cura di A. Caiafa, coordinato da S. De Matteis - S. Scarafoni, Padova, 2011
- Aa.Vv.**, *Moderni sviluppi del trust*, Milano, 2011
- Aa.Vv.**, *Autonomia privata e affidamenti fiduciari*, Torino, 2012
- Aa.Vv.**, *Scritti in onore di Massimo di Lauro*, Padova, 2012
- Aa.Vv.**, *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, a cura di M. Bianca, A. De Donato, Quaderno della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, 2013

- Aa.Vv.**, *Il Mandato. Disciplina e prassi*, a cura di V. Cuffaro, Bologna, 2013
- Aa.Vv.**, *Commentario breve alla legge fallimentare*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2013
- Aa.Vv.**, *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali* diretto da F. Vassalli, - F. Luiso-E. Gabrielli, *Gli effetti del fallimento*, vol. 3°, Torino, 2014
- Aa.Vv.**, *Il negozio di destinazione fiduciaria*, Milano, 2016
- Abete L.**, *L'inefficacia degli atti a titolo gratuito*, in *Dir e giur.*, 1997
- Abete L.**, *La destinazione ex art. 2645-ter c.c. dei beni ai creditori e la proposta di concordato preventivo. riflessioni sulla fattibilità del piano*, in *Fall.*, 1462 ss., 2011
- Accarino R.**, *Brevi note in tema di pubblicità dell'affidamento fiduciario*, in *Trust e att. fid.*, 682 ss., 2012.
- Alcaro F.**, *Gestioni e affidamenti fiduciari: appunti (poter attività e destinazioni)*, in *Vita not.*, 716 ss., 2014
- Amadio G.**, *La crisi dello convivenza*, in *Nuova giur civ. comm.*, 12, 1765 ss., 2016
- Ambrosini S.**, *La revocatorio fallimentare nell'evoluzione della disciplina*, in *Aa.Vv.* 2007
- Ambrosini S.**, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. XI, Padova, 2008
- Ambrosini S.**, *Accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi. Dallo «miniriforma» del 2005 alla l. 7 agosto 2012, n. 134*, Bologna, 2012
- Ambrosini S.**, *I finanziamenti bancari alle imprese in crisi dopo la riforma del 2012*, in *Dir. fall.*, 1, 469 ss., 2012
- Ambrosini S. - Cavalli G. - Jorio A.**, *Il Fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. XI, torno II, Padova, 2008
- Ambrosini S. - Demarchi P. - Vitiello M.**, *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, Bologna, 2009
- Amenta P.**, *Trust a protezione del disabile*, in *Trust e att. fid.*, 619 ss., 2000
- Andrioli V.**, *Cessione dei beni ai creditori e revocatoria fallimentare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 305 ss., 1963
- Antonucci A.**, *L'azione revocatoria «semplificata»: dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D. L. 83/2015*, in <http://www.il/caso.it/articoli/crifi.php?id.cont=809.php>, 2015
- Apice U.**, *Trust, strumento di semplificazione della procedura fallimentare*, in *Dir. prat. fall.*, n. 3, 6 ss., 2006
- Apice U. - Mancinelli S.**, *Diritto fallimentare. Normativa ed adempimenti*, Torino, 2008
- Arato M.**, *Gli accordi salvataggio o di liquidazione dell'impresa in crisi*, in *Fall.*, 1237 ss.
- Arrigo T.**, *Autonomia privata, «fondo fiduciario» e diverse tipologie di trust nella separazione e nel divorzio*, in *Trust e att. fid.*, 36 ss. (prima parte) e 195 ss. (seconda parte), 2005
- Atzori M.**, *Riflessioni finali sui trust liquidatori*, in *Aa.Vv.* 2011, 2011
- Audino A.**, *Commento all'art. 160*, in *Aa.Vv.* 2013 c, 1048 ss., 2013
- Audino A.**, *Commento all'art. 168*, in *Aa.Vv.* 2013 c, 1120 ss., 2013
- Audino A.**, *Commento all'art. 179*, in *Aa.Vv.* 2013 c, 1185 ss., 2013
- Audino A.**, *Commento all'art. 180*, in *Aa.Vv.* 2013 c, 1190 ss., 2013

- Audino A.**, *Commento all'art. 182*, in Aa.Vv. 2013 c, 1208 ss., 2013
- Auletta T.**, *Il fondo patrimoniale*, in *Il Codice Civile - Commentario* diretto da P. Schlesinger, Milano, 1992
- Auletta T.**, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 3, 367 ss., 2016
- Azzolina U.**, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 1961
- Baralis G.**, *Prime riflessioni in tema di art. 2645-ter cc*, in Aa.Vv. 2007 a, 131 ss., 2007
- Barbiera L.**, *La comunione legale*, in *Trattato di diritto privato a cura di P. Rescigno*, vol. 3, Torino, 1996
- Barbieri A.**, *I termini delle azioni revocatorie nella L.c.a.*, in *Fall.*, 309 ss., 2007
- Barla De Guglielmi E.**, *Il potere dei beneficiari di porre fine al trust tra diritto inglese e diritto texano*, in *Trust e att. fid.*, 236 ss., 2003
- Barrière F.**, *La legge che istituisce la fiducia: fra equilibrio e incoerenza*, in *Trust e att. fid.*, 124 ss., 2008.
- Barrière F.**, *La fiducie-sureté*, in *Trust e att. fid.*, 5 ss., 2010
- Bartalena A.**, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. dir. comm.*, I, 83 ss., 2003
- Bartoli S.**, *Il problema dell'opponibilità del concordato preventivo con cessio bonorum dei negozi dispositivi posti in essere dal debitore prima dell'inizio detta procedura*, in *Vita not.*, 998 ss., 1999
- Bartoli S.**, *Il Trust*, Milano, 2001
- Bartoli S.**, *La natura dell'attribuzione mortis causa al trustee di un trust testamentario*, in *Trust e att. fid.*, 58 ss. (prima parte) e 179 ss. (seconda parte), 2004
- Bartoli S.**, *La chiusura anticipata a mezzo trust delle procedure fallimentari titolari di credito d'imposta*, in *Trust e att. fid.*, 542 ss., 2004
- Bartoli S.**, *Il trust autodichiarato nella Convenzione de L'Aja sui trusts*, in *Trust e att. fid.*, 355 ss., 2005
- Bartoli S.**, *Riflessioni sul «nuovo» art. 2645-ter cc. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giur. it.*, 1297 ss., 2007
- Bartoli S.**, *Trust interno e liberalità non donativa*, in Aa.Vv. 2008 c, 59 ss., 2008
- Bartoli S.**, *Istituzione di un trust interno da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno*, in *Corr. merito*, 850 ss., 2009
- Bartoli S.**, *Due sentenze in tema di sequestro di beni societari costituiti in trust*, in *Corr. merito*, 390 ss., 2010
- Bartoli S.**, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano, 2011
- Bartoli S.**, *Trust, art. 2645 ter c.c. e contratto di fiducia di cui alla decaduta norma del disegno di legge comunitaria 2020*, in Aa.Vv. 2012 a, 48 ss., 2012
- Bartoli S.**, *Mandato e trust*, in Aa.Vv. 2013 b, 437 ss., 2013
- Bartoli S.**, *Trust liquidatorio «anti-concorsuale» istituito da società insolvente ed altre questioni in tema di trust interno*, in *Notariato*, 79 ss., 2015
- Bartoli S. - Muritano D.**, *Le clausole dei trusts interni*, Torino, 2008
- Bartoli S. - Muritano D. - Romano C.**, *Trust e atto di destinazione nelle successioni e donazioni*, Milano, 2014

- Basso P.**, *Fallimento della società disponente, le diverse reazioni dei curatori al trust liquidatorio: l'esperienza di Udine e Pordenone*, relazione presentata in occasione del V° Congresso nazionale dell'associazione «*Il trust in Italia*», Sestri Levante 12-14.5.2011
- Becchetti P.**, *Patrimoni e finanziamenti destinati: profili problematici*, in *Aa.Vv.* 2003
- Bellini L. - Limitone G.**, *Rimborsi erariali esigibili dal fallimento*, in *Fisco*, n. 15, 2256 ss., 2004
- Bello A.**, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge fallimentare*, in *Riv. notariato*, 321 ss., 2006
- Bello A.**, *Nota senza titolo*, in *Notariato*, 28 ss., 2011
- Bello A.**, *Nota senza titolo*, in *Notariato*, 270 ss., 2012
- Benzi D.**, *Le esenzioni di cui alle lett. d) ed e)*, in *Aa.Vv.* 2010 h, vol. I, 2010
- Benzi D.**, *L'azione revocatoria fallimentare*, in *Aa.Vv.* 2010 h, vol. II, 2010
- Bertacchini E.**, *Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in Bertacchini E. - Gualandi L. - Pacchi G. - Pacchi S. - Scarselli G., 2007
- Bertacchini E.**, *Commento all'art. 11*, in *Aa.Vv.* 2013 c, 69 ss., 2013
- Bertacchini E. - Gualandi L. - Pacchi G. - Pacchi S. - Scarselli G.**, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2007
- Bertuzzi M. - Bozza G. - Sciumbata G.**, *Patrimoni Destinati, Partecipazioni Statali, S.A.A.*, Milano, 2003
- Bianca C.M.**, *Diritto civile*, vol. 2, *La famiglia e le successioni*, Milano, 1985
- Bianca C.M.**, *Diritto civile*, vol. 3, *Il contratto*, Milano, 1987
- Bianca M.**, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996
- Bianca M.**, *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione*, in *Aa.Vv.* 2007 b, 32 ss., 2007
- Bianca M. - D'Errico M. - De Donato A. - Priore C.**, *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2006
- Bianchi D'Espinosa L.**, *Cessio bonorum e revocatoria fallimentare*, in *Giust. civ.*, I, 1432 ss., 1962
- Bogert T.**, *Trusts*, St. Paul-MinneSota, 1998
- Boggio L.**, *Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi: ricostruzione di una disciplina*, Milano, 2007
- Boggio L.**, *Gli accordi di ristrutturazione: il primo «tagliando» a tre anni dal «decreto competitività»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, I, 46 ss., 2010
- Bonfatti S.**, *Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie*, in *Aa.Vv.* 2009 a, vol. I, 2009.
- Bonfatti S.**, *Gli incentivi alla composizione negoziale delle crisi d'impresa: uno sguardo d'insieme*, in *Dir banca e mercato fin.*, I, 23 ss., 2013
- Bonfatti S. - Censoni P.F.**, *La riforma della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, Padova, 2006
- Bonfatti S. - Censoni P.F.**, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2011
- Bonsignori A.**, *Del Concordato Preventivo*, in *Commentario Scialoja-Branca. Legge Fallimentare*, a cura di F. i3ricola - F. Galgano - G. Santini. *Art. 160-186*, Bologna-Roma, 1979

- Boria P.**, *Commento all'art. 53 della Costituzione*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, vol. I, Torino, 2006
- Bosticco P.**, *Sull'utilizzo dello strumento del vincolo di destinazione al fine di supportare una proposta concordataria*, in *Fall.*, 912 ss., 2014
- Bozza G.**, *Commento all'art. 2447-novies cc.* in Bertuzzi – Bozza - Sciumbata, 131, ss., 2003
- Broggini G.**, *“Trust” e fiducia nel diritto internazionale privato*, in *Europa dir. priv.*, 399 ss., 1998
- Bucchi M.**, *Revocatoria ordinaria: agevole rimedio contro il trust gratuito in pregiudizio dei creditori del disponente*, in *Trust e att. fid.*, 272 ss., 2013
- Buonocore V.**, *Fallimento e impresa*, Napoli, 1969
- Busani A.**, *Revoca giudiziale del trustee di un trust liquidatorio*, in *Società*, 641 ss., 2013
- Busani A. - Fanara C. - Mannella G.O.**, *Trust e crisi d'impresa*, Milano, 2013
- Busato A.**, *Lo figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 309 ss., 1992
- Busato A.**, *Commento all'art. 3*, in *Aa.Vv.* 1993, 1235 ss., 1993
- Busato A.**, *Commento all'art. 20*, in *Aa.Vv.* 1993, 1324 ss., 1993
- Caffi M.**, *Il concordato preventivo*, in *Aa.Vv.* 2007 c, 2007
- Cagnasso O.**, *L'esonazione dalla revocatoria dei pagamenti di beni e servizi: strumento di tutela del valore dell'azienda, del mercato, dei fornitori?*, in *Nuovo dir. soc.*, fasc. 7, 8 ss., 2012
- Cagnasso O. - D'Arrigo C. - Gallarati A. - Panzani L. - Quaranta M.**, *Trasformazione, fusione e scissione*, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2012
- Caiafa A.**, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: natura giuridica e giudizio di omologazione*, in *Dir. fall.*, II, 536 ss., 2006
- Caiafa A.**, *La legge fallimentare riformata e corretta*, Padova, 2008
- Calvo R.**, *Il «trust» testamentario*, in *Aa.Vv.* 2008 b, 63 ss., 2008
- Campobasso G.F.**, *Diritto commerciale*, vol. 2, *Diritto dette società*, Torino, 1995
- Capaldo L.**, *Somme destinate ai creditori irreperibili*, in <http://piazzettamonte.dobank.com/ITrimestrale-2014/Sommedestinate-ai-creditori-irreperibili>, 2014
- Capozzi G.**, *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci - C. Ferrentino, Milano, 2009
- Caprioli A.**, *Assunzione del concordato preventivo da parte di società controllante, costituzione di trust e tutela dei creditori personali dell'assuntore*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, II, 93 ss., 2010
- Caracciolo M.**, *La (debita) opponibilità delle situazioni affidanti e degli affidamenti fiduciari*, in *Trust e att. fid.*, 317 ss., 2010
- Caravella L.**, *La tutela, anche conservativa, dei diritti e il concordato preventivo*, in *Nuovo di. soc.*, n5, 23 ss., 2013
- Carrara G.**, *In tema di trasformazioni eterogenee innominate*, in *Giur. comm.*, 1043 ss., 2012
- Carresi F.**, *Obbligazioni naturali e fallimento*, in *Dir fall.*, I, 9 ss., 1959

- Casali G.**, *Presa in consegna dei beni del fallito e formalità pubblicitarie*, in *AaVv.* 2008 a, 2008
- Castronovo C.**, *Il trust e "sostiene" Lupoi*, in *Europa dir. priv.*, 441 ss., 1998
- Cavalli G.**, *Commento all'art. 67, 3° comma, lett. a*, in *Aa.Vv.* 2006 d, vol. I, 945 ss., 2006
- Cavallini C.**, *Commento all'art. 168* in *Aa.Vv.* 2010 i, III, 2010
- Cavallini C.**, *Trust e procedure concorsuali*, in *Riv società*, 1093 ss., 2011
- Cavallini C. - Armeli B.**, *Commento all'art. 182*, in *Aa.Vv.* 2010 i, III
- Ceccacci M.**, *L'art. 2929-bis c.c. dalla prospettiva delle banche*, in *Dir. ec. impr.*, n. 2, 367 ss., 2016
- Censoni P.F.**, *Chiusura del fallimento e attività residue degli organi fallimentari: la sorte post-fallimentare dei crediti d'imposta*, in *Fall.*, 1301 ss., 2004
- Censoni P.F.**, *Commento all'art. 168*, in *Aa.Vv.* 2006 d, vol. II, 2006
- Cian M.**, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter cc.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazzaroli*, I, Padova, 83 ss., 2007
- Cicala M.**, *La mobilitazione dei Commercialisti italiani*, in <http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1153>, 2016
- Cipriani F.**, *La riforma dei processi di divorzio e di separazione*, in *Riv dir priv.*, 398 ss., 1988
- Comerci V. - Chinaglia S.**, *Commento all'art. 67*, in *Aa.Vv.* 2013 c, 391 ss., 2013
- Comporti C.**, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Aa.Vv.* 2003 a, vol. II, 2003.
- Comporti C.**, *Commento sub art 67 bis*, in *Aa.Vv.* 2006 f, vol. I
- Contaldi L.**, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001.
- Contrino A.**, *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione "creata" dalla Suprema Corte: osservazioni critiche*, in *Rass. trib.*, 30 ss., 2016
- Coppola A.**, *Il concordato preventivo*, in *Aa.Vv.* 2009 d, vol. 2, 2009.
- Coppola C.**, *La successione del convivente more uxorio*, in *Familia*, 695 ss., 2003
- Coppola P.**, *La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell'istituto*, in *Rass. trib.*, 647 ss., 2009
- Corallo E.**, *Il contratto di affidamento fiduciario nel codice civile*, in *Trust e att. fid.*, 501 ss., 2013
- Corsini L.**, *Il trustee nel processo di cognizione*, Torino, 2012
- Corso E.**, *Trust e diritto italiano: un primo approccio*, in *Quadrimestre*, 496 ss., 1990
- Corso E.**, *Il caso di un trust testamentaria e le implicazioni di diritto tavolare*, in *Trust e att. fid.*, 277 ss., 2000
- Cosentino L.**, *Nuova finanza nel concordato preventivo – Cass. 8 giugno 2012 n. 9373*, in <http://www.centrostudiconcorsuali.it/lettura5.php?var1=216,2012>
- Cosentino L.**, *Legittima alterazione par candidato con apporto nuova finanza*, in <http://www.centrostudiconcorsuali.it/letturanews.php?var1=398,2013>
- Costi R.**, *Il mercato mobiliare*, Torino, 2014

- D'Agostino S.**, *Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645-ter cc*, in *Riv. notariato*, 1517 ss., 2007
- D'Ambrosio C.**, *Commento all'art. 67 comma 3 lettere d), e) e g)*, in *Aa.Vv.* 2006
- D'Ambrosio C.**, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Aa.Vv.* 2009 a, vol. III, 1799 ss., 2009
- D'Amico E.**, *Trasferimento dei crediti fiscali a trustee: il punto di visto di un Giudice Delegato*, in *Trust e att. fid.*, 333 ss., 2004
- D'Aquino F.**, *Commento all'art. 78*, in *Aa.Vv.* 2007 d, 2007
- D'Arrigo C.**, *Atti a titolo gratuito e pagamento dei debiti scaduti*, in *Aa.Vv.* 2009 a, vol. I, 2009
- D'Arrigo C.**, *L'impiego del trust nella gestione negoziale della crisi d'impresa*, in *Aa.Vv.* 2010 a, 473 ss., 2010
- De Crescenzo D.**, *Sulla trascrivibilità del trust*, in *Foro nap.*, 941 ss., 2012
- De Crescenzo U. - Panzani L.**, *Il nuovo diritto fallimentare*, Milano, 2005
- De Donato A.**, *Il trust nel sistema successorio*, in *Aa.Vv.* 2002, 95 ss., 2002
- De Donato A. - De Donato V. - D'Errico M.**, *Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e pratica*, Roma, 1999
- Del Federico L.**, *Trust interno e regime fiscale degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi del nuovo art 2645-ter del codice civile*, in *Fisco*, n. 20, 3077 ss., 2006
- De usi A.**, *Morte del debitore nel corso della procedura di concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, 1, 114 ss., 1983
- Delle Monache S.**, *Liberalità atipiche, donazioni occulte e tutela dei legittimari*, in *Familia*, 671 ss., 2006
- Demarchi P.**, *«Il trust» postfallimentare e l'apparente chiusura del fallimento*, in *Giur. mer.*, 3, 741 ss., 2008
- Demarchi P.**, *Gli effetti dell'ammissione al concordato*, in *Ambrosini-Demarchi Vitiello*, 2009
- De Martini A.**, *Cessione dei beni ai creditori e revocatoria fallimentare*, in *Riv dir comm.*, II, 490 ss., 1957
- De Matteis S.**, *Istanza di fallimento del debitore. L'istruttoria prefallimentare*, in *Aa.Vv.* 2009 a, vol. I, 2009
- De Matteis S.**, *Istruttoria prefallimentare: il procedimento*, in *Aa.Vv.* 2011 a, vol. I, 2011
- De Nova G.**, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *Trust e att. fid.*, 162 ss., 2000
- De Nova G.**, *Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Atti notarili di destinazione di beni: art. 2645-ter c.c.* Atti del convegno di Milano dei 19.6.2006, in *scuoladnotariato dellalombardia.org*, 2006
- De Paola V.**, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, torno terzo, Il regime patrimoniale della famiglia. Separazione dei beni Fondo Patrimoniale - L'impresa familiare*, Milano, 1996
- De Renzis Sonnino N.**, *L'imposizione indiretta dei trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi*, in *Trust e att. fid.*, 507 ss., 2009
- D'Errico M.**, *La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art. 2645-ter c.c.: prime riflessioni*, in *Aa.Vv.* 2007 b, 123 ss., 2007

- De Santis F.**, *Le misure cautelari ed inibitorie*, in Aa.Vv. 2010 e, vol. I, 2010
- De Semo G.**, *Diritto fallimentare*, Padova, 1964
- De Semo G.**, *Le obbligazioni naturali in relazione oli'art. 64 della legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, II, 106 ss., 1964
- De Vitiis C.**, *Commento all'art. 69*, in Aa.Vv. 2013 a, 446 ss., 2013
- Di Ciommo F.**, *Ammissibilità del trust interno e giustificazione causate dell'effetto traslativo*, in *Foro it.*, I, 1296 ss., 2004
- Di Iulio A.**, *Le azioni esecutive sui beni del terzo garante e gli effetti della omologazione del concordato preventivo per i creditori*, in *Giur. mer.*, 2, 327 ss., 2012
- Di Landro A.C.**, *Trusts per disabili. Prospettive applicative*, in *Dir. fam. pers.*, 123 ss., 2003
- Di Maio F.**, *Trust di crediti tributari del fallimento*, in *Fiducia e Trust*, 3-4/2003, allegato a *Fisco* n. 17/2004, 6395, 2004
- Di Marcello T.**, *Commento all'art. 69*, in Aa.Vv. 2006 g, 2006
- Di Marzio F.**, *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano, 2011
- Di Mauro N.**, *L'individuazione dell'oggetto della liberalità ai fini della riunione fittizia, dell'imputazione ex se e della collazione in alcune fattispecie particolari*, in *Giust. civ.*, II, 175 ss., 1993
- Dimundo A.**, «Spendthrift clause» e fallimento del beneficiario: riflessioni di un giurista italiano, in *Trust e att. fid.*, 499 ss., 2010
- Dimundo A.**, «Trust interno» istituito da società insolvente in alternativa alla liquidazione fallimentare, in *Dimundo-Fimmanà* 2010, 8 ss., 2010
- Dimundo A. - Fimmanò F.**, *Profili del trust nelle procedure concorsuali*, Gli Speciali della rivista *Fall.*, 2010
- Di Sapio A.**, *Trust e amministrazione di sostegno (Atto primo)*, in *Trust e att. fid.*, 364 ss. e 480 ss., 2009
- Di Sapio A.**, *Introduzione all'art. 2929-bis c.c. e al novellato art. 64 L. fall.*, in *Dir. ec. impr.*, n. 2, 209 ss., 2016
- Di Sapio A. - Muritano D.**, *Trust e trascrizione: quello che la Cassazione ha detto (e ha dato) e quello che non ha detto (e non ha dato)*, in *Vita not.*, fasc. 1, 2017
- Divizia R. - Olivieri L.**, *Nota senza titolo*, in *Società*, 1015 ss., 2012
- Dogliotti M. - Piccaluga F.**, *I trusts nella crisi della famiglia*, in *Famiglia e dir.*, 301 ss., 2003
- Fabiani M.**, «Competizione» fra processo per fallimento e accordi di ristrutturazione e altre questioni processuali, in *Fall.*, 206 ss., 2010
- Fabiani M.**, *Concordato preventivo per cessione dei beni e predeterminazione delle modalità della liquidazione*, in *Fall.*, 593 ss., 2010
- Fabiani M.**, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011
- Fabiani M.**, *Nuovi incentivi per la regolazione concordata della crisi d'impresa*, in *Corr. giur.*, 1265 ss., 2012
- Falcone G.**, *La esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lettera d)*, in Aa.Vv. 2008, 2008
- Fabea A.**, *Riflessioni preliminari* in Aa.Vv. 2007 b, 3 ss., 2007
- Fanticini G.**, *L'art. 2645-ter del codice civile*, in Aa.Vv. 2006 b, 327 ss., 2006

- Fanticini G.**, *Il trust liquidatorio e il conflitto con il fallimento: confronto sui pro e contro*, relazione al V° Congresso nazionale dell'associazione «*Il trust in Italia*», tenutosi a Sestri Levante 12-14.5.2011
- Fanticini G.**, *L'inglorioso fine del trust liquidatorio istituito dall'imprenditore insolvente: tamquam non esset!*, in *Trust e att. fid.*, 585 ss., 2014
- Fauceglia G.**, *La funzione del trust nelle procedure concorsuali*, in *Fall.*, 102 ss., 2004
- Fauceglia G.**, *I presupposti per la dichiarazione di fallimento*, in *Aa.Vv.* 2010 c, vol. I, 3 ss., 2010
- Fedele A.**, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in *Aa.Vv.* 2010
- Ferrara F. jr - Borgioli A.**, *Il fallimento*, Milano, 1995
- Ferri L.**, *Dei legittimari, artt. 536-564*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1981
- Ferro M.**, *Commento all'art. 182-bis*, in *Aa.Vv.* 2007 d, 2007
- Ferro Luzzi P.**, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. Società*, 121 ss., 2002
- Filocamo F.S.**, voce «*Trust*», in *Aa.Vv.* 2010 b, 111, 1126 ss., 2010
- Fimmanò F.**, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, Milano, 2008
- Fimmanò F.**, *Trust e procedure concorsuali*, in *Dimundo-Fimmanò 2010*, 23 ss., 2010
- Finocchiaro G.**, *Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore*, in *Guida dir.*, n. 31, 25.7.2015
- Fiorani L.E.**, *Nota a Trib. Milano 22.10.2009*, in *Riv. dir priv.*, 127 ss., 2010
- Foà A.**, *Cessione dei beni ai creditori*, in *Riv. dir comm.*, 1934, I, 73 ss., 1934
- Forte G.**, *Cessione dei beni ai creditori e revocatoria fallimentare*, in *Foro pad.*, 1, 426 ss., 1963
- Franceschini B.**, *Trasformazione di società in trust*, in *Aa.Vv.* 2009 c, 39 ss., 2009
- Franceschini B.**, *Trasformazione di sci, in trust: dalla teoria alla pratica. Analisi di due esperienze professionali*, in *Aa.Vv.* 2011 b, 237 ss., 2011
- Franco R.**, *Il nuovo art. 2645-ter cod. civ.*, in *Notariato*, 315 ss., 2006
- Franco R.**, *Trust testamentaria e liberalità non donative: spiragli sistematici per una vicenda delicata*, in *Riv. notariato*, 1449 ss., 2009
- Frascaroli Santi E.**, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: un nuovo procedimento concorsuale*, Padova, 2009
- Frascaroli Santi E.**, *Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, Padova, 2012
- Frascaroli Santi E.**, *Commento all'art. 182-bis*, in *Aa.Vv.* 2013 c, 1227 ss., 2013
- Gabrielli E.**, *Il contratto e le sue classificazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 719 ss., 1997
- Gabrielli E.**, *Il pegno «anomalo»*, Padova, 1999
- Gabrielli E.**, *Garanzie rotative, garanzie fluttuanti e trust. Problemi generali*, in *Trust e att. fid.*, 518 ss., 2002
- Gabrielli E.**, *La disciplina generale dei rapporti pendenti*, in *Aa.Vv.* 2014, 121 ss., 2014
- Gabrielli G.**, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. di. civ.*, 321 ss., 2007
- Gaffuri G.**, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, 2008

- Galasso A. - Tamburello M.**, *Del regime patrimoniale della famiglia*, I, in *Comm. del cod. civ.* a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1999
- Galimi P.G.**, *Fallimento e crisi d'impresa*, Piacenza, 2008
- Gallarati A.**, *Fiducie v. trust. Spunti per una riflessione sull'adozione di modelli fiduciari in diritto italiano*, in *Trust e att. fid.*, 238 ss., 2010
- Gallarati A.**, *La trasformazione eterogenea che coinvolge società di capitali e trust*, in Cagnasso O. - D'Arrigo C. - Gallarati A. - Panzani L. - Quaranta M. 2012, 104 ss. 2014
- Gallarati A.**, *La crisi del debitore «civile» e «commerciale» tra accordi di ristrutturazione e trust*, in *Contr. e impr.*, 104 ss., 2013
- Gallarati A.**, *Rimedi e sanzioni contro i trust liquidatori in frode ai creditori*, in *Riv. dir. banc.*, 34 ss., 2014
- Galletti D.**, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1209 ss., 2006
- Galletti D.**, *Le nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare*, in *Giur. comm.*, I, 163 ss., 2007
- Galletti D.**, *Il trust e le procedure concorsuali: una convivenza subito difficile*, in *Giur. comm.*, II, 895 ss., 2010
- Galletti D.**, *Trust liquidatorio e (in)derogabilità del diritto concorsuale*, in *Aa.Vv.* 2011 b, 2011
- Gallio F.**, *L'imposizione indiretta del "trust di salvataggio"*, in *Corr. trib.*, 1994 ss., 2016
- Gallizia G.**, *Trattamento tributario dell'atto dispositivo in un trust di beni immobili*, in *Trust e att. fid.*, 147 ss., 2001
- Galluzzo F.**, *Validità di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione*, in *Corr. giur.*, 527 ss., 2010
- Gambaro A.**, voce «Trusts», in *Digesto-Discipline Privatistiche, sez. civile*, vol. XIX, Torino, 449 ss., 1999
- Gambaro A.**, *Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell'Aja*, in *Riv. dir. civ.*, II, 919 ss., 2002
- Gambaro A.**, *Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aja*, in *Riv. dir. civ.*, 257 ss., 2002
- Gatt L.**, *La liberalità*, Torino, 2002
- Gatt L.**, *Dal trust al trust. Storia di una chimera*, Napoli, 2010
- Gatti S.**, *Finanziamenti destinati e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, I, 241 ss., 2004
- Gazzoni F.**, *La trascrizione immobiliare*, in *Il codice civile, Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1998
- Gazzoni F.**, *Qualche dubbio sul pegno rotativa (in attesa di spiegazioni...)*, in *Riv. notariato*, II, 1468 ss., 2000
- Gazzoni F.**, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione)*, in *Riv. notariato*, 11 ss., 2001
- Gazzoni F.**, *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta sul trust e su altre bagattelle)*, in *Riv. notariato*, 1247 ss., 2001
- Gazzoni F.**, *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. notariato*, 1107 ss., 2002

- Gazzoni F.**, *Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust*, in *Rass. dir. civ.*, 953 ss., 2003
- Gazzoni F.**, *Osservazioni*, in *Aa.Vv.* 2007 g, 209 ss., 2007
- Gazzoni F.**, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in *Trattato della Trascrizione* diretto da E. Gabrielli - E. Gazzoni, Milano, vol. I, 2012
- Gentili A.**, *Destinazioni patrimoniali, trust e tutela del disponente*, in *Aa.Vv.* 2006 a
- Ghidini M.**, *La cessione dei beni ai creditori*, Milano, 1956
- Gianola A.**, *L'atto gratuito rilevante*, in *Dir. ec. impr.*, n. 2, 281 ss., 2016
- Ginevra E.**, *L'utilizzo del trust per la soluzione della crisi d'impresa*, in *Vita not.*, 833 ss., 2013
- Grassetti C.**, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, I, 945 ss., 1936
- Graziadei M.**, *Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell'esperienza giuridica inglese*, Trento, 1995
- Greco V.**, *La cessione ed il riparto fra i creditori del credito di imposta derivante dalle ritenute (di acconto) operate sugli interessi corrisposti al curatore fallimentare. Riflessioni sul cd. residuo attivo*, in *Dir. fall.*, 683 ss., 2000
- Greco V.**, *La funzione del trust nel fallimento*, in *Trust e att. fid.*, 336 ss., 2004
- Greco V.**, *Il trust quale strumento di soluzione e di prevenzione della crisi d'impresa nella riforma delle procedure concorsuali*, in *Trust e att. fid.*, 212 ss., 2007
- Greco V.**, *Il trust ordinato dal Tribunale per conservare l'impresa e i suoi valori*, in *Trust e att. fid.*, 609 ss., 2010
- Greco V.**, *La nuova finanza, credito di scopo per il salvataggio dell'impresa*, in *Trust e att. fid.*, 56 ss., 2012
- Greco V.**, *Trust di attuazione di un piano attestato*, in *Trust e att. fid.*, 24 ss., 2014
- Greco V.**, *Una inusuale vicenda fallimentare*, in *Trust e att. fid.*, 5 ss., 2017
- Grossi M.R.**, *La riforma della legge fallimentare*, Milano, 2008
- Guerrieri G.**, *I finanziamenti dei soci*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, a cura di Galgano, voi. LXXV, Padova, 2012
- Guerrieri G.**, *Il controllo giudiziale sui piani attestati*, in *Giur. comm.*, I, 385 ss., 2012
- Guglielmucci L.**, *La riforma in via d'urgenza della legge fallimentare*, Torino, 2005
- Guglielmucci L.**, *La tutela del contraente in bonis nei rapporti giuridici preesistenti*, in *Aa.Vv.* 2006 e, 149 ss., 2006
- Guglielmucci L.**, *Diritto fallimentare* (1^a ed.), Torino, 2011
- Guglielmucci L.**, *Diritto fallimentare* (2^a ed.), Torino, 2014
- Ianniello B.**, *Il nuovo diritto fallimentare: guida alla riforma delle procedure concorsuali*, Milano, 2006
- Ieva M.**, *La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645-ter cc.) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. notariato*, 1289 ss., 2009
- Infantino S.**, *I trust davanti ai giudici tributari*, in *Trust e att. fid.*, 129 ss., 2015
- Innocenti F.**, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel quadro dell'intervento correttivo del 2007: una possibile soluzione alla crisi d'impresa*, in *Dir. fall.*, I, 918 ss., 2008

- Inzitari B.**, *Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall.: natura, profili funzionali e limiti dell'opposizione degli estranei e dei terzi*, in *Dir fall.*, I, 13 ss., 2012
- Inzitari B.**, *Gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria: deroga al principio di relatività del contratto ed effetti sui creditori estranei*, in www.ildirittodegliaffari.it/articoli/80, 2015
- Iozzo F.**, *Note in tema di trust e fallimento*, in *Giur. mer.*, 1, 208 ss., 2008
- Iozzo F.**, *Pagamento nei termini d'uso: primi orientamenti giurisprudenziali*, in *Giur it.*, 125 ss., 2011
- Jorio A.**, *Prospettive di riforma della legge fallimentare*, relazione medita presentata in occasione del Convegno intitolato «*Fallimento e recupero crediti*», tenutosi a Tirrenia (PI) in data 22.10.2004, 2004
- Jorio A.**, *Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in Ambrosini S. - Cavalli G. - Jorio A. 2008, 2008
- Kustermann F.**, *Delle società. Commentario*, Milano, 1988
- Lamandini M.**, *I patrimoni «destinati» nell'esperienza societaria. Prime note sul d.lgs. 17gennaio 2003, n. 6*, in *Riv. società*, 490 ss., 2003
- Lamandini M.**, *Patrimoni separati e tutela dei creditori*, in *Riv. dir proc.*, 37 ss., 2005
- Lamanna F.**, *Commento agli artt. 11 e 12*, in *Aa.Vv. 2006 d*, vol. I, 2006
- Lamanna F.**, *La problematica relazione tra concordato e concordato con continuità aziendale alla luce delle speciali autorizzazioni del tribunale*, in ilfallimentarista.it, 26.11.2012
- Lamanna Di Salvo D. - Raimondo G.**, *Aspetti giuridico-contabili dei patrimoni e dei finanziamenti destinati*, Trento, 2006
- Landolfi G.**, *Il concordato preventivo con cessione dei beni*, Padova, 2000
- La Porta U.**, *Destinazione di beni allo scopo e causo negoziale*, Napoli, 1994
- La Porta U.**, *Cause traslative, autonomia privata ed opponibilità nel dibattito in materia di trust*, in *Aa.Vv. 2002*, 35 ss., 2002
- La Porta U.**, *Causa del negozio di destinazione e neutralità dell'effetto traslativo*, in *Aa.Vv. 2003 c*, 261 ss., 2003
- La Porta U.**, *I "formanti dell'ordinamento giuridico" il diritto anglosassone e l'iperurario. (Piccola e gioiosa reazione ad un articolo di F. Gazzoni su trust e trascrizione)*, in *Scritti in onore di P. Schlesinger*, Milano, 2004
- La Porta U.**, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cc*, in *Riv. notariato*, 1069 ss., 2007
- Laroma Jezzi P.**, *La costituzione del trust di scopo sconto l'imposta sulle successioni e donazioni?*, in *Corr. trib.*, 1477 ss., 2014
- Lebano P.**, *Atto di costituzione di trust*, in *Notariato*, 264 ss., 1996
- Lebano P.**, *Esperienze notarili nell'istituzione di trusts: il trust "Mevio"*, in *Aa.Vv. 1996*, 205 ss., 1996
- Lenzi R.**, *Operatività del trust in Italia*, in *Riv. notariato*, 1379 ss., 1995
- Lenzi R.**, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645-ter c.c.*, in *Contr. e impr.*, 229 ss., 2007
- Leo R.**, *La fiducia in Italia oggi*, in *Aa.Vv. 2016*, 2016
- Leuzzi S.**, *Il trust nel concordato preventivo*, in *Trust e att. fid.*, 577 ss., 2013

- Leuzzi S.**, *Note sul trust liquidatorio*, in *Trust e att. fid.*, 138 ss.
- Liccardo R.**, *Il trust nelle procedure concorsuali*, in *Aa.Vv.* 2009 b, 397 ss., 2009
- Limitone G.**, *Commento all'art. 65*, in *Aa.Vv.* 2007 d, 2007
- Limitone G.**, *Commento all'art. 69-bis*, in *Aa.Vv.* 2007 d, 2007
- Limitone G.**, *La doverosa chiusura del fallimento in pendenza di giudizi*, in http://www.ilcaso.it/articoli/crifi.php?id_cont=888.php, 2016
- Linares M.**, *Quando conviene che un trust non sia trust a fini fiscali*, in *Trust e att. fid.*, 682 ss., 2016
- Lo Cascio G.**, *Nota senza titolo a Trib. Modena 13.1.1987*, in *Giust. civ.*, I, 2676 ss., 1987
- Lo Cascio G.**, *Sentenza di omologazione del concordato ed opposizione di terzo*, in *Giust. civ.*, I, 54 ss., 1989
- Lo Cascio G.**, *Omologazione del concordato preventivo: aspetti interpretativi*, in *Giust. civ.*, I, 771 ss., 1991
- Lo Cascio G.**, *La sorte dei beni ceduti da un terzo a garanzia dell'esecuzione del concordato preventivo*, in *Giust. civ.*, I, 2254 ss., 1996
- Lo Cascio G.**, *Sulla procedibilità delle azioni esecutive individuali sui beni offerti dal terzo*, in *Fall.*, 409 ss., 1999
- Lo Cascio G.**, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 2007
- Lo Cascio G.**, *Il concordato preventivo e il trust*, in *Fall.*, 245 ss., 2007
- Lo Cascio G.**, *Il Concordato preventivo*, Milano, 2008
- Lo Cascio G.**, *Proposta di concordato preventivo mediante trust*, in *Fall.*, 336 ss., 2009
- Locorotolo S.**, *Patrimoni destinati, insolvenza e azione revocatoria*, in *Dir. fall.*, I, 89 ss., 2005
- Luiso F.R.**, *Diritto processuale civile*, Milano, 2000
- Luminoso A.**, *Mandato, commissione e spedizione*, Milano, 1984
- Luoni S.**, *Note in tema di liquidazione, cancellazione di società e di trust liquidatorio*, in *Giur. it.*, 2296 ss., 2012
- Lupoi M.**, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985*, in *Vita not.*, 976 ss., 1992
- Lupoi M.**, *Introduzione ai trusts*, Milano, 1994
- Lupoi M.**, *Riflessioni comparatistiche sui trusts*, in *Europa dir. priv.*, 425 ss., 1998
- Lupoi M.**, *Trusts*, Milano, 2001
- Lupoi M.**, *Sistemi giuridici comparati*, Napoli, 2001
- Lupoi M.**, *Trust e patrimoni destinati ad uno specifico affare, relazione medita al Convegno su «La riforma del diritto societario»*, Università degli studi di Imperia, 2003
- Lupoi M.**, *I trust nel diritto civile*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, I *Diritti reali*, 2, Torino, 2004
- Lupoi M.**, *L'atto istitutivo di trust, con un formulario*, Milano, 2005
- Lupoi M.**, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust*, in *Trust e att. fid.*, 169 ss., 2006
- Lupoi M.**, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008
- Lupoi M.**, *Azione revocatoria e trust familiare*, in *Trust e att. fid.*, 446 ss., 2009

- Lupoi M.**, *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario, con formulario*, Milano, 2010
- Lupoi M.**, *Due parole tecniche sull'atto istitutivo di un trust liquidatorio e sui trust nudi*, in *Trust e att. fid.*, 211 ss., 2011
- Lupoi M.**, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Milano, 2014
- Lupoi M.**, *Un mastro giuridico: l'impossibilità di conseguire lo scopo di un trust per beneficiari*, in *Trust e att. fid.*, 672 ss., 2016
- Lupoi M.A.**, *Art. 2731 c.c. e controversia in materia di trust: al trustee non far confessare...*, in *Trust e att. fid.*, 395 ss., 2009
- Lupoi M.A.**, *Mamma, ho sostituito il trustee!*, in *Trust e att. fid.*, 585 ss., 2010
- Lupoi M.A.**, *Aggiungi un posto a tavola: azione revocatoria in ambito di trust e litisconsorzio necessario*, in *Trust e att. fid.*, 12 ss., 2013
- Lupoi M.A.**, *Primi temi del diritto processuale dei trust*, in *Trust e att. fid.*, 245 ss., 2014
- Lupoi M.A.**, *Beneficiari litisconsorti nell'azione revocatoria?*, in *Trust e att. fid.*, 476 ss., 2016
- Macagno G.P.**, *Natura giuridica del/a liquidazione nel concordato preventivo*, in *Fall.*, 23 ss., 2010
- Macario F.**, *Insolvenza, crisi d'impresa e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostruzione sistematica delle tutele*, in *Riv. società*, 102 ss., 2008
- Maffei Alberti A.**, *Il danno nello revocatoria*, Padova, 1970
- Maffei Alberti A.**, *Il Fallimento*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, diretta da Bigiavi, Torino, 1978
- Maffei Alberti A.**, *La privatizzazione degli strumenti per il superamento della crisi dell'impresa*, in *Aa.Vv.* 2012 b, 2012
- Maffei Alberti A.**, *Commento all'art. 182-quinquies*, in *Aa.Vv.* 2013 c, 1290 ss., 2013
- Maggi C.**, *La liquidazione mediante conferimento: commento all'art. 105, comma 8, l. fall.*, in *Fall.*, 1371 ss., 2008
- Maimeri F.**, *Operatività bancaria corrente e trust*, in *Aa.Vv.* 1991, 240 ss., 1996
- Maitland F.W.**, *L'equità*, Milano, 1979
- Malaguti M.C.**, *Il futuro del trust in Italia*, in *Contr. e impr.*, 985 ss., 1990
- Maltoni M.**, *Gli atti di destinazione e l'attività d'impresa*, in *Aa.Vv.* 2013 a, 150 ss., 2013
- Maltoni M. - Tassinari F.**, *La trasformazione delle società*, Milano, 2011
- Manente D.**, *Non omologabilità degli accordi ex art. 182-bis legge fall. e procedimento per dichiarazione di fallimento del debitore*, in *Dir fall.*, II, 297 ss., 2008
- Manes R.**, *La norma sulla trascrizione degli atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. e impr.*, 626 ss., 2006
- Manes R.**, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Aa.Vv.* 2006 b, 288 ss., 2006
- Manferoce T.**, *Trust e procedure concorsuali*, relazione presentata all'incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura avente ad oggetto «*I cd. patrimoni*

- di scopo: fondo patrimoniale, patrimonio destinato a uno specifico affare e "trust" tra diritto interno e modelli stranieri», Roma 11-13.10.2010, 2010*
- Marasà G.**, *Le trasformazioni eterogenee*, in *Riv. notariato*, 585 ss., 2003
- Marcheselli A. - Dominici R.**, *Giustizia tributaria e diritti fondamentali*, Torino, 2016
- Marino G.**, *La Corte di cassazione e l'imposta di registro*, in *Trust e att. fid.*, 233 ss., 2016
- Masi C.**, *La Convenzione dell'Aja in materia di trusts*, in *Aa.Vv.* 1999, 751 ss., 1999
- Mauro M.**, *Imposizione fiscale e fallimento*, Torino, 2011
- Mazzone M.R.**, *La funzionalità del contratto di affidamento fiduciario*, in *Trust e att. fid.*, 351 ss., 2016
- Mengoni L.**, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu - F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 2000
- Meoli B.**, *Vecchie e nuove esenzioni dalla revocatoria fallimentare*, in *Giur. comm.*, I, 207 ss., 2006
- Merlo A.**, *Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter*, in *Riv. notariato*, 509 ss., 2007
- Meucci S.**, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009
- Minniti G.**, *Il ricorso all'istituto del trust nelle fasi di crisi: problematiche del trust liquidatorio e reato di bancarotta*, in *Riv. dir. comm.*, 4, 809 ss., 2010
- Moffat G.**, *Trusts Law. Texts and Materials*, Londra, 1994
- Monegat M.**, *Trust di famiglia*, in *Aa.Vv.* 2009 b, 223 ss., 2009
- Monegat M. - Lepore G. - Valas I.**, *Trust. vol. II, Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust*, Torino
- Montanari M.**, *Riduzione del termine di decadenza per l'azione revocatoria*, in *Fall.*, 1029 ss., 2005
- Montanari M.**, *La protezione del patrimonio nel concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, I, 634 ss., 2013
- Montanaro M.**, *Commento all'art. 15: Procedimento per la dichiarazione di fallimento*, in *Aa.Vv.* 2010 d, vol. I, 2010
- Montinaro R.**, *Trust e negozio di destinazione allo scopo*, Milano, 2004
- Morace Pinelli A.**, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007
- Morace Pinelli A.**, *Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della sua disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 451 ss., 2008
- Morace Pinelli A.**, *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale, ed azione revocatoria*, in *Contr. e impr.*, 482 ss., 2009
- Moschetti O.**, *La trascrizione dei contratti di affidamento fiduciario*, in *Trust e att. fid.*, 601 ss., 2012
- Mowbray J. - Tucker L. - Le Poidevin N. - Simpson E.**, *Lewin on Trusts* (a cura di), Londra, 2000
- Muritano D.**, *Osservazioni sulla figura giuridica del disponente del trust*, in *Riv. notariato*, 323 ss., 2007

- Muritano D.**, *Le condizioni de/l'Agenzia delle Entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche*, in *Trust e att. fid.*, 263 ss., 2011
- Muritano D.**, *Note sul trust istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria)* in *Trust e att. fid.*, 558 ss. ovvero in <http://www.notariato.it/sites/default/files/161-11-i.pdf>, 2012
- Muritano D.**, *La trasformazione di società in trust*, Studio n. 17-2013/1 approvato dalla Commissione Studi d'Impresa del CNN in data 16.1.2013, in <http://www.notariato.it/sites/default/files/17-13-i.pdf>, 2013
- Muritano D. - Bartoli S.**, *Note sulle modalità di trasferimento dei beni in trust ai beneficiari alla cessazione del trust*, in *Trust e att. fid.*, 405 ss., 2007
- Muritano D. - Pischetola A.**, *Considerazioni su trust e imposte indirette*, in *Notariato*, 320 ss., 2008
- Muritano D. - Pischetola A.**, *Accordi patrimoniali tra conviventi «more uxorio» ed extra familiari e attività notarile*, Milano, 2009
- Naldini M.**, *Operazioni di finanziamento e garanzie di terzi*, in *Fall.*, 1195 ss., 1996
- Nardecchia G.B.**, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fall.*, 670 ss., 2006
- Nardecchia G.B.**, *Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale*, Milano, 2007
- Nardecchia G.B.**, *Il periodo sospetto nella nuova disciplina della revocatoria fallimentare*, in *Fall.*, 1245 ss., 2008
- Nardecchia G.B.**, *Gli effetti del concordato preventivo sui creditori*, Milano, 2011
- Neri A.**, *Il trust e la tutela del beneficiario*, Padova, 2005
- Neri A.**, *Inefficacia di un trust a danno dei creditori*, in *Trust e att. fid.*, 62 ss., 2005
- Neri A.**, *La recente legge francese sulla fiducie: una fiducia con molti limiti*, in *Trust e att. fid.*, 569 ss., 2007
- Neri A.**, *Un'altra tappa nel percorso della fiducie francese: le modifiche introdotte dalla legge 4 agosto 2008*, in *Trust e att. fid.*, 595 ss., 2008
- Nigro A.**, *Commento all'art. 67*, in Aa.Vv. 2006 f, 2006
- Nigro A.**, *Commento all'art. 66*, in Aa.Vv. 2010 d, 2010
- Nigro A. - Vattermoli D.**, *Diritto della crisi delle imprese: le procedure concorsuali*, Bologna, 2009
- Norelli E.**, *Commento all'art. 120 l. fall.*, in Aa.Vv. 2008 d, 2008
- Nuzzo M.**, *L'atto di destinazione: problemi applicativi*, in *Riv. notariato*, 1175 ss., 2006
- Nuzzo M.**, *Il nuovo art 2645-ter c.c. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste*, in *Giust. civ.*, II, 189 ss., 2006
- Nuzzo M.**, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in Aa.Vv. 2007 b, 60 ss., 2007
- Oberto G.**, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Milano, 1991
- Oberto G.**, *I contratti della crisi coniugale*, Milano, 1999
- Oberto G.**, *Il Trust familiare*, in <http://utenti.lycos.it/giacomo305604/milano11giugno2005trust/relazionemilano.htm>, 2005
- Oberto G.**, *Lezioni sull'oggetto della comunione legale tra coniugi*, in www.giacomooberto.com, 2006
- Oberto G.**, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter cc e rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Famiglia e dir.*, 202 ss., 2007

- Oberto G.**, *Atti di destinazione (art. 2645-ter cc) e trust: analogie e differenze*, in *Contr. e impr. Europa*, 351 ss., 2007
- Oberto G.**, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis cc. Dalla Pauliana alla Renziana?*, Torino, 2015
- Oppo G.**, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947
- Oppo G.**, *Riflessioni preliminari* in Aa.Vv. 2007 b, 11 ss., 2007
- Pacchi S.**, *Il nuovo concordato preventivo*, Milano, 2005
- Pacchi S.**, *Gli effetti del concordato preventivo*, in Aa.Vv. 2005, 2005
- Pacchi S.**, *Il concordato preventivo*, in Bertacchini E. - Gualandi L. - Pacchi G. - Pacchi S. - Scarselli G. 2007, 2007
- Pagni I.**, *I provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio e dell'impresa nel procedimento per la dichiarazione di fallimento*, in Aa.Vv. 2011 a, vol. I, 2011
- Pajardi P. - Paluchowski A.** *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008
- Palazzo M.**, *Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cc. e concordato preventivo*, in *Corti fiorentine*, n. 2, 34 ss., 2015
- Palazzo M.**, *Il trust liquidatorio e il trust a supporto di procedure concorsuali*, Studio n. 305-2015/I approvato dal CNN in data 12-13.1.2016, in *Trust e att. fid.*, 554 ss., 2016
- Palermo G.**, *Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà di forme)*, in *Studi in onore di P Rescigno*, V, Milano, 339 ss., 1998
- Palermo G.**, *Sulla riconducibilità del «trust interno» alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 133 ss., 2000
- Palermo G.**, *Contributo allo studio del trust e dei negozi di alienazione disciplinati dal diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 391 ss., 2001
- Palermo G.**, *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione*, in Aa.Vv. 2003 c, 243 ss., 2003
- Palermo G.**, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in Aa.Vv. 2007 b, 73 ss., 2007
- Panzani L.**, *Trust e concordato preventivo*, in *Fall.*, 555 ss., 2005
- Panzani L.**, *Il trust nell'esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori*, in *Giur. mer.*, n. 12, 2947 ss., 2010
- Pappadà D.**, *Il registro francese delle fiducie*, in *Trust e att. fid.*, 391 ss., 2010
- Parisi D.**, *Trust a garanzia di creditori che aderiscono ad un piano di ristrutturazione*, in *Trust e att. fid.*, 448 ss., 2008
- Pasi F.**, *La revocatoria dei pagamenti non bancari*, in Aa.Vv. 2006 i, 145 ss., 2006
- Patti F.**, *Gli atti di destinazione e il trust nel nuovo art. 2645-ter cc*, in *Vita not.*, 979 ss., 2006
- Pellegrini L.**, *Trust interno e pubblicità tavolare*, in *Trust e att. fid.*, 565 ss., 2005
- Perrino M.**, *Commento all'art. 11: Fallimento dell'imprenditore defunto*, in Aa.Vv. 2006 f, 2006
- Pescatore G.**, *La funzione di garanzia dei patrimoni destinati*, Milano, 2008
- Pescatore G.**, *Commento agli artt. 155-156*, in Aa.Vv. 2013 c, 1042 ss., 2013
- Petrelli G.**, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 161 ss., 2006
- Pezzano A.**, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare: una occasione da non perdere*, in *Dir. fall.*, 11, 674 ss., 2006

- Pezzano A. - Cipriani G.**, *L'atto di destinazione ex art. 2465 ter cod. civ. «preventivo» del debitore, di «supporto» del terzo ed il concordato preventivo*, in *Dir fall.*, I, 440 ss., 2013
- Piana P.**, *Affidamento fiduciario a tutela di anziani*, in *Trust e att. fid.*, 571 ss., 2012
- Piana P.**, *Illustrazione di un recente contratto di affidamento fiduciario*, in *Trust e att. fid.*, 602 ss., 2016
- Piccoli P.**, *La Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts del 1° luglio 1985, ratificata il 16.10.1989 ed i riflessi di interesse notarile*, in *Riv. notariato*, 91 ss., 1990
- Piccoli P.**, *Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano. L'operatività del trustee dopo la Convenzione dell'Aja*, in *Riv. notariato*, 37 ss., 1995
- Piccoli P.**, *Trascrizione dell'acquisto immobiliare del trustee*, in *Trust e att. fid.*, 227 ss., 2000
- Piccoli P. - Corso E. - Dolzani M.**, *La trascrizione degli atti riguardanti trusts*, in *Riv. notariato*, 1389 ss., 1995
- Picotti L.**, *Implicazioni fiscali de/le operazioni di trasformazione di sci. in trust*, relazione presentata in occasione del V° Congresso nazionale dell'associazione «*Il trust in Italia*», Sestri Levante 12-14.5.2011, 2011
- Pino A.**, *Il patrimonio separato*, Padova, 1950
- Pischetola A. - Tassani T.**, *Il trust alla prova dei regimi fiscali riferiti a persone fisiche*, in *Dial. trib.*, 193 ss., 2011
- Piscitello P.**, *Piani di risanamento e posizione delle banche*, in *Aa.Vv.* 2007 f, 2007
- Plasmati G.M.**, *La trasformazione eterogenea in comunione d'azienda e in altre entità prive di continuità d'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. LIX, Padova, 2011
- Polacco P.**, *La cessione dei beni ai creditori*, in *Aa.Vv.* 2006 h, 2006
- Poli S.**, *Concordato preventiva e trust*, relazione presentata in occasione del V° Congresso nazionale dell'associazione «*Il trust in Italia*», Sestri Levante 12-14.5.2011, 2011
- Porzio M.**, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *Aa.Vv.* 2010 e, vol. II, 329 ss., 2010
- Presti G.**, *Commento all'art. 78*, in *Aa.Vv.* 2006 d, tomo I artt. 1-103 I. fall., 1234 ss., 2006
- Presti G.**, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, I, 16 ss., 2006
- Provaggi G.**, *Agency escrow*, in *Aa.Vv.* 1991, 291 ss., 1991
- Provinciali R.**, *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974
- Quadri R.**, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004
- Quadri R.**, *L'art. 2645-ter cc e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr e impr.*, 1717 ss., 2006
- Quatraro B.**, *L'esecuzione del concordato preventivo per cessione dei beni*, in *Aa.Vv.* 2007 f, 2007
- Quatraro B. - Fumagalli A.**, *Revocatoria ordinaria e fallimentare*, Milano, 2002
- Racugno G.**, *SGR e contabilità del fondo*, in *Giur. comm.*, I, 631 ss., 2016

- Raganella E. - Regni M.**, *Il trust liquidatorio nella disciplina concorsuale*, in *Trust e att. fid.*, 598 ss., 2009
- Rago G.**, *L'esecuzione del concordato preventivo*, in *Fall.*, 1094 ss., 2006
- Ragonese F.**, *Il piano del concordato preventivo con messa a disposizione di beni dei terzi: profili negoziali e notarili*, in *Aa.Vv.* 2009 a, 1632 ss., 2009
- Ragusa Maggiore G.**, *Costituzione di patrimonio familiare e revocatoria fallimentare*, in *Dir. fall.*, II, 25 ss., 1964
- Ragusa Maggiore G.**, *Istituzioni di diritto fallimentare*, Padova, 1994
- Ricca L.**, *Oggetto del trust, doveri del trustee e strumenti coercitivi o sanzionatori nel diritto interno*, in *Aa.Vv.* 1996, 99 ss., 1996
- Ricci E.F.**, *Il cessionario del credito di fronte alla liquidazione dei beni ceduti nel concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, I, 260 ss., 1989
- Righetti E.**, *Il procedimento per la dichiarazione di fallimento. L'istruttoria prefallimentare*, in *Aa.Vv.* 2007 c, 55 ss., 2007
- Risso L.F.**, *Esperienze notarili nell'istituzione di trusts: il trust "Eileen"*, in *Aa.Vv.* 1996, 213 ss., 1996
- Risso L.F. - Muritano D.**, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in *Trust e att. fid.*, 459 ss., 2006
- Risso L.F. - Muritano D.**, *I negozi di destinazione o tutela degli interessi del donante*, in *Aa.Vv.* 2007 a, 330 ss., 2007
- Rizzardo G.B.**, *Commento all'art. 182-quater*, in *Aa.Vv.* 2013 c, 1270 ss., 2013
- Rizzi G.**, *L'art. 2929-bis cc.. una nuova tutela per il ceto creditorio. Appunti e riflessioni*, in <http://www.federnotizie.it/lart-2929-bis-c-c-una-nuova-tutela-per-il-ceto-creditorio/print/>, 2015
- Rocco Di Torrepadula N.**, *Patrimoni destinati e insolvenza*, in *Giur. comm.*, I, 40 ss., 2004.
- Romano C.**, *Vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: spunti per ulteriori riflessioni*, in *Notariato*, 66 ss., 2014
- Roppo V.**, *Profili strutturali e funzionali dei contratti «di salvataggio» (o di ristrutturazione dei debiti d'impresa)*, in *Dir. fall.*, 1, 364 ss., 2008
- Rosapepe R.**, *Il fallimento*, in *Aa.Vv.* 2008 e, 2008
- Rota F. - Biasini G.**, *Il trust e gli istituti affini in Italia*, Milano, 2007
- Rovelli L.**, *Il ruolo del trust nella composizione negoziale dell'insolvenza di cui all'art. 182-bis I. f.*, in *Trust e att. fid.*, 398 ss., 2007
- Ruffini M.L.**, *Cessione dei beni ai creditori e fallimento*, in *Foro it.*, I, 1827 ss., 1963
- Ruotolo A.**, *Gli interessi riferibili a pubbliche amministrazioni*, in *Aa.Vv.* 2007 a, 296 ss., 2007
- Russo E.**, *Negozi giuridico e dichiarazioni di volontà relative a procedimenti «matrimoniali» di separazione, di divorzio, di nullità (a proposito del disegno di L. n. 1831/1987 per l'applicazione dell'Accordo 18.2.1984 tra l'Italia e la 5. Sede nella parte concernente il matrimonio)*, in *Dir. fam. pers.*, 1079 ss., 1989
- Russo E.**, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di beni mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, in *Vita not.*, 1239 ss., 1989
- Russo F.**, *Il procedimento per la dichiarazione di fallimento (la fase c.d. prefallimentare)*, in *Aa.Vv.* 2010 c, vol. I, 115 ss., 2010

- Salafia V.**, *Bilancia finale di liquidazione e cancellazione della società dal Registro imprese*, in *Società*, 625 ss., 2012
- Salamone L.**, *I «finanziamenti destinati» tra separazione patrimoniale e garanzia senza spossessamento*, in *Aa.Vv.* 2006 c, I, 877 ss., 2006
- Salamone L.**, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art. 2645-ter cc.*, in *Aa.Vv.* 2007 b, 137 ss., 2007
- Salanitro N.**, *Commento all'art. 11*, in *Aa.Vv.* 1974, 1974
- Salvatore L.**, *Atto di destinazione e crisi d'impresa: strumento a tutela o contro le procedure concorsuali?*, in *Riv. notariato*, 1099 ss., 2012
- Salvatore V.**, *Il Trust Profili di diritto internazionale e comparato*, Padova, 1996
- Salvi F.**, *Della cessione dei beni ai creditori*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1974
- Salvini L.**, *L'imposta sui vincoli di destinazione*, in *Rass. trib.*, 925 ss., 2016
- Sambenedetto P.**, *Concordato preventivo e cessione dei beni da parte del terzo*, in *Fall.*, 369 ss., 2001
- Sandulli M.**, *Gratuità dell'attribuzione e revocatoria fallimentare*, Napoli, 1976
- Santagata R.**, *Patrimoni destinati e rapporti intergestori. I conflitti in società multidivisionali*, Torino, 2008
- Santarcangelo G.**, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale. Vol. I. Procedimento e uffici in generale*, Milano, 1985
- Santarcangelo G.**, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziate. Vol. IV. Regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1989
- Santo G.**, *Trust e pegno rotativo*, in *Trust e att. fid.*, 322 ss., 2000
- Santo G.**, *Trust di strumenti finanziari in funzione di garanzia*, in *Trust e att. fid.*, 128 ss., 2002
- Santoni G.**, *Contenuto del piano di concordato preventivo e modalità di soddisfacimento dei creditori*, in *Aa.Vv.* 2007 f, 51 ss., 2007
- Santosuosso F.**, *Delle persone e dello famiglia, il regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario al codice civile*, redatto a cura di magistrati e docenti, Libro I, titolo VI, capo 6°, tomo primo, parte terza, Torino, 1983
- Saraceno M.**, *Destinazione di beni e tutela dei legittimari*, in *Riv. notariato*, 1047 ss., 2013
- Satta S.**, *Diritto fallimentare*, Padova, 1996
- Schiano Di Pepe G.**, *Trust di protezione patrimoniale e fallimento*, in *Trust e att. fid.*, 215 ss., 2004
- Sciuto M.**, *Effetti legali e negoziati degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Riv. dir. civ.*, I, 337 ss., 2009
- Scoditti E.**, *Trust e fallimento*, in *Trust e att. fid.*, 473 ss., 2010
- Scuderi R.**, *La questione dell'ammissibilità delle trasformazioni eterogenee c.d. «atipiche» ed in particolare la trasformazione da società di persone in impresa individuale*, in *Riv. notariato*, 427 ss., 2011
- Semino G.**, *Trust e segregazione dei crediti (fiscali) dal fallimento esigibili dopo la chiusura della procedura*, in *Trust e att. fid.*, 343 ss., 2004
- Semino G.**, *Concordato preventivo e trust: come una soluzione civilisticamente efficiente può diventare inefficiente per una falsa applicazione della normativa tributaria*, in *Trust e att. fid.*, 60 ss., 2010

- Silvestrini A. - Fauceglia G.**, *Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione nella nuova disciplina del fallimento. La recente disciplina della revocatoria*, Salerno, 2005
- Sotgia S.**, voce «Cessione dei beni ai creditori», in *Noviss. Dig. it.*, vol. III, Torino, 141 ss., 1959
- Spada P.**, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in *Aa.Vv.* 2007 a, 120 ss., 2007
- Spada P.**, *Conclusioni*, in *Aa.Vv.* 2007 b, 201 ss., 2007
- Spinelli M.**, *Effetti del fallimento sopravvenuto alla cessione dei beni ai creditori*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, I, 73 ss., 1963
- Spiotta M.**, *Commento all'art. 69*, in *Aa.Vv.* 2006 d, 1078 ss., 2006
- Spolaore P.**, *Trust con funzione liquidatoria e valutazione di meritevolezza*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 11, 170 ss., 2013
- Spolaore P.**, *Il trust nelle soluzioni negoziali della crisi d'impresa*, Milano, 2014
- Staiano R.**, *Le novità del processo civile fallimentare e telematico dopo la L. 132/2025 con tabelle di raffronto*, Rimini, 2015
- Stanghellini L.**, *Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione*, in *Fall.*, 1346 ss., 2010
- Stasi E.**, *Sui crediti tributari formati nella procedura fallimentare*, in *Fall.*, 471 ss., 2005
- Steidl F.**, *Gli interessi riferibili ad imprese e ad altri enti*, in *Aa.Vv.* 2007 a, 315 ss., 2007
- Stevanato D.**, *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in *Corr. trib.*, 25 ss., 2007
- Stevanato D.**, *Lo Suprema Corte istituisce una nuova imposta indiretta sui trust - La "nuova" imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, in *GT - Riv. giur. trib.*, 397 ss., 2015
- Stevanato D.**, *Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico*, in *GT - Riv. giur. trib.*, 398 ss., 2016
- Stevanato D.**, *Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?*, in *Corr. trib.*, 676 ss., 2016
- Sturniolo G.**, *L'utilizzo «distorto» del trust liquida tono: problemi, prospettive e possibili soluzioni*, in *Trust e att. fid.*, 401 ss., 2013
- Tantini G.**, *Trasformazione e fusione del/e società*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. VIII, Padova, 1985
- Tassani T.**, *I trust: trattamento tributario*, in *Analisi interpretative e novità dello circolare 3/E 2008 dell'Agenzia delle Entrate*, Atti del Convegno di Roma 1,3.2008, Milano, 2008
- Tassani T.**, *La 'nuova' imposizione fiscale sui vincoli di destinazione*, in *Giur. comm.*, 1026 ss., 2015
- Tassani T.**, *La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge sul "dopo di noi" tra agevolazione e impatto sistematico*, in *Notariato*, 517 ss., 2016
- Tassani T.**, *La Cassazione torna sull'imposta sui vincoli di destinazione*, in *Trust e att. fid.*, 341 ss., 2016

- Tassani T.**, *Trust e imposte sui trasferimenti: il "nuovo corso" della Corte di cassazione*, in *Trust e att. fid.*, 28 ss., 2017
- Tassinari F.**, *Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Insignum*, Notiziario n. 25/2015, 16 ss., 2015
- Tedeschi G.U.**, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006
- Tedioli F.**, *Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell'impresa*, in *Trust e att. fid.*, 494 ss., 2010
- Tedoldi A.**, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016... terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie)*, in *Corr. giur.*, 1329 ss., 2016
- Terranova G.**, *La nuova disciplina delle revocatorie fallimentari*, in *Dir. fall.*, I, 243 ss., 2006
- Terrusi F.**, *Il recupero dei crediti concorsuali: cartolarizzazione e proroga funzioni del curatore fallimentare*, in *Dir fall.*, I, 408 ss., 2005
- Thomas G. - Hudson A.**, *The Law of Trusts*, Oxford, 2010
- Timpano E.**, *Le trasformazioni eterogenee atipiche*, Torino, 2015
- Tondo S.**, *Ambientazione del trust nel nostro ordinamento e controllo notarile sul trustee*, in *Aa.Vv.* 1996, 183 ss., 1996
- Tonellato M.**, *Il contratto di affidamento fiduciario: aspetti innovativi della recente pronuncia del Giudice Tutelare di Genova*, in *Trust e att. fid.*, 32 ss., 2014
- Tonelli A.**, *Il Tribunale di Reggio Emilia ricorre ad un frammento di trust per risolvere un accordo di separazione fra coniugi*, in *Trust e att. fid.*, 338 ss., 2007
- Tonelli A.**, *Il ruolo del trust nelle fasi successive la chiusura del fallimento*, relazione presentata al convegno dal titolo «*Trust e procedure concorsuali*», tenutosi a Bologna in data 8.6.2007, in <http://www.filodiritto.com/articoli/2007/12/il-ruolo-del-trust-nelle-fasi-successive-la-chiusura-del-fallimento>, 2007
- Tonelli A.**, *La soluzione del trust nel programma di liquidazione*, relazione presentata in occasione del V° Congresso nazionale dell'associazione «*Il trust in Italia*», Sestri Levante 11-14.5.2011, 2011
- Toti E., - Formichella L.**, *La legge sul trust della Repubblica Popolare Cinese*, in *Giust. civ.*, II, 449 ss., 2004
- Tronci L.**, *Note sull'utilizzo del trust nella fase di declino dell'impresa*, in *Dir. fall.*, 594 ss., 2011
- Tucci G.**, *Trust concorso dei creditori e azione revocatoria*, in *Trust e att. fid.*, 24 ss., 2003
- Tucci G.**, *Affidamenti fiduciari e contratti fiduciari*, in *Trust e att. fid.*, 593 ss., 2009
- Urderhill A. - Hayton D.**, *Law relating to Trusts and Trustees*, Londra-Dublino-Edimburgo, 2003
- Valas I.**, *Trust e procedure concorsuali*, in *Monegat-Lepore-Valas 2008*, vol. II, 79 ss., 2008
- Valas I.**, *Le trust disputes*, in *Monegat-Lepore-Valas 2008*, vol. II, 385 ss., 2008
- Valas I.**, *Trust di scopo o trust con beneficiari: una scelta dipendente dalla procedura*, relazione presentata in occasione del V° Congresso nazionale dell'associazione «*Il trust in Italia*», Sestri Levante 11-14.5.2011, 2011
- Valas I.**, *Trust e concordato in continuità*, in *Trust e att. fid.*, 241 ss., 2016

- Varotti L.**, *Appunti veloci sulla riforma 2015 della legge fallimentare*, in http://www.ilcaso.it/articoli/cr.php?id_cont=815.php, 2015
- Vasapoli A. - Vasapoli G.**, *Agevolazioni prima casa e affidamento fiduciario*, in *Trust e att. fid.*, 28 ss., 2015
- Vassalli F.**, *La cessione dei beni ai creditori*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, vol. 13, Milano, 1986
- Verdirame G.**, *I rapporti giuridici pendenti dopo la riforma della legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, I, 1169 ss., 2006
- Verna G.**, *I nuovi accordi di ristrutturazione (art.282 bis legge fallim.)*, in *Dir. fall.*, I, 942 ss. ovvero in *Aa.Vv. 2007 e*, 2007
- Vettori G.**, *Atto di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter cc*, in *Aa.Vv. 2007 b*, 171 ss., 2007
- Vicari A.**, *Il trust di protezione patrimoniale*, Milano, 2003
- Vicari A.**, *Il trust sham o simulato: questioni di diritto internazionale privato*, in *Trust e att. fid.*, 603 ss., 2010
- Viglione F.**, *Vincoli di destinazione nell'interesse familiare*, Milano, 2005
- Vincre S.**, *Le nuove norme sulla revocatoria fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 877 ss., 2005
- Visalli N.**, *Cessio bonorum e fallimento*, in *Foro it.*, I, 1742 ss., 1959
- Windscheid B.**, *Lehre des Roemischen Rechts von der Voraussetzung*, Duesseldorf, 1850
- Zagà S.**, *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni*, in *Dir. prat. trib.*, 1067 ss., 2010
- Zanchi D.**, *Osservazioni in ordine alla possibile applicazione di un trust agli accordi di cui all'art. 182-bis. l. fall.* in *Trust e att. fid.*, 155 ss., 2008
- Zanchi D.**, *In tema di trust liquidato rio*, in *Giur. it.*, 2553 ss., 2008
- Zanichelli V.**, *La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali dopo il d.lg. 12.9.2007 n. 169*, Torino, 2008
- Zanichelli V.**, *Chiusura del fallimento e problemi fiscali: un abbozzo di soluzione*, in <http://www.ilcaso.it/articoli/918.pdf>, 2016